



Università
Ca' Foscari
Venezia

***Corso di Laurea magistrale
in Economia e Gestione delle Aziende***

Tesi di Laurea

***Solvency II e sistema di governance.
Principali novità e difficoltà di implementazione.***

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa

Loriana Pelizzon

Correlatore

Chiar.mo Prof.

Domenico Sartore

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare la Prof.ssa Lorian Pelizzon, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità e il supporto dimostratomi.

Ringrazio inoltre il Prof. Domenico Sartore, correlatore della tesi.

Intendo oltretutto ringraziare l'azienda KPMG Advisory, presso la cui sede di Verona ho svolto lo stage che mi ha consentito di approfondire le tematiche oggetto del seguente elaborato. Ringrazio in modo particolare la Dott.ssa Stefania Arrigoni, la Dott.ssa Lisa Sparapan e il Dottor Stefano Zattarin per il grande supporto fornitomi nella stesura della tesi.

I ringraziamenti più grandi vanno alla mia mamma e al mio papà che con il loro sostegno morale ed economico, mi hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo.

Un ringraziamento speciale al mio ragazzo Mino che con il suo affetto mi è sempre stato vicino.

Voglio inoltre ringraziare tutti i miei colleghi di corso con i quali ho condiviso questi due anni di università.

Ringrazio infine tutti i miei amici e i miei familiari che con grande affetto mi hanno sostenuta durante questo percorso universitario.

Ottobre 2015

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1	8
IL NUOVO REGIME DI VIGILANZA PRUDENZIALE: DA SOLVENCY I A SOLVENCY II	8
1.1 IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ: UN <i>EXCURSUS</i> NORMATIVO	8
1.1.1 I LIMITI DEL REGIME <i>SOLVENCY I</i>	12
1.2 IL PROGETTO <i>SOLVENCY II</i> E LA DIRETTIVA SECONDO L'APPROCCIO <i>LAMFALLUSSY</i>	15
1.3 LA DIRETTIVA <i>SOLVENCY II</i> : LA STRUTTURA A TRE PILASTRI	19
1.3.1 <i>PILLAR 1</i> : I REQUISITI DI CAPITALE E MISURAZIONE DEL RISCHIO	19
1.3.1.2 <i>La stima del Solvency Capital Requirement: il modello interno completo o parziale</i>	24
1.3.2 <i>PILLAR 2: GOVERNANCE</i> E GESTIONE DEL RISCHIO	25
1.3.3 <i>PILLAR 3: TRASPARENZA E DISCLOSURE</i>	27
1.4 IL RUOLO DELL'EIOPA	28
1.5 IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE	30
CAPITOLO 2	32
<i>PILLAR 2: SISTEMA DI GOVERNANCE</i>	32
2.1 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: LE PRINCIPALI NOVITÀ	33
2.1.1 LA FUNZIONE <i>COMPLIANCE</i>	36
2.1.2 LA FUNZIONE DI <i>INTERNAL AUDIT</i>	38
2.1.2.1 <i>ECIIA: gli impatti di Solvency II sul ruolo dell'internal audit</i>	41
2.1.3 LA FUNZIONE <i>RISK MANAGEMENT</i>	42
2.2 ORSA: PARTE DEL PROCESSO DI <i>RISK MANAGEMENT</i>	46
2.2.1 ORSA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA: UNA VISIONE INTEGRATA	50
2.3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	51
2.4 IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI: <i>DATA QUALITY</i>	56
CAPITOLO 3	59
LA FUNZIONE ATTUARIALE E LE POSSIBILI SOLUZIONI DI POSIZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	59

3.1 LA FUNZIONE ATTUARIALE: LE PRINCIPALI NOVITÀ E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	63
3.1.1 L'ATTUARIO INCARICATO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE	69
3.2 FUNZIONE ATTUARIALE: LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLE COMPAGNIE PER ESSERE COMPLIANT ALLA NORMATIVA	74
3.2.1 IL COORDINAMENTO DEL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE	75
3.2.2 L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RISK MANAGEMENT	78
3.2.3 IL REPORTING	79
3.3 CASO: LE POSSIBILI SOLUZIONI DI POSIZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA FUNZIONE ATTUARIALE. I PRINCIPALI ORIENTAMENTI DEL MERCATO	80
CAPITOLO 4	89
I REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA. LE POLITICHE DI <i>FIT & PROPER</i>	89
4.1 <i>FIT & PROPER REQUIREMENTS</i> : I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	89
4.1.1 I REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA NEL REGOLAMENTO ISVAP N. 20/2008 E NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. IL RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE: ALCUNE AMBIGUITÀ	93
4.2 PROSSIMI PASSI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL <i>FIT & PROPER REQUIREMENTS</i>	99
4.3 CASO: LE POLITICHE IN MATERIA DI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA. DIFFERENZE E ANALOGIE NELLE SCELTE ADOTTATE DALLE COMPAGNIE	101
CAPITOLO 5	111
IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI DI RISCHIO: IL <i>RISK APPETITE FRAMEWORK</i>	111
5.1 IL <i>RISK APPETITE FRAMEWORK</i> : RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ	111
5.2 CASO: LE <i>POLICY</i> DI <i>RISK APPETITE</i>	115
5.2.1 KEY INDICATORS	116
5.2.2 IL SISTEMA DI <i>EARLY WARNING</i> E MECCANISMI DI <i>ESCALATION</i>	119
5.2.3 RAF QUALITATIVO E <i>BUSINESS CONTINUITY</i>	121
5.2.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ	123
5.3 <i>RISK APPETITE</i> E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	125
5.4 I DIFFERENTI LIVELLI DI COMPLESSITÀ DEL <i>RISK APPETITE</i> NELLE COMPAGNIE	126
CONCLUSIONI	131
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	135

Alla mia famiglia.

INTRODUZIONE

La tutela della solvibilità rappresenta il problema principale della gestione degli intermediari finanziari, i quali devono essere in grado di far fronte costantemente agli impegni derivanti dalle promesse incorporate all'interno dei contratti finanziari stipulati e mantenendo condizioni fisiologiche di gestione.

“Una compagnia di assicurazioni è solvibile se è capace di adempiere le proprie obbligazioni per tutti i contratti e in tutte le circostanze che si possono ragionevolmente prevedere”.¹

In ambito europeo il *regulator* è più volte intervenuto al fine di disciplinare il sistema di solvibilità delle compagnie.

In modo particolare nel 2002 sono state emanate una serie di Direttive note come *Solvency I* ma, i limiti e le lacune riscontrate hanno reso necessario un processo di *review* del sistema di vigilanza prudenziale delle compagnie.

Il riferimento è alla Direttiva comunitaria 138/2009/CE cosiddetta *Solvency II*, normativa oggetto del seguente lavoro di tesi, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016.

L'obiettivo del lavoro è quello di individuarne le principali novità, con particolare attenzione al secondo pilastro della Direttiva medesima, relativo al sistema di *governance* delle compagnie.

Vengono nello specifico evidenziati gli impatti del nuovo regime sul sistema dei controlli interni delle compagnie, nel garantire un allineamento alle logiche *risk-based* imposte da *Solvency II*, evidenziandone gli effetti da un punto di vista strategico organizzativo.

Particolare enfasi viene posta alle tematiche relative alla funzione attuariale, all'aspetto delle competenze e al *risk appetite framework*, nonché alla stretta interrelazione tra *risk management* e pianificazione strategica.

Nello specifico vengono analizzati i comportamenti da parte di alcuni operatori dello scenario assicurativo, nazionale ed estero, nonché il livello di *compliance* da parte delle compagnie medesime, in questa fase di allineamento a *Solvency II*.

¹ Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa – IAIS, 2002.

Il lavoro si sviluppa su 5 capitoli. In particolare nel capitolo 1 sono descritti i limiti e le caratteristiche della normativa vigente e le motivazioni che hanno indotto il *regulator* alla definizione del nuovo regime di vigilanza prudenziale. Viene inoltre descritto il contenuto della Direttiva seguendo l'approccio dei tre pilastri, evidenziandone gli impatti in termini di recepimento a livello nazionale, con particolare attenzione al Codice delle Assicurazioni Private e al Regolamento ISVAP n. 20/2008, nonché il ruolo fondamentale svolto dall'EIOPA.

Nel capitolo 2 sono invece descritte le principali novità introdotte da *Solvency* in materia di controlli interni, dando oltretutto rappresentazione delle funzioni di *compliance*, *internal audit* e *risk management*.

I capitoli 3, 4 e 5 danno invece rappresentazione di alcuni casi aziendali, con particolare attenzione ad alcuni aspetti chiave relativi al secondo pilastro della Direttiva.

In modo particolare nel capitolo 3 sono rappresentati, i principali orientamenti del mercato, nonché le scelte effettuate relativamente al posizionamento della funzione attuariale all'interno delle compagnie, con riferimento ad un campione d'indagine individuato, composto da 5 compagnie appartenenti allo scenario assicurativo nazionale ed estero.

Nei capitoli 4 e 5 sono invece rispettivamente analizzate le *policy* di *fit & proper* e di *risk appetite* con riferimento a due differenti campioni di indagine.

In entrambi i casi vengono individuati specifici *driver*, al fine di identificare differenze e analogie, nonché differenti livelli di *compliance* e di complessità, nelle scelte adottate dalle compagnie all'interno delle politiche tutt'ora in corso di calibrazione, al fine di essere operative in vista della prossima entrata in vigore di *Solvency II*.

CAPITOLO 1

IL NUOVO REGIME DI VIGILANZA PRUDENZIALE: DA SOLVENCY I A SOLVENCY II

1.1 Il margine di solvibilità: un *excursus* normativo

I contratti stipulati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (c.d. compagnie) con i propri clienti, contengono al loro interno una promessa implicita di solvibilità orientata nel lungo periodo, derivante dall' impegno assunto dall' assicuratore, nel far fronte al risarcimento, entro un determinato arco temporale, nel caso in cui venga a determinarsi l'evento temuto, oggetto appunto del contratto.

Condizioni di solvibilità soddisfacenti costituiscono per le compagnie, così come per gli altri intermediari finanziari, la premessa per la creazione e il mantenimento di una buona reputazione tali da rendere gli individui propensi a negoziare contratti finanziari.

Nel caso in cui si verificasse una crisi di fiducia, a causa di problemi di solvibilità, questo potrebbe in qualche modo tradursi in una sostanziale riduzione da parte del pubblico a stipulare contratti, con una conseguente flessione nei tassi di crescita e nei volumi operativi.

Di conseguenza, l'insorgere di una tale crisi potrebbe innescare una sorta di reazione a catena, producendo effetti sistemici ed estendendosi agli altri componenti del sistema.

Il concetto di solvibilità viene per questo correlato alla probabilità di fallimento. Può allora considerarsi solvibile quell' intermediario che riesce a mantenere bassa tale probabilità.²

Con particolare riguardo agli intermediari assicurativi, sono state individuate tre definizioni di solvibilità secondo tre differenti ipotesi: *winding up*, *run off* e *going concern*.

² E' stato dimostrato come risulti piuttosto complesso distinguere da un punto di vista pratico, tra una situazione di insolvenza ed una di illiquidità o di redditività dato che queste ultime possono derivare da crisi di solvibilità. La differenza sta nel carattere di transitorietà della crisi. A. Cappiello, *L'Impresa di Assicurazione*, FrancoAngeli, Pisa, 2012, Pag. 18

Nell' ipotesi di *winding up* si valuta la capacità di onorare gli impegni assunti ipotizzando la cessazione dell'attività nell' immediato futuro.

In quella di *run off* si ipotizza la capacità di onorare gli impegni mediante la liquidazione delle attività e bloccando la stipulazione di nuovi contratti.

Infine nell'ipotesi di *going concern* la solvibilità è valutata con riferimento all' azienda in normale funzionamento.

Si può affermare come la capacità di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, di difendere la propria solvibilità e di ridurre le proprie probabilità di fallimento, dipendano in gran parte dalla correttezza della gestione tecnica.

L'impatto economico-sociale dell'attività assicurativa, è di una entità tale, da far ritenere necessario un sistema pubblico di vigilanza prudenziale.

Sul piano sovranazionale l'Unione Europea è più volte intervenuta con disposizioni di uniformazione normativa progressiva.

L'origine del margine di solvibilità quale importante strumento di controllo della capacità dell'impresa assicuratrice, di far fronte ai propri impegni, può essere fatta risalire al Trattato di Roma del 1957.

Risalgono però ai primi anni '70 del secolo scorso, i primi esperimenti di regolazione del profilo di solvibilità³ e dell'introduzione del concetto di margine di solvibilità nelle imprese assicuratrici in ambito appunto europeo.

Trattasi della Direttiva 73/239/CE del Consiglio e della Direttiva 79/267/CE. La prima contiene disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita.

Diversamente la Direttiva 79/267/CE, contiene disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio per i rami vita.⁴

Il margine di solvibilità, viene definito nelle Direttive, come quella parte di patrimonio, libero da qualsiasi impegno prevedibile al netto degli elementi immateriali.

³ Capiello A., *Regolamentazione e Risk Management nelle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Pisa, 2008, Pag 13.

⁴ In Italia il margine di solvibilità è stato introdotto e disciplinato con la Legge 10 Giugno 1978, 295.

Costituisce per le compagnie uno strumento di vigilanza prudenziale e inerente la capacità delle medesime di far fronte ai propri impegni.

In particolar modo, il margine di solvibilità è destinato a far fronte al rischio generale della compagnia derivante dalle politiche di assunzione dei rischi assicurati⁵, assumendo un ruolo complementare rispetto ad altre misure di prevenzione, tra cui le riserve tecniche.⁶

Il margine di solvibilità, rappresenta nelle intenzioni del legislatore Comunitario, sia uno strumento di tutela degli assicurati, sia uno strumento atto a garantire la parità competitiva tra le imprese di assicurazione.

A queste Direttive seguirono poi quelle cosiddette di Seconda e Terza generazione. Queste ultime hanno lasciato sostanzialmente immutate le regole in materia di margine di solvibilità istituite con le Direttive 72/267 e 73/239.

Le Direttive di Terza generazione introducono invece la cosiddetta Autorizzazione unica per gli assicuratori, in linea con i principi comunitari dell'*home country control* e del mutuo riconoscimento.⁷

Si tratta delle Direttive 92/49/CE (Terza Direttiva Danni) e 92/96/CE (Terza Direttiva Vita), rispettivamente recepite nel nostro ordinamento tramite D.Lgs. n. 174 e 175 del 17/03/1995.

Le Direttive di cui sopra hanno lasciato sostanzialmente immutata la disciplina sul margine di solvibilità introdotta con le Direttive di Prima Generazione, ma è da questo momento in poi che si è imposto per il futuro un intento di armonizzazione delle disposizioni in materia.

Diversamente, le Direttive Comunitarie n. 12 e 13 del 2002, disciplinanti il regime di vigilanza, cosiddetto *Solvency I*, sul margine di solvibilità delle imprese di

⁵ Il margine di solvibilità mira a fronteggiare, in particolare, quei particolari rischi incombenti sulla gestione dell'impresa di assicurazione scaturenti dalla circostanza che la sinistrosità prevista non trovi conferma nella sinistrosità effettiva e, quindi che il volume di premi raccolti in base alla prima si riveli insufficiente a fronteggiare il costo totale dei sinistri che si sono effettivamente verificati. Lucianetti L.C., *Controllo, revisione e vigilanza sulle attività e sul bilancio delle imprese di assicurazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 16.

⁶ Anche le riserve tecniche sono chiamate a garantire condizioni di solvibilità aziendale, intesa come la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni in rapporto alla sinistrosità assunta a base della formazione dei premi. Capiello A., *L'Impresa di Assicurazione*, FrancoAngeli, Pisa, 2012, Pag. 192.

⁷ Capiello A., *Regolamentazione e Risk Management nelle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Pisa, 2008, Pag. 14.

assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall' assicurazione sulla vita, rafforzano il sistema di vigilanza prudenziale, con particolare attenzione al margine di solvibilità.

Tra le principali novità di *Solvency I*, si impone l'obbligo per le compagnie, di mantenere i requisiti di solvibilità non più esclusivamente nel momento della redazione del Bilancio, ma su base continuativa.

Il legislatore nazionale ha dato seguito a *Solvency I* con il D. Lgs. 3 Novembre 2003, n.307 e la relativa normativa regolamentare, confluiti nelle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e nel successivo Regolamento ISVAP⁸ n. 19 del 14 Marzo 2008.

Le norme relative al regime *Solvency I* hanno tra i principali obiettivi quello di definire assetti patrimoniali più solidi.

Tra le varie novità, *Solvency I* distingue tra margine di solvibilità disponibile e margine di solvibilità richiesto.

La normativa richiede infatti alle compagnie di detenere costantemente una parte di patrimonio dell'impresa libero da qualsiasi impegno prevedibile e al netto degli elementi immateriali, definito come margine di solvibilità richiesto.

Allo stesso modo le compagnie devono detenere costantemente un patrimonio netto di un certo ammontare minimo, definito come margine di solvibilità disponibile.⁹

Inoltre le compagnie devono calcolare il margine di solvibilità richiesto in rapporto all' ammontare annuo dei premi o contributi e all' onere medio dei sinistri per alcuni rami con profilo di rischio più volatile.

Il Regolamento ISVAP N.19/2008, ha oltretutto individuato tre categorie di attivi per la copertura del margine di solvibilità disponibile.

ISVAP ha in questo senso operato una distinzione tra: elementi patrimoniali che presentano il livello massimo di sicurezza e possono essere utilizzati liberamente

⁸ L'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private (c.d.ISVAP), istituito con legge nel 1982, è stato sostituito dal primo gennaio 2012, in tutte le competenze, poteri e funzioni dall'IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI.

⁹ Soluzioni differenti tra i due rami – danni e vita - sono state elaborate con riferimento sia alla rappresentazione del margine, sia alle modalità di calcolo del fabbisogno. Regolamento 19 del 14 Marzo 2008.

dall' impresa; elementi ammissibili con alcune restrizioni; elementi utilizzabili solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

Rientrano nella prima categoria: il capitale sociale versato; le riserve legali e le riserve statuarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Sono invece definiti come elementi ammissibili con alcune restrizioni: le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati; i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari.¹⁰

Infine sono elementi utilizzabili solo previa autorizzazione dell'ISVAP: le plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, derivanti dalla valutazione degli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50%.

1.1.1 I limiti del regime *Solvency I*

Il regime *Solvency I* ha rappresentato solo un primo *step* verso la determinazione di assetti patrimoniali più solidi.

Risulta infatti pervaso da alcune carenze e limitazioni emerse nel corso degli anni e che lo hanno reso solo in parte soddisfacente.

In particolare, *Solvency I* non considera, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali i singoli profili di rischio delle compagnie, ma provvede per lo più ad una valutazione globale del livello di patrimonializzazione complessivo e necessario ad assicurare un equilibrio globale alla gestione assicurativa.

¹⁰ Cfr. l'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 19/2008.

Il calcolo del margine di solvibilità, secondo il regime *Solvency I*, non prende infatti in considerazione il profilo qualitativo del portafoglio assicurato o degli impieghi utilizzati dalla compagnia a sua copertura.¹¹

Inoltre *Solvency I* mostra un'esclusiva attenzione verso quegli aspetti di natura tecnica, senza alcun riferimento invece alla composizione del portafoglio investimenti e dei rischi a questi correlati.

Questo potrebbe determinare nella gestione delle compagnie un possibile disallineamento della gestione attivo/passivo.

Ad esempio potrebbe verificarsi una situazione tale che: due compagnie pur presentando uno stesso profilo di rischio nel passivo, in realtà si caratterizzino per una composizione negli impieghi con livelli di rischiosità differenti, anche se in realtà le due imprese si troverebbero poi a detenere i medesimi requisiti minimi di capitale.¹²

La configurazione poi del margine di solvibilità secondo *Solvency I*, considera esclusivamente quelle situazioni d'impresa in condizioni di normale funzionamento, senza tener conto delle altre fasi in cui le stesse potrebbero impattare e che potrebbero richiedere dotazioni patrimoniali di garanzia differenti.¹³

Oltretutto per quanto concerne la diversificazione e i benefici dalla stessa derivanti, questa viene in realtà solo minimamente considerata ed i requisiti di capitale, considerano solo in parte i benefici derivanti dalla riassicurazione o da altre forme di mitigazione del rischio.

¹¹Ai fini della valutazione del livello minimo del margine di solvibilità nel Ramo Danni non viene valutata la composizione del portafoglio passivo, anche se alcuni rami in realtà presentano un livello di sovrasinistralità superiore rispetto ad altri e richiederebbero quindi un livello di patrimonializzazione maggiore. Cfr. A. Cappiello, *L'Impresa di Assicurazione*, FrancoAngeli, Pisa, 2012, Pag. 217.

¹² Molti rischi di natura tecnica sono oltretutto ignorati, o quando considerati, nel margine del calcolo di solvibilità minimo vengono solo parzialmente considerati (lo stesso rischio d'investimento non è compreso nel calcolo dei margini di solvibilità). Cfr. A. Cappiello, *L'Impresa di Assicurazione*, FrancoAngeli, Pisa, 2012, Pag. 217.

¹³ "...E'noto che nella fasi di forte sviluppo le imprese di assicurazione vita mostrano dei risultati negativi a motivo dei notevoli costi che vanno sostenuti...Alla luce di queste considerazioni emerge la necessità di una valutazione del margine di solvibilità dell'impresa differente da quella effettuabile in base ai coefficienti previsti dal Decreto, allorquando la situazione dell'impresa si allontani da quella a regime." Cfr. SELLERI L., *Il Bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione*, Etas, Milano, 1998, pag. 292.

Se si volesse esprimere un giudizio su *Solvency I*, si potrebbe a questo punto affermare che lo stesso ricostruisca in maniera piuttosto sommaria lo *standard* minimo di patrimonializzazione, senza un'attenta valutazione del profilo di rischio effettivamente detenuto dall'impresa oggetto di valutazione.

Le evidenze empiriche hanno oltretutto dimostrato come molto spesso a determinare un deterioramento nell'andamento della gestione dell'impresa assicurativa, non debba essere necessariamente ed in via esclusiva una carenza di natura patrimoniale o piuttosto un'adempienza ad obblighi quali quelli riguardanti le riserve tecniche.

Molto spesso ad incidere sull'andamento sfavorevole dell'impresa potrebbero essere delle scelte imprudenti in tema di investimenti, politiche tariffarie inadeguate, cui si è accompagnata una crescita eccessiva ed un *management* di cattiva qualità.

In considerazione dunque dei limiti appena elencati e con l'obiettivo di promuovere una profonda revisione nelle regole di vigilanza prudenziale del settore assicurativo, appare più che giustificata l'intenzione da parte degli organi comunitari, di impegnarsi in una revisione di tutti quei fattori che influiscono sulle condizioni di solvibilità dell'impresa.

Il nuovo regime di vigilanza prudenziale vuole indirizzare le compagnie verso una più corretta valutazione del proprio profilo di rischiosità, nel cui ambito, il margine di solvibilità rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.

Il sistema dei controlli interni delle compagnie deve essere inoltre potenziato, inserendolo in un sistema di *corporate governance* sempre coerente con i principi di sana e prudente gestione.

La riforma in questione è nota come *Solvency II* e ha tra i suoi principali fini quello di delineare un sistema di vigilanza prudenziale che sia più funzionale ai rischi effettivamente incidenti sull'attività delle singole compagnie, nella prospettiva di una perfezionata valutazione e gestione dei rischi da parte dell'impresa assicuratrice.

1.2 Il progetto *Solvency II* e la Direttiva secondo l'approccio *Lamfalussy*

Nel 2001 la Commissione Europea ha avviato il progetto *Solvency II* promuovendo una profonda innovazione in materia di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore convergenza normativa a livello comunitario che consenta un *level playing field* per tutti gli attori del mercato così da accrescere, da un lato la competitività dei mercati assicurativi e dall'altro garantire una maggiore tutela dei contraenti.

Oltretutto *Solvency II* intende predisporre un sistema di regole idoneo, rispetto alla vigente normativa, in grado di rappresentare il profilo di rischiosità dell'impresa assicurativa, nonché di indirizzarla ad una adeguata gestione dei rischi in un'ottica attuale e prospettica.

Solvency II adotta infatti un approccio *risk-oriented*, secondo cui le compagnie devono tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte.

In modo particolare le compagnie devono tenere conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio *total balance sheet*), provvedendo ad una gestione dei rischi in maniera efficace ed efficiente.

E' ben evidente quindi il ruolo di tutto rilievo svolto dal sistema di *governance* delle compagnie ed in particolare dalla qualità del *risk management*.

Si evidenzia infatti che *Solvency II* mira ad introdurre nuove regole prudenziali poste a presidio della stabilità delle imprese di assicurazione, prestando particolare attenzione ai requisiti patrimoniali, nonché al sistema di *governance* delle compagnie medesime.

L'enfasi quindi non è solo su aspetti di natura quantitativa, concernenti quei requisiti di natura finanziaria quali i requisiti di capitale, le regole sugli investimenti e le riserve tecniche. Il *focus* è anche su quegli aspetti maggiormente qualitativi afferenti la gestione dell'impresa di assicurazione quali: capacità del *management*, processi di controllo interno e di monitoraggio del rischio.

Nel *Framework for Consultation on Solvency II* della Commissione Europea è ben espressa e sintetizzata l'ispirazione dell'intero progetto per cui "*The Solvency system*

should be designed in such a way that it encourages and gives an incentive to the supervised institutions to measure and properly manage their risks”.

Il nuovo regime di solvibilità integra e razionalizza 13 Direttive (vita, danni, gruppi assicurativi, riassicurazione) ad esclusione di quelle in materia di r.c. auto, conti annuali e fondi pensione, e adotta per la prima volta una procedura sistematica di elaborazione, adozione e attuazione della Direttiva.

Trattasi della procedura *Lamfalussy* così come rappresentato in figura 1.1. E' una procedura a quattro livelli utilizzata a livello comunitario per l'approvazione della legislazione in materia di valori mobiliari, banche e assicurazioni. Ognuno dei quattro livelli rappresenta una differente tappa del processo di regolamentazione.



Figura 1.1: *Lamfalussy Process* prima della Direttiva Omnibus II

Fonte: ANIA

Nel primo livello c'è l'attività legislativa in senso stretto. Si colloca su questo livello la Direttiva emanata sulla base dell'usuale processo di co-decisione europea, basato sulla negoziazione della Direttiva nel Consiglio Europeo e nel Parlamento Europeo. Al livello due invece è prevista l'emanazione delle cosiddette *implementing measures*, che danno il vero contenuto alla normativa. In questa fase la Commissione pone in essere le disposizioni di attuazione degli atti di cui al primo livello. Si evidenzia però che dopo la proposta di Direttiva *Omnibus II* il livello due relativo alle *Implementing Measures* risulta in parte modificato.

La direttiva *Omnibus II* completa la Direttiva *Solvency II* e perfeziona il nuovo quadro di regolamentazione delle assicurazioni e della vigilanza nell'Unione Europea.

Le nuove norme, concettualmente basate sulla direttiva *Omnibus I* (che era intervenuta sui requisiti di capitale per gli istituti bancari), riconoscono poteri di controllo rafforzati all'EIOPA (l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali-in precedenza CEIOPS) e definiscono i livelli delle riserve che le compagnie di assicurazione devono possedere per la copertura adeguata dei rischi a lungo termine (riferiti, ad esempio, alle polizze vita e ai fondi pensione).

Omnibus II rifacendosi al trattato di Lisbona, distingue le *implementing measures* in "Delegated Acts" (DA) e "Implementing Acts" (IA), modificando di conseguenza il processo *Lamfalussy* come rappresentato in figura 1.2.




Figura 1.2: NewProcess after OmnibusII Directive

Fonte: ANIA

Sia i DA che gli IA, pubblicati in bozza dalla Commissione Europea e successivamente approvati dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, dovrebbero essere alla base dei "Binding Technical Standards" (BTS), che si configurerebbero, quindi, come misure intermedie tra secondo e terzo livello. I BTS dovrebbero riguardare aspetti esclusivamente di tipo tecnico suddividendosi, a loro volta, in "Regulatory Technical Standards" (RTS) e "Implementing Technical Standards" (ITS).

I RTS e gli ITS sono redatti dall'EIOPA in attuazione delle disposizioni previste, rispettivamente, nei DA e negli IA. Per i RTS è prevista l'approvazione finale del

Parlamento e del Consiglio Europeo, mentre per gli ITS è sufficiente quella della Commissione Europea.

Il livello due rispetto al livello uno, prevede una procedura decisionale molto più veloce e basata sull'utilizzo dei Comitati.

In particolare tra i comitati il *Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors* (CEIOPS), sostituito a partire dal primo gennaio 2011 dall'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA). Nel livello due si collocano dunque disposizioni attuative della disciplina *Solvency II* senza necessità di esplicito recepimento a livello nazionale

Il terzo livello prevede invece l'emanazione di *standard, best practice*, linee guida e raccomandazioni da parte dell'EIOPA. In questo caso gli *standard* emessi non hanno carattere vincolante da un punto di vista legale, però tutte le autorità di vigilanza si impegnano ad applicarli.

Il livello tre consiste infatti in un coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza per assicurare una trasposizione coerente delle nuove regole, all'interno del quale si collocano le linee guida EIOPA, soggette ad una procedura di *comply or explain* da parte delle autorità di vigilanza nazionali.

Il livello quattro, riguarda infine la verifica e il controllo da parte della Commissione e della Corte di Giustizia Europea della corretta implementazione delle norme e degli orientamenti adottati nei tre livelli precedenti.

Tra gli obiettivi di questo modello sicuramente quello di una maggiore flessibilità, grazie alle regole di livello due e tre che consentono di calibrare meglio le regole sulla base del disposto normativo interno di ciascuno stato membro, nonché un maggiore livello di armonizzazione a livello europeo.

Gli effetti a livello di armonizzazione sono però differenti a seconda del livello dove le regole sono allocate (livello 1, livello 2, livello 3). Ad esempio si può raggiungere un maggior livello di armonizzazione e minore riconoscimento delle diversità nazionali, se la maggior parte delle regole rientrano nei livelli uno e due e sono quindi incluse nella normativa legale europea. Diversamente, quanto maggiore è

l'inclusione delle regole di livello tre, tanto maggiore sarà la discrezionalità di applicazione delle regole europee da parte delle autorità nazionali.¹⁴

1.3 La Direttiva *Solvency II*: la struttura a tre pilastri

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 dicembre 2009 è stata pubblicata la Direttiva 2009/138/CE (c.d. *Solvency II* o Direttiva) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, con la quale si introduce il nuovo regime di vigilanza prudenziale delle compagnie.

Solvency II semplifica inoltre l'attuale quadro normativo europeo, abrogando le Direttive di prima, seconda e terza generazione.

Il regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*, la cui data di applicazione decorre a partire dal primo gennaio 2016, si articola su tre pilastri, in analogia con quanto previsto da Basilea 2 per il settore bancario.

Il primo pilastro concerne i requisiti quantitativi di vigilanza prudenziale; il secondo è incentrato invece sui requisiti di tipo qualitativo e sull'attività di vigilanza; il terzo guarda invece al problema dell'informativa e della *disclosure* al mercato.

Si evidenzia inoltre come il nuovo sistema di solvibilità, contempla per tutti e tre i pilastri, l'applicazione del principio di proporzionalità, volto ad assicurare che la legislazione non risulti eccessivamente onerosa per quelle compagnie di media-piccola dimensione.

1.3.1 *Pillar 1*: i requisiti di capitale e misurazione del rischio

Gli articoli da 75 a 135 della Direttiva *Solvency II* contengono le disposizioni relative al primo pilastro, in relazione a: criteri di valutazione delle attività e passività; determinazione dei fondi propri e criteri per la loro ammissibilità ai fini della copertura dei requisiti patrimoniali; calcolo del *Solvency Capital Requirement (SCR)*

¹⁴ Radaelli G., *Solvency II-Innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione*, Franco Angeli 2006, pag. 15.

e del *Minimum Capital Requirement* (MCR); investimenti a copertura delle riserve tecniche; calcolo dei requisiti patrimoniali per i gruppi d'impresa.

Sul fronte della valutazione delle attività e delle passività il principio è quello della valutazione economica, coerente con i valori espressi direttamente o indirettamente dal mercato.

Tali valutazioni dovrebbero essere effettuate in conformità con i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea IAS/IFRS. Pertanto tali principi previsti dagli IAS/IFRS sono considerati adeguati, salvo diversa indicazione e dovrebbero quindi essere applicati nel Bilancio di *Solvency II*.

Per quanto concerne invece i fondi propri e la loro ammissibilità per la copertura dei requisiti patrimoniali, la Direttiva prevede un'articolazione degli stessi su tre livelli sulla base di alcune caratteristiche fondamentali.

Le caratteristiche considerate ai fini della classificazione dei fondi propri, riguardano i seguenti aspetti: il grado di subordinazione rispetto ai diritti degli assicurati, la capacità di assorbire le perdite in caso di liquidazione dell'impresa, la durata, l'assenza di costi e di obblighi di rimborso.¹⁵

Aspetto fondamentale del primo pilastro è, però, la previsione di due livelli per i requisiti di capitale, calcolati anch'essi valutando attività e passività ai valori di mercato. Trattasi del *Solvency Capital Requirement* e del *Minimum Capital Requirement*.

Il *Solvency Capital Requirement*, detto anche *target capital* è la prima soglia di attenzione per quanto riguarda il livello di solvibilità della compagnia.

L'SCR è il principale requisito patrimoniale previsto dal nuovo regime: esso corrisponde al *Value at Risk* (VAR) dei fondi propri dell'impresa con riferimento a un livello di confidenza del 99,5 % e ad un orizzonte temporale di un anno.

Il *Solvency capital Requirement* deve coprire le perdite inattese e deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui l'impresa è esposta.

In particolare l'articolo 101 della Direttiva *Solvency II*, fornisce oltretutto una descrizione delle componenti del requisito patrimoniale di solvibilità (*risk modules*).

¹⁵ Hajek S., *Solvency 2-Strumenti per il risk management delle aziende assicurative*, Egea, 2011, pag. 9.

Nel dettaglio, l'articolo in questione stabilisce che il SCR deve coprire quanto meno i seguenti rischi: il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; il rischio di mercato; il rischio di credito; il rischio operativo.

Per quanto concerne il *Solvency Capital Requirement*, l'impresa deve stimarlo utilizzando il metodo più appropriato. La Direttiva stabilisce infatti che le compagnie possono calcolare l'SCR attraverso l'utilizzo della formula *standard*, oppure attraverso un modello interno completo o parziale, il cui utilizzo è però subordinato all'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Le compagnie devono oltretutto provvedere al calcolo del SCR almeno una volta l'anno, comunicandone il risultato all'autorità di vigilanza nazionale.

Il *Minimum Capital Requirement* è invece una misura derivata dal SCR. Il MCR rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale il livello dei fondi propri è ritenuto inaccettabile.

La Direttiva prevede che il MCR sia calcolato in modo verificabile, chiaro e semplice e che sia sempre calibrato al *Value at Risk* dei fondi propri dell'impresa con riferimento ad un arco temporale annuale.

Sugli investimenti delle compagnie, *Solvency II*, recepisce il *Prudent Person Principle*, il quale stabilisce il rispetto di principi generali quali sicurezza, liquidità, redditività, diversificazione del portafoglio e senza l'imposizione, salvo casi eccezionali e con effetto provvisorio, di precisi limiti quantitativi agli attivi detenuti.¹⁶

Così come stabilito inoltre nell'articolo 132 della Direttiva, le imprese di assicurazione e riassicurazione, investono soltanto in attività e strumenti dei quali possono monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi.

La *standard formula* per il calcolo del *Solvency Capital Requirement* può definirsi come un *set* di formule *factor-based* o basate su *stress-test*, che le compagnie devono applicare alle proprie attività e passività per i vari rischi considerati.

La mappatura dei rischi utilizzata dalle compagnie, è quella proposta da EIOPA nel *Quantitative Impact Study 5* (c.d. QIS5).

¹⁶ Hajek S., *Solvency 2-Strumenti per il risk management delle aziende assicurative*, Egea, 2011, pag. 11.

Come rappresentato in figura 1.3, i rischi vengono definiti attraverso uno schema gerarchico modulare.




Figura 1.3: Matrice di correlazione dei rischi
Fonte: ANIA

Il *Solvency Capital Requirement*, calcolato in base alla formula *standard* è pari alla somma dei seguenti elementi:

$$SCR = SCR_{base} + Adj\ FDB + SCR_{Op}$$

dove:

- SCR_{base} rappresenta il *Basic Solvency Capital Requirement*;
- $Adj\ FDB$ rappresenta l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;
- SCR_{Op} è invece il requisito di capitale relativo al rischio operativo.

In particolare il calcolo del requisito patrimoniale di base viene stimato attraverso un approccio di tipo modulare attraverso tre *step* operativi: determinazione del requisito di capitale per ogni sub-modulo in cui sono suddivisi i sei rischi principali; aggregazione per ciascun modulo rischio, dei requisiti di capitale relativi ai sub-moduli tramite coefficienti di correlazione; aggregazione dei requisiti di capitale relativi ai sei rischi principali tramite coefficienti di correlazione.

Si evidenzia oltretutto che la determinazione del requisito di capitale per ciascun sub-modulo in cui sono divisi i sei rischi principali, avviene a seconda del tipo di rischio considerato con: *Scenario Testing Approach* o *Factor Based Formula*.

Nello *Scenario Testing Approach*, il requisito di capitale per ogni rischio individuale viene determinato come differenza tra il capitale netto (detto anche NAV *Net Asset Value*) stimato considerando lo scenario *best estimate* e il NAV stimato, considerando lo scenario stressato che rappresenta il 99,5-esimo percentile della distribuzione di probabilità del rischio.

Mentre nel *Factor Based Approach* il requisito di capitale per ogni rischio individuale viene determinato in funzione di grandezze atte a rappresentare l'esposizione al rischio d'impresa.

$$SCR = f(G1, G2, G3, \dots, Gn)$$

Dopo aver determinato il requisito di capitale per ogni sub-modulo, la compagnia provvede ad aggregare prima ciascun sub-modulo per ogni modulo rischio tramite dei coefficienti di correlazione e infine aggrega i requisiti di capitale relativi ai sei rischi principali sempre tramite degli idonei coefficienti di correlazione.

Il *basic SCR* è dato dalla formula:

$$Basic\ SCR = \sqrt{(\sum Corr\ ij * SCRi * SCRj)} + SCR\ intangibile$$

Dove:

- SCR intangibile è il requisito di capitale relativo al rischio connesso con gli attivi immateriali;
- SCR_i è il requisito di Capitale relativo al rischio i-esimo (*Market, Default, Life, Health, Non Life*);
- Corr_{ij} è il coefficiente di correlazione lineare tra il requisito di capitale relativo al rischio i-esimo e il requisito di capitale relativo al rischio j-esimo.

1.3.1.2 La stima del *Solvency Capital Requirement*: il modello interno completo o parziale

Le compagnie, come già affermato, possono scegliere di utilizzare un modello interno completo o parziale per il calcolo del *Solvency Capital Requirement*, che deve essere sempre approvato da parte dell'autorità di vigilanza.

Le compagnie scelgono di adottare un modello interno completo o parziale, quanto più il profilo di rischio della singola impresa non risulta essere coerente con le assunzioni poste alla base di quest'ultimo secondo la *standard formula*.

Ovviamente, le compagnie hanno interesse ad adottare modelli interni nel momento in cui il proprio profilo di rischio conduce alla valorizzazione di un requisito patrimoniale inferiore rispetto al risultato della *formula standard*.¹⁷

Un modello interno può definirsi come "A risk management system developed by an insurer to analyse the overall risk position, to quantify risks and to determine the economic capital required to meet those risks".¹⁸

La compagnia che sceglie di utilizzare un modello interno può con certezza: migliorare la *risk sensivity* del SCR allo specifico profilo di rischio della compagnia medesima; allineare il requisito di capitale all'*Economic Capital*; stimolare l'innovazione nelle metodologie del *risk management* ottenendo un aumento della competitività attraverso una migliore gestione del rischio e di conseguenza una riduzione del *cost of capital*.

Si evidenzia oltretutto che in un'indagine effettuata in ambito *Solvency II* nel novembre 2014, sono stati individuati 175 modelli interni nella fase di procedura preliminare per i modelli interni (c.d. *pre-application*)¹⁹, anche se questi numeri potranno essere con molta certezza ridotti.

¹⁷ Capiello A., *Regolamentazione e Risk Management nelle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Milano, pag. 34.

¹⁸ Solvency II Glossary-CEA/ Groupe Consultatif.

¹⁹ Il CEIOPS ha definito la fase di pre-application del modello interno "a period of engagement with Supervisory Authorities prior to the submission of their formal application, to enable them to develop and refine their internal model practices in preparation for meeting Solvency II requirements." Si tratta di un processo, volontario e non vincolante per una successiva application, per valutare la capacità della Compagnia di predisporre un'application per un modello interno.

Si pone oltretutto in evidenza che la pre-application non sostituisce la fase di valutazione del modello interno, effettuata invece durante l'application da parte dell'autorità di vigilanza.

1.3.2 Pillar 2: governance e gestione del rischio

Le disposizioni relative al secondo pilastro sono contenute negli articoli da 27 a 49 della Direttiva.

Queste riguardano: il sistema di *governance*, il *risk management*, il sistema dei controlli interni, nonché la disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri della vigilanza.

Il *pillar 2* riguarda maggiormente quei requisiti di tipo qualitativo di cui le compagnie devono dotarsi al fine di garantire una gestione sana e prudente dell'attività.

Solvency II si prefigge infatti di traguardare insieme sia quei requisiti patrimoniali di tipo quantitativo, così come quegli elementi qualitativi afferenti la gestione aziendale.

La regola quantitativa non è infatti sufficiente ad individuare e definire tutti i rischi ai quali le compagnie sono esposte.

Se infatti il primo pilastro detta le regole quantitative relative agli investimenti e alle riserve tecniche, quantifica l'ammontare del patrimonio necessario a far fronte ai rischi attuali e prospettici cui l'impresa deve far fronte, il secondo pilastro provvede ad una valutazione qualitativa di quei rischi che non possono essere quantificati nel primo pilastro.²⁰

Inoltre poiché l'elemento caratterizzante *Solvency II* è proprio l'approccio *risk-based*, risulta indispensabile nonché fondamentale, l'implementazione di un efficace sistema di controllo interno ed in particolare della funzione *risk management*.

Tra gli obiettivi centrali di *Solvency II* vi è infatti proprio quello di istituire un sistema di solvibilità che tenga conto in modo migliore, rispetto al sistema attuale, dei rischi

Gli orientamenti EIOPA sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni mirano a fornire indicazioni in merito agli elementi che le autorità nazionali competenti e un'impresa di assicurazione o di riassicurazione impegnata in tale procedura preliminare dovrebbero prendere in considerazione affinché le autorità nazionali competenti possano valutare il grado di preparazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in vista della presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo, a norma della direttiva solvibilità II, di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

²⁰ Capiello A., *Regolamentazione e Risk Management nelle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Milano, pag. 50.

effettivamente assunti dalle singole imprese, promuovendo all'interno delle compagnie una cultura del rischio e del controllo interno.

In considerazione di quello che è il contenuto del secondo pilastro, le compagnie devono predisporre degli interventi per ciascun ambito impattato dai requisiti normativi ed in particolare: la *governance*, la gestione dei rischi, il sistema dei controlli interni nonché l'impianto organizzativo delle stesse.

Relativamente al sistema di *governance* le compagnie devono predisporre un modello proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell'impresa, in grado di consentire una gestione sana e prudente dell'attività di *business*.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, si colloca il processo di *own risk Solvency assessment* (c.d. ORSA), così come richiesto dall'articolo 45 della Direttiva *Solvency II*. L'articolo chiede alle imprese di assicurazione e riassicurazione, nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, di procedere alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

La principale novità nell'ambito del processo di valutazione dei rischi riguarda l'inclusione nel processo di valutazione dei rischi di una valutazione del rischio e della solvibilità anche prospettica (c.d. FLOAR-*Forward Looking Assessment of Own Risks*) secondo i principi ORSA.

Inoltre sotto il profilo dei poteri e degli strumenti dell'autorità di vigilanza, nel secondo pilastro viene riconosciuto il potere dei *supervisor* di imporre alle imprese requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli determinati con formula *standard* o con modello interno (*capital add-ons*).

Questa possibilità si verifica solo per quei casi espressamente definiti nell'articolo 37 della Direttiva *Solvency II*. Nello specifico come descritto nell'articolo in questione, le autorità di vigilanza possono richiedere alle compagnie una maggiorazione del capitale nel momento in cui le prime giungono alla conclusione che il profilo di rischio delle imprese di assicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità, con formula *standard* o con modello interno.

Le principali novità relative al secondo pilastro, con particolare attenzione al sistema dei controlli interni e in particolare al *risk management* vengono meglio analizzate nel capitolo 2.

1.3.3 Pillar 3: trasparenza e *disclosure*

Il terzo pilastro della Direttiva *Solvency II* relativo all'informativa ai fini di vigilanza e alla *disclosure* al mercato, è contenuto negli articoli 35 e da 50 a 55 della Direttiva medesima.

In *Solvency II* le informazioni da fornire assumono un'importanza maggiore rispetto al passato.

Il *regulator* ha operato inoltre una distinzione tra *Solvency and Financial Condition Report* (c.d. SFCR) e *Report to Supervisors* (c.d. RTS).

L'SFCR disciplinato dall'articolo 51 della Direttiva, è un *report* pubblico attraverso il quale le compagnie comunicano al pubblico, comprese le autorità di vigilanza tutte le informazioni, in modo da consentire l'analisi della loro solvibilità e della loro condizione finanziaria.

Nello specifico l'SFCR contiene un *overview* della compagnia sui principali aspetti relativi al *business* e alla *performance*, con particolare riguardo alle informazioni relative all'ambiente competitivo, alla struttura societaria, nonché gli obiettivi e le strategie.

Inoltre sono contenute al suo interno anche quelle informazioni relative al sistema di *governance*, nonché una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della compagnia rispetto al proprio profilo di rischio.

L'SFCR contiene anche quelle informazioni relative al *risk* e al *capital management*. Con riferimento a tale aspetto la compagnia descrive i processi e le strategie utilizzate per identificare, misurare, mitigare e controllare i rischi.

L'RTS disciplinato invece dall'articolo 35 della Direttiva, è il *report* con cui le compagnie informano regolarmente l'autorità di vigilanza ed è parte fondamentale del dialogo continuo tra compagnie e autorità di vigilanza medesime.

Nello specifico l'RTS deve contenere tutte le informazioni adeguate e necessarie all'autorità di vigilanza per valutare: l'organizzazione e il sistema di *governance* adottato dalle compagnie, il *business*, i principi di valutazione adottati, i rischi potenziali e i relativi sistemi di *risk management*, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione dello stesso.

In modo particolare tutte le informazioni contenute nel RTS devono permettere all'autorità di vigilanza di adottare le opportune decisioni derivanti dall'esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

1.4 Il ruolo dell'EIOPA

L'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (c.d. EIOPA)²¹ è un'Autorità europea di vigilanza indipendente con sede a Francoforte.

L'EIOPA agisce nell'ambito di applicazione di diverse direttive concernenti le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali e professionali e gli intermediari assicurativi, nonché nell'ambito di tematiche connesse non direttamente disciplinate da tali direttive.

E' dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa e finanziaria e risponde al Parlamento Europeo e al Consiglio dell'Unione Europea²².

Tra i poteri di regolamentazione nei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali figurano: lo sviluppo di norme tecniche, l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e la formulazione di pareri nel settore di competenza dell'EIOPA.

In particolare in ambito *Solvency II*, EIOPA ha emanato degli orientamenti rivolti alle autorità nazionali competenti in merito ai comportamenti da adottare nella fase preparatoria dell'attuazione della Direttiva 2009/138/CE.

IL 27 marzo 2013 EIOPA ha dato il via alla pubblica consultazione delle linee guida preliminari all'entrata in vigore di *Solvency II* con l'obiettivo di supportare le

²¹L'autorità ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2011 il Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).

²² www.eiopa.europa.eu.

autorità di vigilanza nazionali e le imprese di assicurazione nella fase di introduzione anticipata al nuovo regime *Solvency II*.

L'applicazione delle linee guida EIOPA a livello nazionale, è soggetta inoltre ad una procedura di *comply or explain*.

La procedura *comply or explain* prevede l'obbligo da parte delle autorità nazionali competenti di comunicare ad EIOPA la decisione di conformarsi alle disposizioni oppure, in caso contrario, di giustificare la scelta di non essere conformi.

Le autorità di vigilanza hanno a disposizione 60 giorni per confermare la propria *compliance* oppure l'intenzione di non aderire in tutto o in parte. In quest'ultimo caso, EIOPA pubblicherà la decisione negativa espressa dalle singole autorità di vigilanza e avrà anche facoltà di rendere pubbliche, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, le ragioni sottostanti alla *non – compliance*.

Si evidenzia inoltre che le linee guida EIOPA assumono natura vincolante per gli ordinamenti nazionali, solo nel momento in cui le autorità nazionali competenti decidono di accogliere tali disposizioni, attraverso la procedura di *comply or explain*, all'interno del proprio ordinamento nazionale.

EIOPA stabilisce inoltre che le linee guida devono essere sempre applicate in modo proporzionale con particolare riguardo alla realtà delle piccole e medie imprese assicuratrici.

Nello specifico gli orientamenti della fase preparatoria riguardano: il sistema di *governance*, la valutazione prospettica dei rischi dell'impresa (basata sui principi dell'*own risk and solvency assessment-ORSA*), l'informativa alla vigilanza, la *pre-application* dei modelli interni.

Tutti gli orientamenti EIOPA della fase preparatoria sono stati sottoposti ad una procedura di pubblica consultazione, dove un importante contributo è stato oltretutto fornito dall'*Insurance and Reinsurance Stakeholder Groups* (c.d. IRSG).

Agli orientamenti preparatori EIOPA fanno seguito le linee guida finali, che dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali, entro il primo gennaio 2016, data di entrata in vigore della Direttiva *Solvency II*.

1.5 Il recepimento della normativa a livello nazionale

A livello di ordinamento nazionale, recepire la Direttiva 2009/138 CE, significa adeguare il testo del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP), attualmente in vigore, alle previsioni europee sulla solvibilità delle imprese assicurative.

Il 10 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di Decreto legislativo, recante attuazione della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, contenente modifiche alle norme su assicurazione vita, auto, danni e riassicurazione.

Il 25 giugno è stato inoltre pubblicato il nuovo Codice delle Assicurazioni Private coordinato con le modifiche apportate dal decreto legislativo "Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione".

Il nuovo CAP dovrà essere applicato dalle compagnie a partire dal 1° gennaio 2016.

Le principali aree di intervento della normativa, nonché innovazioni recepite dal CAP hanno riguardato: il sistema di *governance*, la funzione attuariale, le riserve tecniche, gli investimenti, i fondi propri, i requisiti patrimoniali, l'informativa ad IVASS.

In particolare per il sistema di *governance* viene modificato l'articolo 30 in materia di: responsabilità degli organi sociali, sistema di gestione dei rischi e valutazione interna dei rischi, sistema di controllo interno e funzioni di controllo che disciplinano il sistema di *governance* ed esternalizzazioni.

Inoltre viene introdotta la valutazione delle attività e delle passività al valore di mercato secondo i principi IAS/IFRS.

Si introduce oltretutto la funzione attuariale, quale nuova quarta funzione chiave del sistema di *governance* alla quale è affidato un ruolo centrale nella valutazione delle riserve tecniche, nonché un'importante ruolo di supporto alla funzione di *risk management*.

Relativamente all'aspetto delle riserve tecniche e alla valutazione delle stesse i principi e le metodologie tecnico-attuariali, vengono armonizzati in tutta l'Unione Europea. Oltretutto il valore delle riserve deve corrispondere all'importo che un'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue

obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa. Il valore delle riserve tecniche deve infatti essere pari alla somma della migliore stima e del margine di rischio.²³

Per le norme in materia di investimenti si introduce nel CAP uno specifico Capo, il Capo II-bis. In particolare gli investimenti sono soggetti al principio della persona prudente, così come disposto nell'articolo 37-ter del CAP.

Gli articoli concernenti i fondi propri per coprire i requisiti patrimoniali, sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In vista del recepimento della Direttiva *Solvency II* si introducono oltretutto più categorie di fondi propri, distinguendo tra fondi propri base e accessori²⁴.

Si aggiungono inoltre articoli finalizzati a disciplinare il calcolo dei requisiti patrimoniali: il *Solvency Capital Requirement* e il *Minimum Capital Requirement*.

In particolare sono state introdotte delle specifiche sezioni relative al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard ed il modello interno.

Infine si introducono norme e principi normativi atti a disciplinare i requisiti dell'informativa ad IVASS e in particolare il processo di controllo prudenziale dell'IVASS sulle condizioni di esercizio delle imprese. Nel caso specifico si introducono gli obblighi di pubblicazione da parte delle compagnie di una relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

²³ La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità. Mentre il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e riassicurazione. Cfr. articolo 77 della Direttiva 2009/138/CE.

²⁴ I fondi propri accessori devono essere autorizzati da IVASS.

CAPITOLO 2

PILLAR 2: SISTEMA DI GOVERNANCE

L'articolo 41 della Direttiva, predispone che tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione devono dotarsi di un sistema efficace di *governance*²⁵ che consenta una gestione sana e prudente dell'attività.

Tale sistema deve comprendere una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

Il principale obiettivo di *Solvency II* è quello di istituire un sistema di solvibilità, che tenga meglio in considerazione, rispetto al sistema attuale, dei rischi effettivamente assunti dalle compagnie.

In particolare *Solvency II* intende indirizzare le compagnie ad una corretta gestione e misurazione di tutti i rischi cui la stessa è esposta, proiettandola verso quello che può definirsi un approccio *risk-based*.

Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una cultura del controllo e del rischio all'interno dell'impresa assicurativa, per mezzo di un adeguato sistema di *governance* e dei controlli interni, così come disposto negli artt. da 40 a 49, 93, 132 e 246 della Direttiva.

²⁵Il concetto di *governance* è stato rilanciato in ambito anglosassone negli anni '90 da economisti e politologi, nonché da alcune istituzioni internazionali (tra queste in particolare ONU, Banca Mondiale e FMI), per definire l'arte e il modo di governare. La *governance* è stata negli ultimi anni oggetto di attenzione da parte di numerose discipline accademiche, generando così in letteratura diverse definizioni. *Le Galès* definisce la *governance* come "un processo di coordinamento di attori, gruppi sociali, istituzioni per il raggiungimento di obiettivi propri discussi e definiti collettivamente in ambienti frammentati e incerti". *Le Galès P.* "La nuova *political economy* delle città e delle regioni, in Stato e Mercato, n. 52 pag. 77". Kooiman la definisce come "il modello o la struttura che emerge nel sistema socio-politico come "comune" conseguenza o risultato di sforzi di interazione di tutti gli individui coinvolti". *Kooiman J., Modern governance. New government –society interaction, London, Sage Publication, pag. 258.*

In realtà il termine *governance* assume differenti significati a seconda del contesto e degli ambiti di applicazione in cui viene utilizzato. In ambito economico, il concetto di *corporate governance*, indica l'insieme delle procedure connesse ai processi decisionali e di controllo di un organismo, riguardanti la tenuta dell'equilibrio fra obiettivi economici e sociali e obiettivi comuni e individuali. La struttura di *governance* è necessaria per incoraggiare l'uso efficiente delle risorse ed esigere allo stesso tempo la responsabilità per l'amministrazione di quelle risorse. *Cadbury A., Global Corporate Governance Forum, World Bank.*

Il sistema di *governance* delle compagnie deve essere sempre proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In modo particolare la Direttiva identifica le funzioni di *compliance*, *internal audit*, *risk management* e funzione attuariale come le quattro funzioni fondamentali del sistema di *governance*.

Nello specifico il secondo pilastro della Direttiva prevede il rafforzamento del sistema di *governance* aziendale, basato su un sistema di controlli interni articolato su quattro funzioni fondamentali (*risk management*/gestione del rischio, *compliance*/conformità, attuariale, *internal auditing*/revisione interna), tutte facenti capo alla responsabilità ultima dell'organo amministrativo (c.d. *Board*) della compagnia.

2.1 Il sistema dei controlli interni: le principali novità

La Direttiva *Solvency II* nell'ambito del secondo pilastro afferma il ruolo centrale delle attività di controllo e delle funzioni deputate al presidio del sistema dei controlli interni, quali elementi fondamentali di un efficace sistema di *governance*, volto ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento della compagnia. Nella letteratura economico aziendale il termine controllo è stato utilizzato con due principali accezioni.

Un primo più ristretto ed inteso come verifica, ispezione e che vuole in questo caso individuare e reprimere quei comportamenti che potrebbero distruggere la ricchezza prodotta dall'attività d'impresa ed in linea con l'etimologia francese di *contre-role*.

Un secondo inteso invece come controllo che guida l'organizzazione verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, più vicino al termine inglese *to control*.²⁶

Nella dottrina economico aziendale nazionale, il concetto di controllo inteso come verifica, è quello prevalso sino agli anni '70.

²⁶ Il termine controllo inteso nella sua accezione di verifica è il significato che sembra prevalere nella dottrina economico aziendale italiana dell'Ottocento e primi del Novecento. Il Besta lo identifica come momento dell'amministrazione "in cui si rilevano e si studiano le cause e gli effetti del lavoro economico per poterlo fondatamente dirigere". BESTA, *La Ragioneria*, vol. I, op. cit., pag. 26.

A partire da questo momento in poi, con la diffusione delle teorie manageriali nordamericane nel nostro Paese, si è iniziato a interpretare il controllo come momento dell'attività direzionale che si sviluppa successivamente al momento della pianificazione e che vuole guidare al raggiungimento dei piani prestabiliti in modo da favorirne il conseguimento.²⁷

Il riferimento internazionale in tema di sistema di controllo interno è il *CoSo Report* prodotto in USA nel 1992²⁸, al quale si sono ispirate in materia di controlli interni, le regolamentazioni nazionali di tutti i principali Paesi, tra questi anche il Regolamento ISVAP n. 20/2008.

Il *CoSo Report* definisce il sistema dei controlli interni come l'insieme dei processi attuati dal consiglio di amministrazione, dal *management* e dal personale di un'organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi.

Tale modello, definisce il sistema di controllo interno come un processo in grado di garantire il conseguimento di tre differenti tipologie di obiettivi che a loro volta individuano le tre macro aree del sistema di controllo aziendale: il controllo di gestione, il controllo amministrativo contabile, il controllo di conformità alle leggi.

Il sistema di controllo deve sempre coadiuvare il *management* verso il perseguimento degli obiettivi. Al contrario non deve mai intendersi come un sistema supplementare imposto, bensì come un processo integrato a tutti i livelli d'impresa. Un sistema di controllo efficace deve sempre garantire una stretta interconnessione con tutte le altre variabili presenti all'interno del sistema d'azienda ed in particolare: quelle organizzative, individuali, tecniche e sociali; così come con il sistema informativo, in modo tale da garantire la massima efficacia possibile.

Nell'ambito del nuovo regime *Solvency II*, la Direttiva identifica le funzioni di *compliance*, *internal audit* e *risk management* come funzioni poste a presidio del

²⁷ D'ONZA, *Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

²⁸ Prodotto dalla Coopers and Lybrand (ora Pricewaterhouse Coopers) su incarico del Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (con l'Institute of Internal Auditors e l'AICPA fra le sponsoring organizations), che lo ha adottato e proposto come modello di riferimento per il sistema di controllo delle aziende.

sistema dei controlli interni nonché funzioni fondamentali del sistema di *governance*.

Si evidenzia oltretutto che la Direttiva inserisce tra le quattro funzioni fondamentali anche la funzione attuariale, in relazione alla quale è in corso un dibattito relativo ad un suo possibile collocamento, insieme alle altre funzioni fondamentali, tra le funzioni del sistema dei controlli interni, considerandola come funzione di controllo a tutti gli effetti in considerazione delle specificità che la caratterizzano.²⁹

L'art. 4 del Regolamento ISVAP n.20 del 26 marzo 2008³⁰ in materia di controlli interni, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n.17 del 15 aprile 2014 in vista del recepimento della Direttiva 2009/138/CE, riflette sostanzialmente quei temi già propri del *Committee of Sponsoring Organizations (CoSo)*.

L'articolo 4 stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono dotarsi di un adeguato sistema dei controlli interni proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa.

Inoltre il medesimo articolo afferma che il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa.

Il sistema dei controlli interni delle compagnie di assicurazione e riassicurazione deve oltretutto garantire: l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici; la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali; l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo; la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

La definizione e l'articolazione delle attività aziendali inerenti il sistema dei controlli interni nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.

²⁹ Di tale aspetto viene data evidenza nel capitolo 3 nel caso relativo alla funzione attuariale.

³⁰ Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, N. 209 – codice delle assicurazioni private.

L'ultimo aggiornamento del Regolamento 20 prevede modifiche e integrazioni ai ruoli di *internal audit*, *risk management* e *compliance* al fine di allineare e armonizzare le diverse disposizioni afferenti alle funzioni di controllo.

2.1.1 La funzione *compliance*

Il sistema dei controlli interni delle compagnie deve disporre al suo interno di una funzione di verifica della conformità (c.d. *compliance*).

Essa rappresenta la componente del controllo interno volta a favorire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni normative che disciplinano l'attività aziendale.

La funzione di *compliance* consente di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione a seguito della violazione di norme di autoregolamentazione.

Il rispetto delle norme rappresenta un obiettivo fondamentale per salvaguardare l'obiettivo di creazione del valore e accrescere la fiducia degli interlocutori, nel caso specifico delle compagnie, degli assicurati.

La compagnia deve sempre istituire una funzione di *compliance* secondo un approccio basato sul rischio, costituendo la medesima una vera e propria funzione di gestione dei rischi di conformità.

La funzione di conformità istituita all'interno delle compagnie deve essere sempre proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa svolta.³¹

In particolare la funzione di verifica della conformità all'interno delle compagnie deve: identificare in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valutare il loro impatto sulle procedure e sui processi aziendali; valutare l'adeguatezza e

³¹ Si evidenzia oltretutto che la funzione di *compliance* non è stata inserita all'interno delle linee guida EIOPA sul sistema di *governance*, mentre alcuni *stakeholders* auspicavano ad una descrizione in merito a questa funzione. EIOPA non ha considerato al momento necessario spiegare ulteriormente i compiti della funzione di *compliance*. Questo potrebbe rivelarsi necessario in futuro se differenti concezioni in merito ai compiti della funzione dovessero prevalere nella pratica e nel caso in cui queste differenze fossero un ostacolo all'armonizzazione. In questo caso allora EIOPA potrebbe scegliere di intervenire anche su questo argomento. EIOPA, *Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance*, comma 2.15.

l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e proporre le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio organizzativo del rischio; valutare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite; predisporre inoltre adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.³²

I principali ambiti di attenzione all'interno delle compagnie per quanto riguarda la funzione di verifica della conformità in ambito *Solvency II* riguardano: la nomina del responsabile della funzione, la presentazione annuale di un programma di attività, la predisposizione di una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza dei presidi adottati, la collocazione organizzativa e la costituzione in forma di specifica unità organizzativa.

Tali modifiche ed integrazioni apportate dal Provvedimento n.17 al Regolamento ISVAP n. 20/2008 con riguardo agli articoli 23-Funzione di *compliance* e 24-Responsabile della funzione di *compliance*, sono state inserite al fine di allineare l'articolato delle disposizioni afferenti detta funzione a quella delle funzioni di *risk management* e di revisione interna.

In particolare le compagnie nominano un responsabile della funzione di *compliance* che soddisfi i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica in materia di valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 5 comma 2 lettera l) del Regolamento ISVAP n.20/2008.

Inoltre la nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

Il responsabile della funzione è inoltre incaricato dello svolgimento di compiti specifici. In particolare presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformità alle norme, prendendo in considerazione sia le carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi.

³² Regolamento ISVAP n. 20/2008, articolo 23 comma 3.

Inoltre il responsabile della funzione, predispone almeno una volta l'anno una relazione da inviare all'organo amministrativo, sull'adeguatezza dei presidi adottati, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate.

Per quanto concerne invece la collocazione organizzativa della funzione di *compliance*, questa è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto però del principio di separazione tra funzioni operative e di controllo.

In particolar modo le compagnie possono costituire la funzione nella forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della portata dei rischi inerenti l'attività d'impresa, mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali.

E' inoltre importante evidenziare la stretta interconnessione ed il collegamento tra le funzioni di *compliance*, *risk management* e di revisione interna, esplicitamente definite e formalizzate dall'organo amministrativo.

Ma la funzione di *compliance* è separata dalla funzione di revisione interna, in quanto sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

2.1.2 La funzione di *internal audit*

L'unità di revisione interna (c.d. *internal audit*) costituisce una delle figure caratterizzanti il quadro del sistema dei controlli interni, nonché funzione fondamentale del sistema di *governance*.

La funzione di *internal audit* così come definito dall'Associazione Italiana *Internal Auditors* (c.d. AIIA) deve pianificare l'attività per identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad *audit* in relazione anche ai costi e alle risorse disponibili.

In particolare la funzione di *audit* deve: esprimere giudizi sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni desumendola da fatti aziendali; evidenziare la carenza dei controlli a prescindere dalla assenza o limitatezza di impatti economici negativi dovuti in passato ad essa; sottolineare di norma i soli punti critici/debolezze.

Si evidenzia inoltre che in applicazione del principio di segregazione di funzioni, l'*internal audit* non può essere coinvolto in attività operative.

Solvency II richiede alle compagnie un'attività di *audit* con un'impostazione dell'attività basata sul rischio ed una estensione dell'attività di *audit* alla valutazione di tutti gli elementi del sistema di *governance*.

Nello specifico il nuovo regime di vigilanza prudenziale richiede alle compagnie una impostazione dell'attività di *audit* secondo una logica di gestione nel continuo.

L'articolo 47 della Direttiva *Solvency II* stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione dispongano di una funzione di *internal audit* efficace che svolga una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di *governance*.

In vista del recepimento della Direttiva *Solvency II* il Provvedimento n.17/2014 ha modificato e integrato il capo III-Revisione interna del Regolamento ISVAP n. 20/2008. In particolare le modifiche apportate riguardano l'articolo 15-funzione di revisione interna e l'introduzione dell'articolo 15bis-Responsabile della funzione di revisione interna.

L'articolo 15 uniforma l'attività della funzione di revisione interna agli *standard* professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale.

In considerazione di questo la funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione e riassicurazione verifica: i processi gestionali e le procedure organizzative; la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali; l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.³³

In modo particolare il nuovo regime di vigilanza prudenziale richiede alle compagnie di assicurare che la funzione di revisione interna, svolga le verifiche a cui la funzione è preposta, in maniera autonoma e obiettiva, preservando la propria indipendenza e imparzialità.

³³ Regolamento ISVAP n.20/2008 articolo 15 comma 3.

La compagnia deve sempre assicurare che la funzione di *internal audit* non svolga funzioni di natura operativa ed essere sempre libera dall'influenza di altre funzioni, incluse le altre funzioni fondamentali del sistema di *governance*.

Il personale della funzione di *internal audit* può anche essere impiegato in altre funzioni fondamentali del sistema di *governance - compliance*, funzione attuariale e *risk management*- nei soli casi in cui la compagnia non presenti un profilo di rischio troppo complesso, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare l'articolo 271 del Regolamento Delegato n.35/2015 definisce chiaramente le condizioni secondo cui il personale della funzione di *internal audit* può assumere anche altre funzioni fondamentali.

Nello specifico l'articolo stabilisce oltre al già citato principio di proporzionalità, che il personale della funzione di *internal audit* può svolgere anche altre funzioni fondamentali se questo non dà luogo a conflitti d'interesse.

Pertanto, l'articolo stabilisce che il personale della funzione di *internal audit*, può essere impiegato in altre funzioni fondamentali, se i costi di mantenimento delle persone che svolgono la funzione di *internal audit*, ma nessun'altra funzione fondamentale, comporterebbero per le compagnie costi sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.³⁴

Anche la funzione di *internal audit*, così come nel caso delle altre funzioni fondamentali, prevede al suo interno la presenza di un responsabile di funzione.

L'articolo 15 bis del Regolamento ISVAP n.20/2008 stabilisce che lo stesso sia nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il collegio sindacale e, ove presente, anche il comitato di controllo interno. Il responsabile di funzione deve oltretutto soddisfare i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica dedicata.

L'articolo 15 bis definisce nel dettaglio i compiti del responsabile della funzione di *internal audit*.

Il responsabile della funzione definisce annualmente il piano delle attività e il relativo livello di priorità. Il piano di *audit* è un documento approvato dall'organo amministrativo e sempre coerente con i principali rischi cui la compagnia risulta esposta. Il piano deve includere inoltre anche un'attività di verifica delle componenti

³⁴ Regolamento Delegato 35/2015 articolo 271 comma 2.

del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Oltretutto, nel caso in cui risulti necessario, potranno essere effettuate delle verifiche non previste dal piano di audit.

Il responsabile della funzione deve inoltre predisporre dei rapporti di *audit* da inviare, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, all'alta direzione, all'organo di controllo, all'organo amministrativo e ai responsabili delle funzioni interessate dall'attività di revisione.

I rapporti di *audit* devono essere obiettivi, chiari, concisi e tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate.

Il responsabile della funzione presenta almeno annualmente una relazione da inviare all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione.

2.1.2.1 ECIIA: gli impatti di Solvency II sul ruolo dell'internal audit

Gli impatti derivanti dai nuovi requisiti richiesti alla funzione di *internal audit*, a seguito dell'emanazione della Direttiva *Solvency II*, hanno determinato l'esigenza di produrre un documento di sintesi sul ruolo della funzione nel futuro contesto *Solvency II*.

L'*European Confederation of Institutes of Internal Auditing* (c.d. ECIIA), ha sentito l'esigenza di chiarire un *common thinking and position* sul tema, in modo da orientare in modo omogeneo a livello europeo la professione, attraverso la pubblicazione di un *position paper* " *The role of Internal Audit under Solvency II*".

Nel *position paper*, ECIIA afferma che *Solvency II* rappresenta un'evoluzione per la funzione di *internal audit* e non sicuramente una rivoluzione.

I principali compiti che l'*internal audit* deve svolgere nel nuovo scenario, nell'ambito della propria funzione di *assurance* riguardano: la valutazione delle componenti del sistema di *governance*; la valutazione del sistema di *risk management* e della funzione di *risk management*; la valutazione della funzione di *compliance*; la valutazione del processo di definizione e implementazione del *risk model*; la

valutazione della funzione attuariale; la valutazione del processo di riassicurazione e la valutazione dell'adeguatezza del processo ORSA.

Nella valutazione del sistema di *governance*, l'*internal audit* fornisce adeguate raccomandazioni e presta particolare attenzione al sistema delle remunerazioni e al processo di definizione dell'attività di *outsourcing*.

Inoltre la funzione di *internal audit* valuta l'indipendenza e l'efficacia generale della funzione di *risk management* della compagnia e, svolge attività tese a valutare la funzione attuariale in termini di efficacia ed efficienza dei processi, nonché attività tese a valutare la funzione di riassicurazione in un'ottica di efficienza dei processi e salvaguardia del patrimonio.

Infine per quanto concerne il processo ORSA, questo rappresenta un momento di sintesi molto importante di tutto il sistema di controllo interno della compagnia e quindi nell'ambito di un piano di *audit risk based* rappresenta una priorità.

Non per questo l'*internal audit* diviene l'*owner* di questo processo, ma resta il soggetto preposto a valutarne l'adeguatezza.

La funzione di *internal audit* risulta essere in linea con i nuovi requisiti richiesti dalla normativa *Solvency II*, considerati gli *standard* professionali e le *best practice* già esistenti.

I ruoli, la posizione, la metodologia e i requisiti del personale appartenente alla funzione di *internal audit* così come richiesti dalla Direttiva *Solvency II*, sono comunque già allineati con i già esistenti *Institute of Internal Audit standard*.

2.1.3 La funzione *risk management*

Così come la disciplina prudenziale Basilea II per il mondo bancario aveva richiesto un potenziamento e una revisione degli assetti e dei processi organizzativi legati alla gestione del rischio, richiedendo alle banche di costituire un'unità organizzativa speciale incaricata della gestione del rischio, in maniera analoga *Solvency II* richiede alle compagnie di dotarsi di un adeguato sistema di gestione dei rischi.

Solvency II richiede infatti alle compagnie una crescita di competenze in termini di *risk management*.

La funzione *risk management* costituisce una delle quattro funzioni fondamentali del sistema di *governance* delle compagnie, nonché parte del sistema dei controlli interni delle medesime. In modo particolare il sistema di gestione dei rischi delle compagnie deve comprendere le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali le compagnie sono o potrebbero essere esposte e le relative dipendenze.³⁵

Si evidenzia come la funzione in un'ottica di pianificazione di lungo periodo considera anche i rischi ai quali la compagnia potrebbe essere esposta; quella della proiezione in un'ottica futura rappresenta una delle principali novità per il mondo assicurativo, imposte dal nuovo regime di vigilanza prudenziale.

Inoltre la funzione *risk management*, istituita all'interno delle compagnie, deve essere sempre proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti l'attività della compagnia.³⁶

In particolare l'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, modificato dal Provvedimento IVASS n. 17, definisce i principali compiti della funzione.

Nel caso specifico la funzione *risk management*, con l'intento di migliorare il sistema di gestione dei rischi, deve concorrere alla definizione della politica di gestione del rischio, definendo criteri e metodologie di misurazione dello stesso, trasmettendo inoltre gli esiti di tale valutazione all'organo amministrativo.

La funzione procede inoltre alla valutazione interna dei rischi e della solvibilità in un'ottica attuale e prospettica secondo i principi ORSA-*own risk and solvency assessment*.

Inoltre nel caso in cui le compagnie scelgono di utilizzare un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della Direttiva, la funzione di gestione dei rischi assolve a specifici compiti aggiuntivi.

Nel caso specifico la funzione *risk management* deve: costruire e applicare il modello interno, testarlo e convalidarlo, dunque implementarlo, nonché, informare l'organo

³⁵ Direttiva *Solvency II*, articolo 44 comma 1.

³⁶ Regolamento ISVAP n.20/2008, articolo 21.

amministrativo in merito al funzionamento dello stesso, proponendo i settori possibili di miglioramento.³⁷

Si evidenzia oltretutto come la funzione *risk management*, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve in specifiche circostanze cooperare con la funzione attuariale, così come disposto nell'articolo 48 punto f) della Direttiva.³⁸

La funzione *risk management* si trova inoltre ad operare all'insegna della complessità, in considerazione dell'enorme quantità di dati da cui deve ricavare informazioni operative e strategiche, poiché *Solvency II* richiede un'importante partecipazione della funzione nel processo decisionale della compagnia, rappresentando quest'ultima un importante *driver* del processo.

Con *Solvency II* il *risk management* svolge infatti un ruolo chiave nella pianificazione della compagnia, coordinando il processo di definizione del *risk appetite* e fornendo indicazioni preventive utili al *business* e al *top management*.

Tra queste si pone in evidenza l'analisi dei rischi relativi ai nuovi prodotti o all'ingresso in nuovi segmenti di mercato. L'analisi deve essere oltretutto portata all'attenzione del consiglio di amministrazione, definendo eventuali operazioni ritenute non coerenti.

La funzione *risk management* partecipa inoltre attivamente al processo di pianificazione strategica e nel caso specifico la compagnia deve sempre garantire che vi sia allineamento e un adeguato livello di integrazione tra gestione del rischio, modello di *business* e pianificazione strategica.³⁹

La normativa stabilisce inoltre che tutte le compagnie devono dotarsi di politiche scritte in materia di gestione del rischio.⁴⁰

EIOPA nelle linee guida finali sul sistema di *governance* e in particolare nella *guideline* 18, definisce nel dettaglio il contenuto delle *policy* di *risk management*.

³⁷ Direttiva Solvency II, articolo 44.

³⁸ La funzione attuariale deve contribuire ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi ed in particolare partecipando alla modellizzazioni dei rischi sottesi al calcolo dei requisiti patrimoniali nonché alle valutazioni del tipo *own risk and solvency assessment*.

³⁹ Si evidenzia in particolare che il processo di definizione del *risk appetite*, in quanto parte del sistema di gestione dei rischi, si affianca al processo di sviluppo della strategia di business e alla pianificazione strategica.

⁴⁰ Direttiva Solvency II, articolo 41 comma 3.

Nel dettaglio le politiche di gestione del rischio, definiscono le categorie di rischio, in un'ottica attuale e prospettica e i metodi utilizzati dalle compagnie per misurare tali rischi.

Per ciascuna fonte di rischio individuata, le compagnie effettuano inoltre attraverso l'uso di *stress test*, analisi prospettiche qualitative e quantitative, definendo inoltre al loro interno la frequenza e il contenuto degli *stress test* medesimi.

Nello specifico la politica copre tutti i rischi materiali, inclusi i rischi emergenti, quantificabili o non quantificabili, nonché i rischi strategici e reputazionali dove rilevanti.

La catalogazione dei rischi deve includere almeno i seguenti rischi: rischio di assunzione, rischio di riservazione, rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo⁴¹, rischio legato all'appartenenza al gruppo, rischio di non conformità alla norme e rischio reputazionale.⁴²

Si evidenzia inoltre che il rischio maggiormente monitorato dalle compagnie risulta essere quello di mercato, cui seguono da vicino altri rischi-di assunzione, di credito, operativo e di riservazione. Mentre, minore considerazione viene assegnata al rischio di appartenenza al gruppo, questo anche a causa di difficoltà definitorie.⁴³

Le politiche di *risk management* devono inoltre definire come gestire ogni rilevante categoria e area di rischio, nonché le potenziali interazioni tra questi esistenti.

Le politiche descrivono oltretutto le connessioni tra ORSA, SCR e i limiti di tolleranza al rischio definiti dalla compagnia per ciascuna categoria di rischio e in linea con l'appetito al rischio della medesima.

⁴¹ Del rischio operativo come fattispecie circoscritta non vi è traccia fino ai primi anni Duemila, all'avvento cioè della disciplina regolamentare Basilea 2, che introduce la definizione divenuta in seguito canonica e mutuata nella sostanza da Solvency: "rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o inefficienza di processi interni, delle persone, dei sistemi o da eventi esterni o da eventi esogeni". S. Hajek, Solvency II. Strumenti per il risk management delle imprese assicurative, Egea.

⁴² Regolamento ISVAP n. 20/2008 articolo 19.

⁴³ Cappiello A., *Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative*, pag. 126, FrancoAngeli.

2.2 ORSA: parte del processo di *risk management*

L'articolo 45 della Direttiva *Solvency II* prevede che, nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, ogni impresa di assicurazione/gruppo, deve procedere alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (c.d. ORSA – *own risk and solvency assessment*). Nello specifico *Solvency II* richiede alle compagnie per il processo ORSA, una valutazione prospettica dei rischi (c.d. FLOOR).

L'ORSA, è parte del processo di *risk management* e può definirsi come l'insieme dei processi e delle procedure utilizzate dalla compagnia per: identificare, stimare, monitorare e gestire i rischi di breve/lungo termine; determinare il capitale necessario per assicurare che l'impresa sia in grado di rispettare i requisiti complessivi di solvibilità.

La valutazione interna del rischio e della solvibilità deve riguardare almeno: il fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza al rischio approvati e, della strategia operativa dell'impresa; l'osservanza continua dei requisiti patrimoniali e dei requisiti relativi alle riserve tecniche imposti dal *regulator*; la misura in cui l'impresa interessata si discosta dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità secondo l'articolo 101.⁴⁴ L'ORSA deve dunque dimostrare che la compagnia dispone di adeguate risorse finanziarie che le consentono di pianificare investimenti e assumere nuovi *business*. Si evidenzia inoltre come la valutazione interna del rischio e della solvibilità deve essere presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche della compagnia e l'autorità di vigilanza deve essere informata in merito ai risultati di ciascuna valutazione.

Il primo documento prodotto dal CEIOPS (attualmente EIOPA), sul processo ORSA, è l'*Issues Paper*, pubblicato in data 27 maggio del 2008.

Il CEIOPS ha definito l'ORSA come "*the entirety of the processes and procedures employed to identify, assess, monitor, manage, and report the short and long term risks a (re)insurance undertaking faces or may face and to determine the own funds necessary to ensure that the undertaking's overall solvency needs are met at all times.*"

⁴⁴ Direttiva 2009/138/CEE, articolo 45.

Il CEIOPS ha voluto dare evidenza del processo ORSA, quale importante nuovo strumento di gestione delle compagnie, evidenziando i principi guida, relativi a tale processo, nonché l'ambito di applicazione dello stesso.

Il 28 gennaio 2015 sono invece state pubblicate le linee guida finali dell'EIOPA sui principi ORSA, successive agli orientamenti della fase preparatoria.

In particolare le linee guida focalizzano l'attenzione su cosa le compagnie devono ottenere attraverso il processo di valutazione interna del rischio e della solvibilità, piuttosto che al modo in cui tale processo deve essere implementato.

L'ORSA ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza della compagnia sui propri rischi, attuali e prospettici, nonché le interrelazioni tra questi esistenti. Nello specifico la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, copre tutti rischi materiali, inclusi quei rischi non quantificabili come il rischio reputazionale o strategico, i quali non vengono invece inclusi nel calcolo del SCR.

La compagnia ha infatti il dovere di identificare e valutare tutti i rischi non quantificabili, i quali sono anch'essi parte del profilo di rischio della compagnia ed assicurare che questi siano adeguatamente gestiti.⁴⁵

L'ORSA, così come richiesto dalla normativa, deve quindi adottare una prospettiva di lungo periodo (c.d. *forward-looking perspective*); in particolare l'impresa deve prendere in considerazione qualsiasi rischio cui potrebbe essere esposta in futuro con un ragionevole livello di probabilità. Questi rischi ai quali la compagnia potrebbe essere esposta possono derivare da fattori interni, quali ad esempio modifiche o integrazioni nel *business plan* della compagnia, o da fattori esterni.⁴⁶

Nelle linee guida EIOPA viene oltretutto evidenziata l'importante interconnessione tra *business planning* e fabbisogno di solvibilità. Nello specifico nel momento in cui la compagnia decide di sviluppare un nuovo piano di *business* o di modificarne uno già esistente, questi cambiamenti si riflettono conseguentemente sull'ORSA, tenuto conto del nuovo profilo di rischio, nonché del volume di *business* e del *business mix* atteso.⁴⁷

⁴⁵ Final Report on public consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment, EIOPA, Guideline 2.

⁴⁶ CEIOPS, Issues paper, 2008.

⁴⁷ Final Report on public consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment, EIOPA, Guideline 8, comma 2,37.

Si evidenzia inoltre che a livello nazionale IVASS ha emanato una Lettera al Mercato, in data 15 aprile del 2014, in cui evidenzia i principi e le attività in materia di *Forward Looking Assessment of Own Risks* (c.d. FLOAR), basata sui principi ORSA, sulla base degli orientamenti della fase preparatoria forniti da EIOPA.⁴⁸

Nell'ambito della valutazione prospettica dei rischi (c.d. FLOAR), le compagnie devono effettuare regolarmente: *stress test*⁴⁹, *reverse stress test* e analisi di scenario.⁵⁰

Gli *stress test* sono analisi finalizzate a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario.⁵¹

Le analisi di scenario sono invece misurazioni dell'effetto sul profilo di solvibilità prospettica di cambiamenti nel contesto economico/finanziario che si riflettono nella variazione simultanea di più fattori di rischi.

I *reverse stress test* calcolano invece il livello di *stress* per singolo fattore di rischio in grado di determinare la diminuzione del *solvency ratio* sotto una soglia prestabilita minima, come ad esempio il *risk appetite*.⁵²

L'ORSA è da intendersi inoltre come un importante *driver* del processo decisionale. Nello specifico i risultati dell'ORSA costituiscono parte integrante di: formulazione/revisione di strategie aziendali; allocazione del capitale; sviluppo di prodotti e in generale delle decisioni manageriali e della compagnia.⁵³

I risultati ottenuti devono oltretutto essere approvati dal consiglio di amministrazione ed essere comunicati annualmente all'autorità di vigilanza e

⁴⁸ IVASS ha richiesto alle compagnie di svolgere due valutazioni prospettiche del proprio profilo di rischio prima della data di entrata in vigore della Direttiva-gennaio 2016. La prima esperienza di FLOAR è stata svolta nel 2014, e da questa è emersa una eccessiva formalizzazione sulla struttura di *governance*; il secondo FLOAR è stato invece richiesto entro il 30 giugno del 2015.

⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, per ciascuna delle fonti di rischio identificate come maggiormente significative sulla base dei processi di cui all'articolo 19 bis, le imprese effettuano analisi prospettiche qualitative e quantitative, anche attraverso l'uso di stress test. Le analisi quantitative sono inoltre sviluppate in coerenza con la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti l'attività dell'impresa e ripetute con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione della natura, della portata e della complessità dell'attività dell'impresa e del contesto di mercato e, in ogni caso con cadenza almeno annuale.

⁵¹ Regolamento ISVAP n. 20/2008, articolo 2 lettera p).

⁵² Lai A., *Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d'impresa*, FrancoAngeli Editore, 2013, pag. 254.

⁵³ *Ibidem*, pag. 251.

internamente agli organi di controllo e alle strutture operative interessate e, sulla base di tali risultati il *Board* definisce e approva il *capital planning*.⁵⁴

In particolare il *Board* svolge un importante ruolo nell'ORSA, parlando a tal proposito di un approccio del tipo *top-down*. Nello specifico lo stesso indirizza il *management* verso l'identificazione e valutazione dei rischi e assicura che le assunzioni dietro il calcolo del SCR siano adeguate in considerazione della valutazione dei rischi della compagnia.

Devono definirsi all'interno della compagnia dei flussi informativi da e verso il Board, finalizzati a supportare le scelte strategiche dell'impresa sulla base delle risultanze delle analisi qualitative e quantitative svolte.

Anche per il processo ORSA, così come per molti altri aspetti della Direttiva *Solvency II*, viene richiamato il principio di proporzionalità.

Infatti, la compagnia, ai fini del processo di valutazione interno del rischio e della solvibilità, sviluppa il proprio processo prendendo sempre in considerazione la natura, l'ampiezza e la complessità dei rischi inerenti il proprio business. In particolar modo il principio di proporzionalità non si riflette esclusivamente nel livello di complessità del metodo utilizzato, ma anche nella frequenza con la quale il l'ORSA viene attuata.⁵⁵

L'ORSA deve essere sviluppata all'interno delle compagnie con una frequenza almeno annuale, ma le compagnie devono provvedere ad una rivalutazione immediata nel caso in cui si verificasse una variazione significativa nel profilo di rischio della compagnia.

L'ORSA richiede inoltre una partecipazione attiva al processo da parte del sistema dei controlli interni così come da parte di tutte le unità della compagnia.

Ai fini del processo ORSA le compagnie devono provvedere a produrre la seguente documentazione: una politica, un archivio/registro, un report interno e un report da indirizzare all'autorità di vigilanza.

In particolare il report prodotto a fini interni contiene i risultati del processo di valutazione del rischi ed è indirizzato al *Board*. Nel caso in cui esso si caratterizzi per

⁵⁴ Final Report on public consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment, EIOPA, Guideline 2.

⁵⁵ *Ibidem*, Guideline 1.

un livello di dettaglio adeguato, lo stesso documento potrebbe essere utilizzato dalla compagnia ai fini dell'informativa verso l'autorità di vigilanza.

2.2.1 ORSA e pianificazione strategica: una visione integrata

L'ORSA è parte integrante della strategia operativa ed è presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche della compagnia.⁵⁶

Esso costituisce infatti un sistema di gestione innovativo a disposizione delle compagnie rendendo possibile una valutazione del rischio e della solvibilità come parte integrante della strategia aziendale.

Le compagnie devono infatti sempre considerare nelle proprie *business strategy* gli esiti del processo di valutazione interna del rischio e della solvibilità.

In modo particolare le compagnie devono garantire nel continuo un costante allineamento tra pianificazione strategica e *risk management*.

Nello specifico le strategie definite dalle compagnie per gestire il proprio fabbisogno di solvibilità e i requisiti di capitale imposti dal *regulator* devono essere perfettamente integrate con le modalità di gestione di tutti i rischi materiali cui l'impresa è esposta. Proprio per questi motivi l'ORSA, in quanto parte del processo di *risk management* è da considerarsi un processo fondamentale che alimenta la gestione del *business* ed in particolar modo le decisioni strategiche operative e i processi di gestione.

Nello specifico le compagnie dovrebbero prendere in considerazione i risultati del processo ORSA e tutte le intuizioni ottenute durante tale valutazione almeno: nella gestione del capitale, nella pianificazione strategica nonché nello sviluppo di nuovi prodotti.⁵⁷

La normativa richiede quindi alle compagnie, in vista dell'ormai prossima entrata in vigore della Direttiva, una forte integrazione del processo ORSA nelle decisioni strategiche. In modo particolare l'ORSA deve essere applicato dalle compagnie sia

⁵⁶ Direttiva Solvency II, articolo 45 comma 4.

⁵⁷ Final Report on public consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment, EIOPA, Guideline 13.

come strumento di indirizzo della pianificazione strategica sia come strumento di valutazione di efficacia della strategia d'impresa.

In generale, nelle imprese e nei gruppi, il processo ORSA viene utilizzato per confermare in ottica prospettica la validità del piano strategico d'impresa.

Si evidenzia inoltre che il processo di valutazione interna del rischio e della solvibilità, quando svolto in modo efficiente e comunicato in modo chiaro, può migliorare le basi informative per le decisioni del *Board* e accrescere la credibilità dell'impresa nei confronti dei *supervisor* oltre che contribuire a comprendere la rischiosità prospettica dei rischi della compagnia e indirizzarla nel processo di pianificazione strategica.

2.3 Ruoli e responsabilità dell'organo amministrativo

La responsabilità ultima del sistema dei controlli interni è di competenza dell'organo amministrativo. In modo particolare la Direttiva, oltre a stabilire i principi generali del sistema di *governance*, stabilisce come l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, abbia la responsabilità ultima dell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate per l'applicazione dei principi.⁵⁸

L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.20/2008, relativo al ruolo e alle funzioni dell'organo amministrativo, è stato oggetto di una significativa revisione al fine di garantire un corretto allineamento della normativa nazionale al disposto della Direttiva *Solvency II*.

In particolare il Provvedimento IVASS n. 17 del 2014 ha modificato e integrato l'articolo 5 al fine di assicurare una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione del Board al processo decisionale, così come espressamente previsto dalla Direttiva.

L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 afferma la responsabilità ultima dell'organo amministrativo del sistema dei controlli interni.

⁵⁸ Cfr. art.40 della Direttiva 2009/138/CE.

Nello specifico il *Board* deve assicurarne la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate.

L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione (anche prospettica) e il controllo dei rischi, compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo termine.

Il *Board* deve inoltre promuovere un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'utilità e sull'importanza dei controlli interni.

Anche le linee guida pubblicate dall' EIOPA⁵⁹, sul sistema di *governance*, valutazione prospettica dei rischi, *pre-application* dei modelli interni e *reporting*, ribadiscono il ruolo centrale dell'organo amministrativo.

Nello specifico EIOPA riafferma il ruolo di assoluta rilevanza del Board, in particolar modo nel sistema di gestione dei rischi, il quale per mezzo di uno scambio proattivo di informazioni e di indicazioni con altri organi di vertice e funzioni aziendali, può agire in maniera informata, assumendo decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio dell'impresa.

L'organo amministrativo approva inoltre l'assetto organizzativo dell'impresa e i compiti e le responsabilità delle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, per poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento.⁶⁰ In particolare il *Board* nel proprio ruolo di indirizzo strategico, garantisce che vi sia un continuo allineamento tra l'assetto organizzativo della compagnia e gli obiettivi strategici della medesima.

Inoltre l'organo amministrativo è chiamato ad approvare ulteriori politiche gestionali, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, in materia di esternalizzazioni e di investimenti. Secondo le disposizioni del nuovo regime di vigilanza prudenziale l'organo amministrativo approva: le politiche di valutazione attuale e prospettica dei rischi, le politiche di gestione dei rischi e le strategie in un'ottica di medio-lungo termine e i piani di emergenza, nonché le politiche di

⁵⁹ Il riferimento è sia agli orientamenti della fase preparatoria, sia alle linee guida finali-EIOPA.

⁶⁰ Regolamento ISVAP n. 20/2008 articolo 5.

sottoscrizione, riservazione, riassicurazione ed altre tecniche di gestione del rischio operativo.⁶¹

Il *Board* deve oltretutto approvare la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS, il cosiddetto *reporting policy*, in coerenza con le vigenti disposizioni normative. Inoltre approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica in termini di onorabilità e professionalità dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei responsabili delle funzioni di *risk management*, *compliance* e revisione interna e dei responsabili delle funzioni esternalizzate.⁶²

L'organo amministrativo, nell'ambito delle direttive in materia di controlli interni, definisce inoltre la politica relativa alle funzioni di *risk management*, *compliance* e revisione interna e, la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio. Oltretutto verifica nel continuo che il sistema dei controlli interni sia coerente con la strategia e la propensione al rischio e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e la loro interazione.⁶³

L'organo amministrativo deve inoltre assicurare la sussistenza di un'adeguata e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo, l'Alta direzione e le funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia.⁶⁴

L'Organo Amministrativo, così come tutti i soggetti preposti alle funzioni di controllo e direzione, deve essere dotato di specifici requisiti di idoneità alla carica in termini di onorabilità e professionalità (cd. *fit & proper requirement*).

In particolare i membri dell'organo amministrativo devono essere in possesso di adeguate qualifiche, esperienze e conoscenze in materia di: mercati assicurativi e finanziari; strategie commerciali e modelli d'impresa; sistema di *governance*; analisi finanziaria e attuariale; contesto normativo e relativi requisiti.

⁶¹ Ibidem.

⁶² Ibidem.

⁶³ Regolamento ISVAP n.20/2008.

⁶⁴ Regolamento ISVAP n. 20/2008 articolo 5 comma 2 lettera q).

Nella *guideline* 11 del *Final Report* delle linee guida EIOPA sul sistema di *governance*, pubblicate in data 28 Gennaio 2015 e non ancora recepite nel Regolamento ISVAP n. 20/2008, l'aspetto relativo ai requisiti di professionalità viene maggiormente dettagliato.

Con l'espressione competenze in materia di mercati finanziari e assicurativi, il riferimento è a quelle conoscenze del *Board* in relazione all'ambiente economico e di mercato in cui l'impresa di assicurazione si trova ad operare, nonché ad una adeguata conoscenza dei bisogni degli assicurati.

Relativamente invece all'aspetto delle conoscenze in materia di strategie commerciali e modelli d'impresa, EIOPA afferma che l'organo amministrativo deve necessariamente detenere conoscenze sulla strategia di *business* perseguita dall'impresa e sul modello di *business* dalla stessa adottato.

Le conoscenze relative invece al sistema di *governance* si riferiscono ad una adeguata consapevolezza da parte del *Board* dei rischi cui l'impresa è esposta e ad una adeguata capacità di gestione degli stessi.

Il *Board* deve inoltre detenere conoscenze del contesto normativo in cui l'impresa si trova ad operare, sia in termini di requisiti normativi cui la compagnia deve costantemente attenersi, sia nel senso di capacità di adattarsi ai cambiamenti.

L'aspetto forse più problematico per il *Board*, con riferimento all'aspetto delle competenze, riguarda le conoscenze in materia di analisi attuariale dovendo lo stesso procedere alla interpretazione delle informazioni attuariali e alla messa in pratica di adeguati controlli e misure sulla base delle informazioni medesime.

L'aspetto delle competenze rappresenta un aspetto chiave in *Solvency II* e, in considerazione delle competenze richieste al *Board* con particolare riguardo a quelle di tipo quantitativo, le compagnie stanno ponendo in essere una vera e propria attività di *training* per il *Board*, al fine di garantire un allineamento coerente con il disposto normativo *Solvency II* e una formazione mirata e specialistica dello stesso.

Inoltre, EIOPA in conformità dell'art. 42 della Direttiva *Solvency II*, stabilisce che l'organo amministrativo deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità e indipendenza, oltre che del requisito di professionalità. In modo particolare le

autorità nazionali competenti devono assicurare che la compagnia, nel momento in cui valuta l'idoneità di una persona, esamina anche la sua onestà e solidità finanziaria, sulla base di prove rilevanti pertinenti al suo carattere, comportamento personale e alla sua condotta professionale, inclusi tutti gli aspetti di tipo penale, finanziario e di vigilanza, indipendentemente dalla giurisdizione.⁶⁵

In considerazione delle responsabilità sopra esposte, cui l'organo amministrativo è chiamato ad adempiere, si evince il forte coinvolgimento dello stesso nella gestione dell'impresa; in modo particolare *Solvency II* ha fortemente inciso sui ruoli dell'organo amministrativo, i quali si sono fortemente evoluti in termini di partecipazione da parte dello stesso per quanto riguarda quegli aspetti afferenti la gestione della compagnia.

Il sistema di *governance* è sotto lo stretto controllo dell'organo amministrativo, considerato che è proprio il Board ad approvare la politica di gestione dei rischi e dei controlli, provvedendo poi a verificarne l'efficacia e l'efficienza.

L'organo amministrativo svolge in particolare un duplice ruolo, in considerazione del nuovo disposto normativo *Solvency II*. Nel caso specifico, da un lato si trova a svolgere un ruolo di indirizzo strategico, in cui valuta l'operato delle prime linee del *management* in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alle modalità con cui questi vengono raggiunti. D'altra parte, deve detenere necessariamente competenze rilevanti in materia di misurazione e gestione dei rischi assunti, in ragione del fatto che il *Board* deve sulla base degli *input* tecnici ricevuti dalla funzione *risk management*, provvedere a definire il *risk appetite* della compagnia, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio della stessa nonché degli obiettivi strategici della medesima, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio, garantendo nel continuo un corretto allineamento tra *risk appetite* e pianificazione strategica.

⁶⁵ Orientamento 12 –Requisiti di onorabilità, Orientamenti EIOPA sul sistema di *governance*.

2.4 Il sistema di gestione dei dati: *data quality*

L'articolo 82 della Direttiva Solvency II afferma che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono dotarsi di procedure e processi interni per garantire la completezza, l'appropriatezza, l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche. Il sistema di gestione dei dati diviene una componente importante del sistema di *governance* delle compagnie.

In particolare la *data quality* deve essere garantita in ogni processo e a ogni livello della compagnia.

I requisiti di qualità vanno applicati non solo a tutti i dati utilizzati nel modello interno, ma anche a quelli adoperati nella gestione e nello sviluppo delle scelte di *business*.

Il *data quality* è una delle componenti del più vasto *framework* di metodologie inerenti la gestione delle informazioni all'interno di un sistema informativo. In particolare il *data quality* considera tutta la filiera di gestione del dato, coprendo in particolar modo la componente progettuale.⁶⁶

In particolare il Provvedimento IVASS n.17/2014 modifica il Regolamento ISVAP n. 20/2008 e, introduce delle importanti novità in ambito di gestione dei dati.

Nel caso specifico si integrano gli articoli 13 (produzione di dati ed informazioni ai fini della vigilanza supplementare) e 14 (sistemi informativi). Si introduce il "sistema di gestione dei dati" (Art. 12 bis), tenuto conto dell'esigenza di gestire dati, utilizzati per finalità diverse, anche a supporto delle autovalutazioni che le imprese sono chiamate ad effettuare sui rischi (anche potenziali) cui le stesse sono e saranno esposte.

L'articolo 12 bis richiede alle compagnie di dotarsi di un sistema di registrazione e reportistica dei dati, così da consentirne la tracciabilità al fine di disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità

⁶⁶ Tommasi M., Financial Data Quality Management.

Inoltre tale sistema di registrazione e reportistica deve assicurare nel continuo l'integrità, la completezza e la correttezza dei dati consentendo la ricostruzione dell'attività svolta, nonché l'individuazione dei relativi responsabili.⁶⁷

Sempre ai sensi dell'articolo 12 bis la compagnia deve definire uno *standard* aziendale di *data governance* che individua i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.

Inoltre nel caso in cui la compagnia decida di dotarsi di un *data warehouse* aziendale, per finalità di analisi o reportistica, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati, sono documentati al fine di consentire la verifica della qualità dell'informazione. Devono essere oltretutto documentate, le procedure di gestione e acquisizione dei dati nonché, i processi di acquisizione dei dati da strutture esterne.

Ai sensi dell'articolo 14 le imprese di assicurazione devono dotarsi di sistemi informatici sempre appropriati rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dell'impresa, nonché dei conseguenti rischi.

In particolare l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia dell'informazione e comunicazione (ICT), così da assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia da un punto di vista applicativo che tecnologico.

Le compagnie adottano inoltre delle procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware e del software nonché delle banche dati, anche attraverso procedure di *disaster recovery* e *back up*.

⁶⁷Il comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 stabilisce che il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti: a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso; b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività; c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri; d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili; e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali; f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

Particolare attenzione viene oltretutto posta dalle compagnie a quegli aspetti di continuità operativa. Nel caso specifico al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, le compagnie adottano e documentano delle procedure e degli *standard* operativi finalizzati alla gestione di quegli eventi che potrebbero pregiudicare la continuità del *business*. Il riferimento è ad eventi imprevisti quali, *black out*, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti *hardware* e *software*, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti.

CAPITOLO 3

LA FUNZIONE ATTUARIALE E LE POSSIBILI SOLUZIONI DI POSIZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

La Direttiva *Solvency II*, la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2016, introduce una serie di importanti novità che dovranno essere recepite da parte delle compagnie entro il 1° gennaio 2016.

In riferimento al Pillar 2 della Direttiva, relativo al sistema di *governance*, sono stati individuati alcuni aspetti chiave, nonché oggetto di discussione, in vista del loro recepimento.

In particolare con riferimento ad un campione di 9 compagnie assicurative, nazionali ed estere, sono stati analizzati: la funzione attuariale e il suo collocamento all'interno dell'organizzazione; le politiche di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica-requisiti di onorabilità e professionalità (c.d. *fit & proper requirement*); le politiche di *risk appetite framework*.

Nel seguente capitolo vengono analizzati i principali orientamenti del mercato, relativamente alle scelte di collocamento della funzione attuariale all'interno delle compagnie.

Mentre con riferimento alle *policy* di *fit & proper* e di *risk appetite*, rappresentate rispettivamente nel capitolo 4 e nel capitolo 5, sono stati individuati i principali *driver*, che hanno guidato le scelte delle compagnie, identificando eventuali differenze e punti di contatto tra compagnie medesime, nell'allineamento a *Solvency II*.

Nel lavoro di ricerca svolto, si evidenzia, come non sia stato possibile considerare tutto il campione per ciascuna tematica oggetto d'analisi, essendo le compagnie ancora in una fase di recepimento della normativa.

Si pone oltretutto in evidenza che le *policy* oggetto d'analisi sono sistemi in fase di calibrazione e aggiornamento da parte delle compagnie in vista della prossima entrata in vigore di *Solvency*. Pertanto le evidenze di seguito presentate, rappresentano al momento una "fotografia" di come le compagnie si stanno muovendo al fine di essere allineate al contenuto del nuovo disposto normativo.

Le caratteristiche delle compagnie oggetto d'analisi sono meglio evidenziate nelle figure 3.1 e 3.2.

In particolare nella Figura 3.1 viene data evidenza di aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche delle stesse.

Nella figura 3.2 vengono invece rappresentati, in un *range* di valori, l'importo dei premi contabilizzati da ciascuna compagnia oggetto d'analisi, per il settore vita e danni, così da dare evidenza delle dimensioni, nonché del settore in cui le stesse operano.

Inoltre in figura 3.3 vengono rappresentati i dati in termini percentuali delle quote di mercato complessive (relativamente al settore vita e danni), detenute da ciascuna compagnia, in quanto rappresentativo della posizione complessiva delle medesime. Il campione individuato ha riguardato, come rappresentato in Figura 3.1: tre gruppi assicurativi italiani (rispettivamente denominati compagnia 1, compagnia 2 e compagnia 6); un gruppo assicurativo estero (compagnia 3); tre compagnie appartenenti ad un gruppo assicurativo estero (compagnia 7, compagnia 8, compagnia 9); due compagnie appartenenti ad un gruppo bancario italiano (compagnia 4 e compagnia 5).

In particolare, la compagnia 1 è un gruppo assicurativo italiano, quotato in Borsa, con una forte proiezione internazionale ed attiva in prevalenza nel settore vita. Inoltre essa detiene, tra le compagnie considerate, la quota di mercato maggiore, pari al 16,67 %, come rappresentato nel grafico in figura 3.3.

Anche le compagnie 2 e 6 sono gruppi assicurativi italiani ma a differenza della compagnia 1, si caratterizzano per una focus maggiormente nazionale e una quota di mercato detenuta di gran lunga inferiore rispetto alla compagnia 1.

Come rappresentato in figura 3.3, le compagnie 2 e 6 detengono rispettivamente una quota di mercato pari allo 0,90% e al 2,10%.

La compagnia 2 si differenzia oltretutto dalla compagnia 6, per alcuni aspetti. In particolare la prima (la compagnia 2) è quotata in borsa, diversamente dalla seconda e si caratterizza per una prevalenza di premi nel settore danni, così come rappresentato anche in figura 3.2.

Questa differenza non si evince invece nel caso della compagnia 6, per la quale non emergono differenze sostanziali da un punto di vista quantitativo nella raccolta premi per il ramo vita e per il ramo danni.

	Gruppo Assicurativo Italiano con focus Estero	Gruppo Assicurativo Italiano con focus Nazionale	Gruppo Assicurativo Estero	Appartenente ad un Gruppo Assicurativo Estero	Appartenente ad un Gruppo Bancario Italiano	Quotata	Partecipata per più del 50% da un Gruppo Assicurativo Estero	Banca italiana unico socio	Partecipazione paritaria: 50% Banca Italiana- 50% Gruppo Assicurativo Italiano
Compagnia 1	X					X			
Compagnia 2		X				X			
Compagnia 3			X				X		
Compagnia 4					X	X		X	
Compagnia 5					X	X			X
Compagnia 6		X							
Compagnia 7				X		X			
Compagnia 8				X		X			
Compagnia 9				X					

Figura 3.1: Principali caratteristiche delle compagnie
Fonte: Rielaborazione propria

Le compagnie 4 e 5, appartengono invece ad un gruppo bancario italiano. Nello specifico la compagnia 4 opera esclusivamente nel settore vita, mentre la compagnia 5 è attiva soltanto nel settore danni.

Le compagnie 4 e 5 evidenziano inoltre alcune differenze da un punto di vista delle partecipazioni al capitale.

In particolare nella compagnia 4 l'unico socio titolare è una banca italiana; mentre la compagnia 5 è a partecipazione paritaria, ovvero partecipata al 50% da una banca italiana e al 50% da un gruppo assicurativo italiano.

Oltretutto la compagnia 5 è la compagnia con la minor quota di mercato tra quelle considerate: questa è infatti pari allo 0,02%, mentre la compagnia 5 detiene una quota pari allo 0,89%.

La compagnia 3 è invece un gruppo assicurativo estero. Il gruppo è partecipato per più del 50% da un gruppo assicurativo estero e per la restante parte da una banca italiana. Esso detiene inoltre una quota di mercato pari allo 0,99%.

La compagnia 7, la compagnia 8 e la compagnia 9 appartengono invece a gruppi assicurativi esteri.

	Premi ramo danni <i>Valori espressi in migliaia di euro</i>	Premi ramo vita <i>Valori espressi in migliaia di euro</i>
Compagnia 1	5.000.000-10.000.000	10.000.000-20.000.000
Compagnia 2	1.000.000-5.000.000	100.000-500.000
Compagnia 3	50.000-100.000	1.000.000-5.000.000
Compagnia 4	-	1.000.000-5.000.000
Compagnia 5	50.000-100.000	-
Compagnia 6	1.000.000-5.000.000	1.000.000-5.000.000
Compagnia 7	100.000-500.000	100.000-500.000
Compagnia 8	1.000.000-5.000.000	5.000.000-10.000.000
Compagnia 9	1.000.000-5.000.000	100.000-500.000

Figura 3.2: Premi del lavoro diretto
Fonte: Premi del lavoro diretto 2014-ANIA, Edizione 2015




Figura 3.3: Quote di mercato delle compagnie
Fonte: Premi del lavoro diretto 2014-ANIA, Edizione 2015

In particolare di queste tre (compagnia 7, compagnia 8, compagnia 9), solo la compagnia 7 e la compagnia 8 sono quotate. Si evidenzia inoltre che la compagnia 7 e la compagnia 8 sono quotate all'estero, a differenza delle compagnie 1 e 2 che sono quotate in Italia.

Inoltre la compagnia 8 è la seconda compagnia, dopo la compagnia 1, tra quelle considerate, a detenere la quota di mercato maggiore, pari al 8,8% come rappresentato in figura 3.3.

Mentre la compagnia 7 e la compagnia 9 detengono una quota di mercato inferiore rispetto alla compagnia 8, rispettivamente pari allo 0,73% e all'1,14 come evidenziato in figura 3.3.

Nel caso della compagnia 7 non si evidenziano inoltre differenze particolari, da un punto di vista quantitativo nella raccolta dei premi del settore vita e del settore danni. Se ne deduce che la stessa operi indifferentemente in entrambi i settori, diversamente da quanto accade per le compagnie 8 e 9.

Oltretutto la compagnia 8 presenta una raccolta premi maggiore nel settore vita, diversamente dalla compagnia 9, che contabilizza premi in misura maggiore nel ramo danni.

3.1 La funzione attuariale: le principali novità e il quadro normativo di riferimento

Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono, così come disposto nell'articolo 41 della Direttiva *Solvency II*, dotarsi di un efficace sistema di *governance*, che in considerazione del principio di proporzionalità, sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni e dei rischi che caratterizzano la propria attività.

Un efficace sistema di *governance* deve comprendere le funzioni di: gestione dei rischi, verifica della conformità, *audit* interno e attuariale.

La funzione attuariale è inserita insieme alle altre funzioni del sistema di *governance* tra le *key functions*, così come espressamente dichiarato nella *guideline 5* degli orientamenti preparatori dell'EIOPA al sistema di *governance*, contenuto oltretutto rafforzato nella versione finale delle linee guida medesime.

Relativamente alla funzione attuariale, in quanto strumento tecnico ineliminabile per l'adozione di misure sostanziali previste dalla Direttiva, ne vengono meglio definite qui di seguito le caratteristiche, i requisiti generali e le attività.

Nel caso specifico della funzione, vengono descritte le problematiche e le azioni, che le imprese devono porre in essere al fine di essere *compliant* alla normativa secondo quanto disposto dalla Direttiva *Solvency II*.

Seguendo l'approccio del modello *Lamfalussy*, attraverso il quale è stato introdotto il nuovo regime di vigilanza prudenziale, così come rappresentato nel capitolo 1, viene descritto, quanto è stato introdotto sulla funzione attuariale, attraverso il quadro normativo relativo al progetto *Solvency II*.

Il primo livello riguarda la Direttiva 2009/138/CE. La Direttiva prevede, all'articolo 48, che le imprese di assicurazione e riassicurazione, costituiscano al loro interno una funzione attuariale cui siano attribuiti compiti di: coordinamento, gestione e controllo in materia di riserve tecniche, valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione.

Tale funzione, deve oltretutto svolgere un importante ruolo di supporto all'attività di *risk management*, contribuendo ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi.

A questo proposito, la compagnia deve prestare particolare attenzione nel garantire l'autonomia e l'indipendenza di entrambe, ponendo particolare enfasi al collocamento delle due funzioni all'interno dell'organigramma aziendale.

Inoltre in conformità dell'articolo 42 della Direttiva *Solvency II*, tutti coloro che sono responsabili o ricoprono una delle funzioni fondamentali, ivi compresa la funzione attuariale, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

L'articolo 48 sancisce che "la funzione attuariale deve essere esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria e, che secondo il principio di proporzionalità, siano commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che siano in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili."⁶⁸

⁶⁸ Direttiva 2009/138/CE, articolo 48.

La Direttiva stabilisce inoltre quelli che sono i compiti della funzione.

Nello specifico la funzione attuariale deve: coordinare il calcolo delle riserve tecniche, esprimere un parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, contribuire ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi.

In modo particolare, nel coordinamento del calcolo delle riserve, la funzione attuariale deve garantire l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti al calcolo delle riserve, nonché delle ipotesi avanzate nel calcolo delle stesse e valutare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve medesime.

Infine la funzione attuariale deve provvedere ad informare l'organo amministrativo, direttivo e di vigilanza in merito all'affidabilità ed alla adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche, garantendo adeguati flussi informativi periodici.

Il livello 2 riguarda invece le cosiddette *implementing measure*, ovvero quelle che attribuiscono il vero contenuto alla normativa, traducendo i principi della Direttiva in regole.

Si colloca su tale livello il Regolamento Delegato 35/2015 dell'Unione Europea nel quale, con riferimento alla funzione attuariale, i compiti vengono meglio definiti nell'articolo 272.

L'articolo medesimo definisce nel dettaglio i compiti della funzione.

Nello specifico la funzione attuariale deve: coordinare il calcolo delle riserve tecniche; valutare se le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche sono appropriate per le specifiche aree di attività dell'impresa e per il modo in cui la stessa è gestita; valutare i sistemi di tecnologia dell'informazione utilizzati nel calcolo delle riserve; effettuare un raffronto tra le migliori stime e i dati tratti dall'esperienza al fine di valutare la qualità delle migliori stime passate e, utilizzare le conoscenze tratte da questa valutazione, per migliorare la qualità dei calcoli attuali; esprimere un parere sulla politica di sottoscrizione globale e sulle modalità di riassicurazione; elaborare una relazione scritta da presentare all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.⁶⁹

⁶⁹ Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272.

Con specifico riguardo al coordinamento del calcolo delle riserve tecniche, la funzione attuariale deve: applicare metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche e garantire che esse siano calcolate conformemente ai requisiti stabiliti dalla Direttiva⁷⁰; valutare l'incertezza connessa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche; confrontare e giustificare qualsiasi differenza sostanziale nel calcolo delle riserve tecniche da un anno all'altro.⁷¹

La funzione attuariale deve oltretutto, nel coordinamento del calcolo delle riserve garantire che: eventuali limitazioni inerenti i dati utilizzati nel calcolo delle stesse siano adeguatamente trattate; vengano utilizzate ai fini del calcolo della migliore stima le approssimazioni più adeguate; le obbligazioni di assicurazione e riassicurazione siano segmentate in gruppi di rischi omogenei al fine di valutare appropriatamente i rischi sottostanti; venga fornita una valutazione appropriata delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e riassicurazione; le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati sui rischi di sottoscrizione siano integrati nella valutazione delle riserve.⁷²

Con riguardo invece al parere che la funzione attuariale deve esprimere in merito alla politica di sottoscrizione, questa deve necessariamente includere alcune considerazioni.

Tali considerazioni riguardano: la sufficienza dei premi da incassare per coprire sinistri e spese futuri; l'effetto dell'inflazione, del rischio giuridico nonché delle variazioni nella composizione del portafoglio dell'impresa; la tendenza progressiva di un portafoglio di contratti di assicurazione ad attirare o trattenere persone assicurate con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione)⁷³.

Relativamente invece al parere che la funzione deve esprimere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, questa include un'analisi di alcuni aspetti.

In modo particolare la funzione attuariale deve valutare l'adeguatezza: del profilo di rischio e della politica di sottoscrizione dell'impresa; dei prestatori di

⁷⁰ Il riferimento è agli articoli da 75 a 86 della Direttiva 2009/138.

⁷¹ Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272 comma 1.

⁷² Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272 comma 1.

⁷³ Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272 comma 6.

riassicurazione tenuto conto del loro merito di credito; della prevista copertura in scenari di *stress* in relazione alla politica di sottoscrizione; del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo⁷⁴.

Infine nella sua attività di reportistica verso l'organo amministrativo, direttivo e di vigilanza, la funzione attuariale deve elaborare una relazione scritta da presentare a quest'ultimo almeno una volta l'anno.

Si tratta di un documento in cui vengono documentati tutti i compiti svolti dalla funzione e i loro risultati, individuando con chiarezza eventuali deficienze e fornendo raccomandazioni su come porvi rimedio.⁷⁵

Il terzo livello afferisce l'emanazione di *best practice*, linee guida e raccomandazioni. In questa area si inserisce la Lettera al Mercato IVASS del 15 aprile 2014⁷⁶ che ha definito sulla base degli orientamenti EIOPA della fase preparatoria a *Solvency II* sul sistema di *governance*,⁷⁷ cosa le imprese di assicurazione e riassicurazione devono individuare in materia di funzione attuariale al fine di essere allineate al nuovo disposto normativo *Solvency II*.

Sulla base degli orientamenti EIOPA della fase preparatoria in materia di funzioni fondamentali, la Lettera al Mercato IVASS ha richiesto alle imprese di individuare durante questo periodo preparatorio alla piena attuazione della Direttiva e, con specifico riferimento in questo caso alla funzione attuariale: adeguati presidi organizzativi; procedure interne in grado di evitare conflitti di interesse; procedure di reporting interno periodico.

Relativamente al primo aspetto-Adeguati presidi organizzativi, l'informativa IVASS stabilisce che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere in possesso di adeguati presidi organizzativi.

⁷⁴ Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272, comma 7.

⁷⁵ Regolamento Delegato 35/2015, articolo 272 comma 8.

⁷⁶ Tale contenuto è stato oltretutto rafforzato dalla Lettera al mercato IVASS del 28 luglio 2015. Tale intervento da parte dell'IVASS nel declinare con maggiore dettaglio le aspettative dell'Istituto circa la preparazione all'entrata in vigore del nuovo regime *Solvency II*, con particolare riguardo alla costituzione della funzione attuariale, è maturata in seguito sia alla progressiva definizione a livello europeo del quadro normativo *Solvency II* sia all'esame di alcune problematiche emerse nell'applicazione delle prime indicazioni fornite con la lettera del 15 aprile 2014.

⁷⁷ Le linee guida della fase preparatoria sono superate da quelle finali, Final Report on Public Consultation No 14/017 on *Guidelines on system of governance*.

In considerazione del principio di proporzionalità questi devono essere sempre proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti l'attività svolta e in grado di verificare, sulla base dei principi *Solvency II*: l'adeguatezza delle riserve tecniche, l'attendibilità e la sufficienza dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse, l'adeguatezza della politica globale di sottoscrizione dei rischi e degli accordi di riassicurazione.

Oltretutto tali presidi devono essere strumentali al sistema di gestione dei rischi in quanto devono contribuire ad una applicazione efficace dello stesso, con particolare riguardo a quegli aspetti tecnici e patrimoniali e garantendo le interrelazioni necessarie con la funzione di *risk management*.

Relativamente al secondo aspetto-Conflitti d'interesse, la Lettera al Mercato evidenzia l'importanza fondamentale per le imprese di assicurazione e riassicurazione nell' adottare procedure interne idonee ad evitare conflitti di interesse qualora vengano affidati ad uno stesso presidio organizzativo compiti di natura operativa e di controllo.

Nelle linee guida finali sul sistema di *governance* viene riaffermato come uno dei compiti della funzione attuariale sia il coordinamento nel calcolo delle riserve tecniche; ma si evidenzia inoltre come sulla base di quanto definito nella Direttiva, non venga esplicitamente incluso tra i compiti della funzione, il calcolo attuariale delle riserve medesime.

E' infatti proprio la compagnia a stabilire chi debba svolgere il calcolo delle riserve tecniche all'interno della stessa, sempre nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa.

L'EIOPA evidenzia però come nel caso in cui le compagnie decidono che sia il calcolo così come la verifica della adeguatezza nel calcolo delle stesse vengono svolte entrambe dalla funzione attuariale, la compagnia deve necessariamente garantire e mettere in atto processi e procedure in grado di evitare conflitti d'interesse ed assicurare un'appropriata indipendenza.

In particolare il grado di suddivisione dei ruoli, in relazione al coordinamento e al calcolo delle riserve tecniche, questo deve essere proporzionato alla natura e alla complessità dei rischi inclusi nel calcolo delle riserve medesime.

Infine, con riferimento all'ultimo aspetto-il *reporting*, le imprese devono definire delle procedure di *reporting* interno periodico verso l'organo amministrativo. Queste sono finalizzate a dare contezza: dell'attività svolta dal presidio organizzativo identificato, delle verifiche effettuate, dei relativi risultati emersi e delle eventuali proposte avanzate.

Si evidenzia inoltre che il tempestivo sistema di *reporting* delle informazioni aziendali è stato inserito tra gli obiettivi del sistema dei controlli interni.

La lettera al mercato, ribadisce come, in caso di esternalizzazione del presidio organizzativo, coerentemente con quanto previsto per le altre *key functions*, all'interno dell'impresa deve essere individuato un referente, anche questo in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate, *fit & proper*, per l'assolvimento dei compiti assegnati e che garantisca l'allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli obiettivi aziendali.

Gli aspetti di cui sopra devono essere, per quanto possibile, considerati sia a livello individuale che di gruppo. A tal fine, l'impresa capogruppo si attiva per considerare i necessari aggiornamenti dei sistemi e delle procedure poste in essere a livello di gruppo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 20/2008.

3.1.1 L'attuario incaricato nel Codice delle Assicurazioni Private

La normativa nazionale prevedeva già prima della Direttiva *Solvency II* la presenza all'interno delle compagnie di assicurazione di un attuario incaricato e di un attuario revisore, regolarmente iscritti all'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942 n. 194.

La normativa italiana si è in un certo senso dimostrata precursore rispetto a tale ambito, anche se con alcune limitazioni.

Il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private –CAP o Codice), prevede infatti che le imprese di assicurazione, sia per il ramo vita così come per il ramo non vita, dovessero incaricare un attuario, per lo svolgimento di specifiche funzioni previste nel Codice.

Le principali funzioni esercitate dall'attuario incaricato secondo la vigente normativa⁷⁸, riguardano: il calcolo dei premi; la valutazione delle ipotesi poste alla base del calcolo dei premi; la valutazione della sufficienza delle riserve tecniche; redigere una relazione da inviare all'ISVAP.

In particolare l'attuario incaricato deve effettuare il calcolo dei premi, relativi alle assicurazioni, per ciascuna nuova tariffa, in maniera tale da consentire all'impresa di far fronte ai costi ed alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, così da costituire idonee riserve tecniche.

Nell'effettuare invece la valutazione delle riserve tecniche, l'attuario deve oltretutto esercitare una funzione di controllo in via permanente, così da consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari.

Infine nella relazione da inviare all'ISVAP devono essere analiticamente descritti i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate per il calcolo delle riserve tecniche. In particolare l'attuario deve dare specifica evidenza di eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni.

Inoltre in tale relazione, l'attuario deve riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle stesse e per la corretta rilevazione del portafoglio.

Nello specifico l'attuario esprime all'interno della relazione un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in Bilancio.

Da un confronto di *Solvency II* con la normativa nazionale vigente e volendo individuare nuovi spazi di applicazione per le competenze della funzione tecnico attuariale tra questi sicuramente: la strategia di riassicurazione; la politica assuntiva; l'attività di supporto al *risk management*.

La strategia di riassicurazione, al pari delle politica assuntiva, così come l'attività di supporto al *risk management* non rappresentano aree in cui generalmente l'attuario

⁷⁸ Il Governo ha infatti adottato, il 10 Febbraio scorso, uno schema di decreto legislativo sulla base della Legge di delegazione 7 ottobre 2014 n.54, ai fini del recepimento della nuova disciplina di vigilanza prudenziale, modificando il Codice delle Assicurazioni private in attuazione della Direttiva *Solvency II*. Il nuovo Codice delle Assicurazioni private entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

incaricato presente nel Codice delle Assicurazioni private, è chiamato ad esprimere un proprio parere.

In particolare, secondo il disposto di *Solvency II* la funzione attuariale deve esprimere un proprio parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione in essere sul portafoglio della compagnia, valutandone la coerenza con la politica di sottoscrizione globale e gli obiettivi di *business* della compagnia.

La funzione attuariale deve quindi indirizzare la compagnia verso la scelta della migliore strategia riassicurativa.

Si evidenzia inoltre che il vantaggio di coinvolgere la funzione attuariale nel processo decisionale relativo alle strategie di riassicurazione, consente di formulare delle scelte maggiormente consapevoli ed appropriate.

In questo modo infatti la compagnia può porre in essere una copertura riassicurativa in grado di rispondere alle effettive esigenze della compagnia, non più basandosi semplicemente sulle scelte effettuate nell'anno precedente, e determinando un importante coinvolgimento della funzione nelle scelte strategiche d'impresa.

Relativamente invece all'attività di supporto al *risk management*, la funzione attuariale concorre, per la parte di propria competenza, alla modellizzazione dei rischi necessaria alla determinazione del *Solvency Capital Requirement* (SCR), *Minimum Capital Requirement* (MCR), delle valutazioni tipo *own risk and solvency assessment* (c.d. ORSA), indirizzando in questo modo la gestione del rischio verso un approccio maggiormente attuariale.

Inoltre nel caso in cui l'impresa di assicurazione scegliesse di adottare un modello interno la funzione attuariale contribuisce alla modellizzazione del modello interno e alla sua applicazione in riferimento ai rischi che impattano sulla valutazione delle riserve tecniche.

Alla luce delle novità introdotte dal nuovo regime di vigilanza prudenziale, il Codice delle Assicurazioni Private è stato di recente modificato in attuazione delle Direttiva *Solvency II*. Il nuovo Codice delle Assicurazioni Private dovrà essere adottato dalle compagnie a partire dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del recepimento della nuova disciplina di vigilanza prudenziale, il Governo ha adottato il 10 febbraio scorso uno schema di Decreto Legislativo sulla base della legge di delegazione 7 ottobre 2014 n.54.

In particolare all'articolo 1 lettera q-bis è definita la funzione come la capacità interna di un'impresa di assicurazione o riassicurazione di svolgere compiti concreti e definendo le funzioni di gestione del rischio, verifica della conformità, *audit* interno e funzione attuariale come funzioni del sistema di *governance*.

Inoltre sostituendo integralmente l'articolo 30, dedicato ai "requisiti organizzativi dell'impresa", con una nuova formulazione "sistema di governo societario", viene riconfermato il contenuto dell'articolo 41 della Direttiva "Requisiti generali in materia di *governance*".

L'articolo 30 del CAP, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 41 della Direttiva *Solvency II*, stabilisce che "l'impresa debba dotarsi di un sistema di governo societario che possa consentire una gestione sana e prudente dell'attività e che sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità del sistema d'impresa".

L'articolo 30 del nuovo CAP considera inoltre la funzione attuariale insieme alle funzioni di gestione del rischio, verifica della conformità e di revisione interna come funzioni fondamentali e di conseguenza essenziali o importanti.

Tale schema di decreto ha per la parte qui di competenza, provveduto all'eliminazione di tutte disposizioni del vecchio Codice che affidavano lo svolgimento e il controllo delle operazioni attuariali all'attuario iscritto all'albo, che nel nuovo CAP viene denominato come "attuario incaricato dell'impresa".

In particolare è stato abrogato l'articolo 31 che disciplina la figura dell'attuario incaricato nei rami vita ed il comma 3 dell'articolo 32–*Determinazione delle tariffe nei rami vita*.

L'articolo 32 nell'attuale formulazione dispone che "*la valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all' attuario*" e che il Bilancio dell'impresa dev'essere sottoposto all'autorità di vigilanza insieme alla relazione dell'attuario.

In tale relazione l'attuario descrive analiticamente i procedimenti e le valutazioni operate, con riferimento, alle basi tecniche adottate per il calcolo delle riserve

tecniche, dando esplicita evidenza di eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestando oltretutto la correttezza dei procedimenti seguiti.

Anche l'articolo 34-*Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile e natanti*, è stato abrogato.

Mentre gli articoli 36-*Riserve tecniche dei rami vita* e 37-*Riserve tecniche dei rami danni*, costituenti oggetto cruciale dal punto di vista della prevenzione dell'insolvenza, sono stati abrogati e sostituiti con una regolazione molto più analitica recata dagli introducendi articoli da 36-bis a 36-terdecies.

Nella nuova e molto più articolata disciplina delle riserve tecniche contenuta in tali disposizioni, in cui è frequente la prescrizione del ricorso a buone tecniche attuariali, manca invece il riferimento all'attuario incaricato così come previsto nel vecchio CAP.

Allo stesso modo opera lo schema di decreto rispetto alla figura dell'attuario incaricato della società di revisione, per il quale ogni riferimento viene soppresso o abrogato, intervenendo testualmente sugli articoli 102, 103, 104 e 105 del Codice.

Alla specificazione dei contenuti della funzione attuariale è dedicato il nuovo articolo 30 *sexies* che ridefinisce i compiti della funzione attuariale sulla base del nuovo disposto normativo *Solvency II*.

Nel dettaglio, nel primo comma si elencano i compiti della funzione, ma si tratta di un'elencazione che richiama quasi alla lettera il contenuto dell'articolo 48 della Direttiva comunitaria.

Nel secondo comma invece, l'articolo stabilisce chi sono i soggetti abilitati a svolgerla. In questo caso però, quanto affermato dall'articolo, non trova effettivo riscontro in quanto dichiarato dalla Direttiva.

L'articolo in questione afferma che tale funzione venga svolta da un attuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 ovvero di soggetti che dispongano di: conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Viene in questo senso operata una scelta, nel senso che, la funzione attuariale possa, ma non debba necessariamente essere esercitata da attuari iscritti al relativo albo professionale, anche se sulla base delle competenze richieste dalla Direttiva, si registra un'aderenza perfetta tra la cultura e la formazione professionale dell'attuario iscritto all'albo e i requisiti richiesti dalla Direttiva per la funzione attuariale.

La *ratio* dell'articolo 48 di *Solvency II* sta nel creare all'interno delle compagnie, una struttura organizzativa, dotata di una propria indipendenza e responsabilità e in grado di svolgere i propri compiti avendo riguardo alle specificità dell'impresa. Non si parla quindi di un generico esercizio della funzione attuariale, ma di compiti per i quali è prevista una comprovata esperienza.⁷⁹

In considerazione di questo l'iscrizione all'albo è sicuramente rappresentativa di adeguate conoscenze da parte dell'attuario, ma non una garanzia dell'esperienza professionale dello stesso.

Anche per questo lo schema di decreto prevede che l'affidamento di tale funzione ad attuari iscritti all'albo costituisca una facoltà e non un obbligo; conseguentemente abroga tutte le disposizioni del Codice delle Assicurazioni che vincolano le imprese ad incaricare, un professionista iscritto all'albo, per l'espletamento di alcune operazioni che richiedono l'applicazione del metodo attuariale.

3.2 Funzione attuariale: le attività poste in essere dalle compagnie per essere *compliant* alla normativa

Le principali novità di *Solvency II* in materia tecnico attuariale, sulla base di quanto sopra descritto, possono essere ricondotte a tre principali ambiti di competenza: coordinamento del calcolo delle riserve tecniche, supporto alla funzione di *risk management* ed infine *reporting*.

La funzione sarà operativa a partire da gennaio 2016 e per ciascuna delle aree di competenza individuate le compagnie stanno predisponendo una sorta di

⁷⁹ Audizione nell'ambito dell'esame dell'atto di governo n.146-Testimonianza del Presidente IVASS S. ROSSI del 24 marzo 2015 pag. 13, www.ivass.it.

masterplan in cui vengono individuate le principali attività, di seguito rappresentate e da porre in essere al fine di essere *compliant* alla normativa.

In particolar modo in questa fase di ricognizione, l'obiettivo è quello di capire come ottimizzando quelle risorse già presenti in azienda, arrivare ad una *compliance*.

Le compagnie, al fine di essere allineate a *Solvency II*, devono porre in essere dei percorsi di adeguamento con impatti di natura: organizzativa, nella definizione di ruoli, responsabilità e comitati; nonché di processo, ovvero garantendo il coordinamento con le diverse funzioni e idonei flussi informativi.

Tutto questo si traduce per le imprese assicurative in una serie di cambiamenti e opportunità relativi a: valorizzazione di attività e competenze già presenti all'interno della compagnia, cercando di fare leva il più possibile su quelle competenze già presenti all'interno della compagnia; determinazione di una vera e propria *partnership* nelle decisioni di *business* e strategiche; visione coerente e coordinata sui principali rischi tecnici e modalità di mitigazione; coerenza dei dati su reportistiche prodotte a fini diversi; consistenza delle valutazioni e dei flussi informativi.

In questa fase di ricognizione le compagnie stanno ponendo in essere un processo che consenta loro di individuare le azioni necessarie per garantire la *compliance* alla normativa, in un'ottica quanto più possibile di valorizzazione del "patrimonio aziendale" esistente.

L'obiettivo delle compagnie è quindi garantire il rispetto dei requisiti *Solvency II* in tema di funzione attuariale, cercando di migliorare, ottimizzare e razionalizzare, le attività già poste in essere all'interno delle stesse. Le compagnie devono dunque fare leva su quelle competenze già presenti all'interno dell'organizzazione effettuando una vera e propria razionalizzazione delle risorse.

3.2.1 Il coordinamento del calcolo delle riserve tecniche

Una delle aree di competenza della funzione attuariale, riguarda, come già più volte richiamato nel corso della trattazione, il coordinamento del calcolo delle riserve tecniche.

Le compagnie con l'intento di garantire il migliore espletamento dell'obiettivo ed essere allineate rispetto alla normativa, devono adempiere a tutta una serie di attività che sono state individuate e qui di seguito rappresentate.

Con particolare attenzione a tali attività, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono provvedere, al fine di garantire un adeguato coordinamento del calcolo delle riserve tecniche da parte della funzione attuariale a: identificare opportunità di sinergia all'interno della compagnia; garantire qualità dei dati e sistemi informativi adeguati; predisporre processi di controllo consistenti ed efficienti; garantire l'adeguatezza e la consistenza dei modelli, delle metodologie e delle ipotesi sottostanti il calcolo delle riserve tecniche; predisporre un adeguato livello di coordinamento; definire processi e flussi, per favorire l'utilizzo, qualora applicabile, dei risultati e delle opinioni espresse dalla funzione attuariale per le decisioni strategiche del *Top Management*.

In particolare nell'identificare opportunità di sinergia all'interno della compagnia, la stessa deve definire e stabilire flussi informativi con le funzioni aziendali deputate al calcolo delle riserve tecniche.

L'obiettivo è quello di assicurare alla funzione attuariale la disponibilità dei dati di cui necessita per provvedere a valutarne l'adeguatezza in termini di sufficienza e qualità.

Le compagnie devono oltretutto fornire una documentazione puntuale delle ipotesi, dei dati di input e dei calcoli delle riserve, da parte delle funzioni incaricate del calcolo delle medesime, per assicurare la tracciabilità dell'attività.

Le compagnie devono inoltre prestare attenzione al *data quality* e a garantire sistemi informativi adeguati.

I dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche devono infatti sempre garantire completezza, accuratezza, tempestività ed appropriatezza.

Di fondamentale importanza per le compagnie è anche un adeguato supporto da parte di sistemi di tecnologia dell'informazione affidabili e concreti. Infatti le compagnie devono prevedere al loro interno un sistema di registrazione e reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità. Il fine ultimo è quello di poter

disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità.

Inoltre sempre con l'obiettivo di assicurare un corretto coordinamento nel calcolo delle riserve tecniche da parte della funzione attuariale, le compagnie devono formalizzare procedure di controllo consistenti ed efficienti.

Questi ultimi devono consentire alle compagnie di identificare e prevenire errori e in grado di assicurare l'assenza di possibili conflitti di interesse. Risulta dunque necessaria una chiara definizione e formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte.

Le compagnie devono oltretutto garantire l'adeguatezza e la consistenza dei modelli, delle metodologie e delle ipotesi sottostanti il calcolo delle riserve tecniche; in particolare qualunque variazione dei modelli e delle metodologie deve essere appropriatamente giustificata e documentata.

Le compagnie devono inoltre predisporre un adeguato livello di coordinamento. A livello di compagnia, deve essere infatti presente un'unica funzione che assicuri la consistenza delle valutazioni sia a fini contabili, sia di solvibilità, sia a fini di comunicazione al mercato.

Mentre nel caso in cui si faccia riferimento ad un gruppo, occorre che all'interno della compagnia vengano definiti processi e flussi informativi adeguati ad assicurare una gestione uniforme e coerente delle metodologie a livello di gruppo e un'affidabile e tempestiva trasmissione dei risultati.

Infine le compagnie per favorire l'utilizzo, qualora applicabile, dei risultati e delle opinioni espresse dalla funzione attuariale per le decisioni strategiche del *Top Management*, devono definire adeguati processi e flussi informativi.

Tali risultati potrebbero infatti essere utilizzati in supporto alle decisioni strategiche anche alla luce del *risk appetite* definito, assicurando così il contributo della funzione attuariale nel meccanismo di guida della compagnia.

Si evidenzia come decisioni di *business* ottimali, possono essere garantite solo attraverso una interazione quotidiana con quelle funzioni aziendali maggiormente rilevanti, tra queste certamente la funzione attuariale.

3.2.2 L'attività di supporto al *risk management*

La Direttiva ben evidenzia come la funzione attuariale sia chiamata a svolgere un ruolo di rilievo nel supportare il sistema di gestione dei rischi.

In modo particolare le principali aree di intervento della funzione attuariale riguardano: esprimere un parere sulle politiche di sottoscrizione, sul *pricing* e sullo sviluppo di nuovi prodotti; fornire un parere sui programmi e sulle politiche di riassicurazione; garantire un adeguato supporto alla funzione di *risk management*; garantire un adeguato supporto nelle analisi di stress e nel processo ORSA/FLAOR.

In relazione alla prima area di intervento, la funzione attuariale deve valutare l'appropriatezza e l'adeguatezza delle politiche di *pricing* e sottoscrizione, confrontandone la consistenza con la metodologia di calcolo delle riserve.

In particolare la funzione attuariale deve esprimere una valutazione in merito al fatto che il *pricing* sia comunque coordinato con gli obiettivi di rischio - *risk appetite framework*.

Inoltre la funzione attuariale deve provvedere a monitorare qualsiasi cambiamento nelle politiche di *pricing*, sottoscrizione e sviluppo di nuovi prodotti al fine di valutare l'impatto di queste variazioni sulle opinioni formulate ed in particolare, l'impatto di tali variazioni sul calcolo delle riserve tecniche. Nella pratica questo si traduce nell'analisi del processo di sviluppo e approvazione di nuovi prodotti nonché del *pricing* e della profittabilità degli stessi.

Nel fornire invece un proprio parere sulle politiche di riassicurazione, la funzione attuariale deve indirizzare la compagnia verso la strategia di riassicurazione più adeguata.

Nel caso specifico devono essere valutati aspetti quali: il profilo di rischio della compagnia, la politica di sottoscrizione adottata nonché il merito di credito dei prestatori di riassicurazione. La funzione attuariale deve dunque valutarne la consistenza rispetto alle metodologie di calcolo delle riserve tecniche e del loro impatto sull'aspetto finanziario dell'impresa.

Inoltre la funzione attuariale nel garantire un adeguato supporto alla funzione di *risk management*, contribuisce a fornire una prospettiva attuariale al sistema di gestione dei rischi. Nello specifico, la funzione attuariale, deve supportare la funzione di *risk*

management nell'attività di disegno e sviluppo delle metodologie, dei parametri e delle ipotesi dei modelli per la determinazione delle componenti di rischio tecnico e monitoraggio.

Mentre nel processo ORSA/FLOAR, la funzione attuariale contribuisce a garantire una continua *compliance* della compagnia con i requisiti richiesti dal *regulator* in materia di riserve tecniche.

3.2.3 Il reporting

Come già affermato in precedenza il tempestivo sistema di *reporting* costituisce uno degli obiettivi del sistema dei controlli interni.

In particolare l'articolo 272 del Regolamento Delegato 35/2015 stabilisce, con specifico riferimento alla funzione attuariale e al fine di garantire adeguati flussi informativi periodici verso il *Board*, di dover elaborare almeno una volta l'anno una relazione scritta da presentare all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza con l'obiettivo di documentare tutti i compiti rilevanti svolti dalla funzione attuariale e i relativi risultati.

Ma l'attività di reportistica svolta dalla funzione attuariale deve riguardare anche i comitati consiliari, nel caso in cui il consiglio di amministrazione decidesse di istituirli al proprio interno.

Tali comitati non sono infatti obbligatori, ma sulla base del principio di proporzionalità possono essere presenti o meno all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; è infatti l'organo amministrativo che, nella sua attività di indirizzo strategico ed organizzativo, sceglie di istituirli al proprio interno con funzioni consultive e propositive su varie materie.⁸⁰

⁸⁰ L'organo amministrativo approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti i) i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni di *risk management*, di *compliance* e di revisione interna; ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali e iii), nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalità di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali sul sistema dei controlli interni". Art. 5, lettera j) comma 2, Regolamento ISVAP n. 20/2008.

Nel caso in cui l'organo amministrativo lo ritenesse opportuno, questi potrà istituire al suo interno, un comitato controllo e rischi, verso il quale, la funzione attuariale, nella sua attività di reportistica, dovrà riferire le informazioni relative alla attività di supporto svolta verso il sistema di gestione dei rischi e che saranno poi dai comitati stessi valutati.

Nel caso in cui poi, all'interno della compagnia venissero istituiti dei comitati di riassicurazione, così come i comitati prodotto, anche questi dovranno essere destinatari della reportistica redatta dalla funzione attuariale.

Inoltre poiché le decisioni dei risultati e delle opinioni espresse dalla funzione attuariale possono supportare le decisioni strategiche del *top management* anche alla luce del *risk appetite* definito, l'attività di *reporting* deve riguardare anche quest'ultimo.

L'attività di reportistica dovrà essere oltretutto rivolta anche alla funzione *risk management*. In particolare, tutti i risultati ottenuti dovranno essere necessariamente comunicati, garantendo oltretutto una reciproca interazione.

3.3 Caso: le possibili soluzioni di posizionamento organizzativo della funzione attuariale. I principali orientamenti del mercato

Il posizionamento organizzativo della funzione attuariale, in considerazione delle specificità che la caratterizzano sulla base del disposto normativo di *Solvency II*, è oggetto di discussione nelle imprese di assicurazione in vista della ormai prossima entrata in vigore della Direttiva medesima.

Dalla ricerca svolta e di seguito illustrata è emerso come le imprese si stiano organizzando secondo varie modalità.

E' importante però sottolineare che qualunque sia la scelta di collocamento della funzione attuariale in termini di organigramma, è fondamentale garantire l'indipendenza e l'autonomia della funzione per i compiti ad essa attribuiti dalla Direttiva, rispetto ad altre figure con compiti di controllo.

Come infatti richiamato nella Lettera al Mercato e nelle Linee guida EIOPA, la funzione attuariale nello svolgimento della propria attività deve collaborare ed

entrare in reciproca correlazione con altre funzioni di controllo e in modo particolare con la funzione di *risk management*.

Risulta in questo caso fondamentale preservare l'autonomia e l'indipendenza di entrambe le funzioni, nello svolgimento dei compiti specifici previsti dalla normativa e senza definire ulteriori legami funzionali.

Si evidenzia oltretutto che in considerazione delle attività di controllo che sono state attribuite alla funzione attuariale dalla Direttiva *Solvency II*, le compagnie stanno valutando se considerarla come una funzione di controllo a tutti gli effetti, al pari di tutte le altre presenti al loro interno.

In considerazione delle specificità di tale funzione, le compagnie assicurative stanno valutando con estrema attenzione il giusto collocamento della funzione attuariale.

I differenti scenari di organizzazione aziendale oggi riscontrati sul mercato, posizionano la funzione attuariale secondo quattro differenti impostazioni.

Nel dettaglio i principali orientamenti del mercato a livello nazionale ed internazionale sono: funzione inserita in area CFO (*chief financial officer*); funzione inserita in *staff* al CEO (*chief executive officer*); funzione indipendente come le funzioni di controllo; funzione inserita nell'area CRO (*chief risk officer*).

Nella prima possibile soluzione di posizionamento, quella che inserisce la funzione attuariale in area CFO, è presente all'interno della compagnia un'unica funzione in cui confluiscono le competenze attuariali presenti all'interno della stessa, così come rappresentato in figura 3.4.

La funzione attuariale, secondo tale possibile soluzione, svolge quelle attività di controllo che le sono state esplicitamente richieste dalla Direttiva *Solvency II*. Tra queste: il monitoraggio delle procedure e delle modalità di calcolo delle riserve tecniche, nonché la valutazione dell'attendibilità e della pertinenza dei dati interni ed esterni utilizzati nel calcolo delle riserve medesime.

Volendo collocare i controlli effettuati dalla funzione attuariale secondo lo schema dei controlli interni articolato su tre livelli⁸¹, i controlli in questione possono essere definiti come controlli di linea o di primo livello.

⁸¹ Le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni vengono generalmente articolate su tre livelli. I controlli di primo livello, detti anche di linea, sono rivolti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli vengono effettuati dalle stesse strutture produttive, vengono incorporati

Al fine di evitare la ridondanza di attività, la compagnia deve valutare quali controlli di secondo livello può effettuare la funzione *risk management*, negli ambiti oggetto di controllo della funzione attuariale.




Figura 3.4: Funzione attuariale inserita in area CFO
Fonte: Rielaborazione propria

Il vantaggio derivante da una simile scelta, ovvero del mantenimento della funzione tecnica attuariale in area CFO risiede nell'ottimizzazione dei processi di bilancio.

Il CFO è infatti generalmente responsabile: del coordinamento e della supervisione di tutti gli aspetti contabili e fiscali, della predisposizione dei processi di *budgeting* e dell'elaborazione dei bilanci civilistici e consolidati di gruppo, nonché della gestione finanziaria della compagnia tramite la pianificazione del fabbisogno finanziario e del *cash flow* nel lungo periodo. Se ne può evidenziare un vero e proprio ruolo di supporto alle strategie aziendali.

Si pone però in evidenza come una simile scelta potrebbe non garantire una totale indipendenza della funzione attuariale nel calcolo delle riserve tecniche.

nelle procedure oppure vengono eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office. I controlli "di secondo livello" svolgono compiti di monitoraggio e gestione dei tipici rischi aziendali (*risk management*). Tali controlli concorrono alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, verificano il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative (*compliance*) e monitorano la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento prestabiliti. Si collocano su tale livello le funzioni di *risk management* e *compliance*. I controlli di terzo livello sono invece svolti dalla funzione di *internal audit*.

L'altra possibile soluzione di collocamento, nonché orientamento del mercato, è quella che inserisce la funzione attuariale in staff all'AD, come rappresentato in figura 3.5.

Anche in questa soluzione, così come nella precedente, le attività di controllo svolte dalla funzione attuariale sono quelle espressamente richieste dalla normativa; tali controlli possono essere quindi definiti come controlli di linea o di primo livello.

Anche in questo caso, così come nel precedente è presente un'unica funzione all'interno della struttura organizzativa della compagnia, in cui confluiscono le competenze attuariali della stessa per effettuare sia attività operative tecniche, sia di controllo.

Il vantaggio rispetto alla precedente soluzione, derivante dalla separazione della funzione attuariale dall'area CFO, è quello relativo all'indipendenza della funzione nel calcolo delle riserve tecniche.

Anche in tale possibile soluzione di collocamento, la compagnia deve valutare quali controlli di secondo livello deve effettuare la funzione *risk management* negli ambiti oggetto di controllo della funzione attuariale per evitare la duplicazione delle attività.




Figura 3.5: funzione attuariale in staff all'AD
Fonte: Rielaborazione propria

Un'altra possibile soluzione di collocamento, nonché orientamento del mercato, è quella che considera la funzione attuariale come una funzione indipendente al pari delle altre funzioni di controllo.

Adottando questa soluzione, la compagnia sceglie, in considerazione delle attività di controllo svolte dalla stessa, di garantirle la stessa indipendenza al pari di altre funzioni presenti all'interno della propria struttura organizzativa.

Secondo tale impostazione vengono individuate due possibili differenti alternative: una in cui vi è un'unica funzione in cui confluiscono le competenze attuariali della compagnia così come rappresentato in figura 3.6, e l'altra in cui è prevista la separazione tra le attività operative tecniche e le attività di controllo così come rappresentato in figura 3.7.

In entrambi i casi, qualunque sia la scelta verso cui la compagnia intende indirizzarsi, deve essere garantita l'indipendenza della funzione al pari delle altre funzioni di controllo.

Nella prima soluzione come rappresentato in figura 3.6, è presente all'interno dell'organizzazione un'unica funzione in cui confluiscono le competenze attuariali della compagnia per effettuare sia attività operative tecniche sia di controllo




Figura 3.6: Funzione indipendente come le altre funzioni di controllo

Fonte: Rielaborazione propria

Anche in questo caso la compagnia deve valutare quali controlli di secondo livello può effettuare la funzione *risk management* negli ambiti oggetto di controllo della funzione attuariale per evitare la duplicazione delle attività.




Figura 3.7: Separazione tra funzione attuariale tecnica e funzione di controllo attuariale

Fonte: Rielaborazione propria

Come rappresentato invece in figura 3.7, la compagnia considerando sempre la funzione come una funzione indipendente al pari delle altre funzioni di controllo, è prevista la separazione delle attività operative tecniche da quelle di controllo.

In questo caso le attività di controllo attribuite alla funzione attuariale sono da considerarsi controlli di secondo livello e, conseguentemente, è prevista la separazione delle attività operative tecniche, prevedendo così una duplicazione delle funzioni.

Si evidenzia inoltre che in tale possibile soluzione la funzione tecnica attuariale viene mantenuta in area CFO, consentendo così di mantenere i processi attuali.

L'ultima possibile soluzione di collocamento della funzione attuariale, nonché orientamento del mercato è quella rappresentata in Figura 3.8.




Figura 3.8: Funzione attuariale in area CRO
Fonte: Rielaborazione propria

Come nella situazione precedente rappresentata in figura 3.7, anche in questo caso la compagnia definisce le attività di controllo attribuite alla funzione attuariale come controlli di secondo livello ed è conseguentemente prevista la separazione dalle attività operative tecniche.

Oltretutto in un'ottica di coordinamento tra funzione *risk management* e funzione attuariale, è prevista l'assegnazione della seconda in area CRO, mentre il mantenimento della funzione tecnica attuariale in area CFO/direzione tecnica, consente di mantenere le procedure correnti.

In tutti i casi rappresentati nelle figure 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, il riporto funzionale verso l'organo amministrativo così come espressamente richiesto dalla normativa, è sempre garantito dalla presenza di adeguati flussi informativi periodici.

Sulla base delle possibili soluzioni presentate si evidenzia che qualunque sia il collocamento della funzione attuariale all'interno della compagnia, deve essere garantita l'indipendenza della funzione nelle situazioni in cui questa entra in correlazione con le altre funzioni di controllo.

In particolare nei casi in cui questa interagisce con la funzione *risk management* nell'esercizio della propria attività, la compagnia deve garantire l'autonomia e l'indipendenza di entrambe ed evitare la sovrapposizione dei compiti nonché la duplicazione dell'attività.

Dunque, qualunque sia la scelta di collocamento della funzione attuariale nell'organigramma aziendale, la compagnia deve garantirne l'indipendenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Nel lavoro di ricerca svolto, con riferimento al campione di indagine presentato all'inizio del capitolo nella figura 3.1, sono state individuate le scelte di posizionamento della funzione attuariale da parte di 5 compagnie.

In modo particolare la ricerca relativa al posizionamento della funzione attuariale ha riguardato con riferimento al panorama nazionale: tre gruppi assicurativi italiani (compagnia 1, compagnia 2, compagnia 6); mentre con riferimento al panorama assicurativo internazionale sono stati individuati due gruppi assicurativi esteri (compagnia 7 e compagnia 8).

In modo particolare, delle scelte delle cinque compagnie, viene data evidenza nella tabella rappresentata in figura 3.9.

	Funzione attuariale in Area CFO	Funzione attuariale in staff all'AD	Funzione attuariale indipendente come le funzioni di controllo	Funzione attuariale in area CRO
Compagnia 1	X			
Compagnia 2		X		
Compagnia 6				X*
Compagnia 7				X
Compagnia 8	X			

*Componente dell'area *risk management*

Figura 3.9: Collocamento della funzione attuariale all'interno delle compagnie

La compagnia 1 e la compagnia 8, collocano entrambe, la funzione attuariale in area CFO. Trattasi rispettivamente di un gruppo assicurativo nazionale con focus estero, attivo prevalentemente nel settore vita e di una compagnia appartenente ad un gruppo assicurativo estero *leader* mondiale nel settore assicurativo. Queste rappresentano inoltre le due maggiori compagnie in termini di quote di mercato detenute, così come rappresentato in figura 3.3.

Diversamente la compagnia 2, un gruppo assicurativo italiano con focus nazionale, ha scelto di separare la funzione dall'area CFO e di collocarla in staff all'AD.

La compagnia 6, un gruppo assicurativo italiano con focus nazionale, e la compagnia 7, appartenente ad un gruppo assicurativo estero, nelle proprie scelte di posizionamento della funzione all'interno del proprio organigramma aziendale, scelgono di collocare la stessa in area CRO.

In particolare si evidenzia che la compagnia 6 a differenza della compagnia 7, considera la funzione attuariale come una componente effettiva dell'area *risk management*.

Mentre nessuna delle compagnie oggetto d'analisi sceglie di considerare la funzione attuariale come una funzione indipendente al pari delle altre funzioni di controllo.

Attraverso la rappresentazione delle scelte di collocamento del campione oggetto d'analisi si è voluta dare evidenza di una possibile correlazione nelle scelte effettuate dalle compagnie, sulla base delle caratteristiche delle compagnie medesime.

Il caso ha però evidenziato un'assenza di correlazione nelle scelte effettuate dalle compagnie, relativamente ad aspetti quali dimensioni, gruppo di appartenenza assicurativo/bancario e/o nazionale/estero.

Si tratta infatti più che altro di *trend* di mercato riferiti alla situazione attuale, e se non altro le decisioni relative al collocamento organizzativo di una funzione nel proprio organigramma aziendale, nel caso specifico, la funzione attuariale, rappresentano scelte interne all'organizzazione di carattere organizzativo gestionale e principalmente definite sulla base dell'orientamento strategico di ognuna.

Alla luce di questo, ciascuna compagnia ha scelto di istituire una struttura organizzativa, identificativa di tale funzione e di collocarla all'interno del proprio organigramma in base alle proprie scelte di natura strategico-organizzative. Si evidenzia oltretutto come le compagnie rappresentate abbiano nelle proprie scelte sempre garantito l'indipendenza e l'autonomia della stessa, ponendo particolare attenzione ad evitare il verificarsi di situazioni di ridondanza delle attività nelle situazioni in cui la funzione attuariale interagisce con la funzione di gestione dei rischi.

CAPITOLO 4

I REQUISITI DI IDONEITA' ALLA CARICA. LE POLITICHE DI *FIT & PROPER*

4.1 *Fit & proper requirements*: i principali riferimenti normativi

La Direttiva *Solvency II*, ha tra i suoi principali obiettivi quello di rafforzare il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con tale intento, tra le varie novità, il *regulator* impone il rispetto dei requisiti di idoneità alla carica per le persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali.

Le compagnie devono dunque identificare la propria composizione qualitativa al fine di garantire una gestione sana e prudente dell'attività.

L'articolo 42 della Direttiva *Solvency II*, stabilisce nel comma 1 che tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali devono rispettare costantemente i requisiti di competenza e onorabilità.

Relativamente all'aspetto delle competenze, la Direttiva intende fare riferimento a qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze adeguate per consentire una gestione sana e prudente dell'attività.

L'articolo 273 comma 2 del Regolamento Delegato n. 35/2015 recita "La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze e esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale".

In modo particolare con il termine competenze il *regulator* si riferisce alle conoscenze in merito a: mercati finanziari e assicurativi, strategia di *business* e *business model*, sistema di *governance*, analisi finanziaria e attuariale e contesto normativo.⁸²

⁸²EIOPA, *Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance, guideline 11*.

Allo stesso modo, l'articolo 43 della Direttiva stabilisce che lo Stato membro deve esigere dai propri cittadini la prova di onorabilità, ovvero la prova che i medesimi in passato non siano incorsi in dichiarazioni di fallimento.⁸³

Con il termine onorabilità il riferimento è invece relativo ad una buona reputazione ed integrità dei soggetti menzionati.

L'articolo 273 comma 4 del Regolamento Delegato 35/2015 recita "La valutazione dell'onorabilità di una persona include la valutazione della sua onestà e della sua solidità finanziaria sulla base di elementi soggettivi relativi al suo carattere, al suo comportamento personale e alla sua condotta negli affari, compresi gli aspetti penali, finanziari, e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione".

Nella valutazione dei requisiti di onorabilità, il termine di prescrizione dei reati è fissato sulla base della legislazione nazionale o della prassi. Con il termine reati il legislatore intende fare riferimento a qualunque violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, o riguardanti il mercato mobiliare o gli strumenti di pagamento, nonché qualunque altro reato previsto dalla legge relativo a società, bancarotta, insolvenza o alla tutela del consumatore. Si tratta nello specifico sia di reati attualmente sotto processo, così come di reati giudicati in passato, poiché potrebbero entrambe le situazioni, mettere in dubbio l'integrità della persona.⁸⁴

Inoltre ai sensi dell'articolo 42 della Direttiva, le compagnie devono notificare alla loro autorità di vigilanza, IVASS, con riferimento all'ambito nazionale, qualsiasi modifica relativa alle persone che dirigono effettivamente l'impresa o sono responsabili per altre funzioni fondamentali, nonché tutte le informazioni necessarie per valutare se eventuali nuove persone designate per dirigere l'impresa, soddisfano i requisiti di competenza e onorabilità.

Le linee guida finali EIOPA definiscono inoltre nel *"Technical Annex: Minimum information to be provided to the supervisory authority concerning the fit & proper"*

⁸³ Lo stato membro accetta come prova sufficiente, una sola di queste due prove, per i cittadini degli altri stati membri: la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza del cittadino straniero. Direttiva 2009/138/CE art. 43 comma 1.

⁸⁴ EIOPA, *Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance, guideline 12.*

assessment”, nella sezione “*Information on the person subject to notification*”⁸⁵, tutte le informazioni che la compagnia deve fornire in merito alle persone sottoposte a notifica.⁸⁶

L’intento del legislatore, nell’imporre il rispetto di tali requisiti, è quello di garantire una gestione sana e prudente, poiché molto spesso le caratteristiche di chi dirige l’impresa costituiscono un fattore chiave nel successo o nel fallimento della stessa.⁸⁷

⁸⁵ “**Contact information:** - Name of the undertaking – Undertaking’s registration number – Contact person: a) First name b) Surname c) Title d) Telephone number e) E-mail address f) Fax number. **Fact being notified:** – First appointment. – Change in previous information. – Change of position. **Description of the position being notified** – Name of the position. – Scope of the responsibilities. – Date of the appointment. – Length of appointment, if applicable – Executive functions or not – Any other information the undertaking deems relevant for the assessment. **Information on the person subject to notification** – First name. – Surname. – Any previous names. – Personal address. – Telephone number. – Date of birth. – Place of birth. – Nationality. – Information on any previous assessment/notification process by a supervisory authority of the financial sector within the EEA: a) Name of the supervisory authority. b) Country. c) Date. – Information on previous employments, qualified assignments or appointments as a member of an administrative, management or supervisory body: a) Company name and registration number. b) Nature and scope of the operations. c) The registered office of the undertaking. d) Position. – Any other positions held: a) Company name and registration number. b) Nature and scope of the operations. c) The registered office of the undertaking. d) Position. – Description of the level of knowledge, competence and experience of the person to perform the task, including: a) Skills, knowledge (university degree, training or diploma). b) Professional relevant experience. – Information on potential conflicts of interest with details, if applicable. – Qualifying ownership or any other form of substantial influence in the undertaking. – Any other companies in which the notified person has a direct or indirect qualifying ownership: a) Company name and registration number. b) Nature and scope of the operations. c) The registered office of the company. d) Possession in percentage. – Close relatives with ownership shares in the undertaking that notifies or in any other company which has ownership shares in that company. – Close relatives with any other financial relations to companies mentioned above. – Any other commitments that may give rise to conflict of interest with explanations as to the circumstances and a statement how the notified person intends to deal with potential conflicts of interest. – Conviction in a domestic or foreign court within the last X years [number of years according to national law] with explanation of circumstances, if applicable. – Pending criminal proceedings. – Membership in a board of directors in an operating undertaking that has not been granted a release from liability. – Dismissal from a position in a financial institution, company or from employment as a senior executive or termination of an engagement as a board member or auditor in another operating undertaking. – Participation in an arbitration board. – Bankruptcies or the equivalent abroad. – Rejection of an application, exclusion or limitation in any other way in terms of the right to conduct operations or a profession which requires authorisation, registration or such of the competent authority, organisation or equivalent body. Supervisory sanctions against the person notified or a company where the person had a key function. – Any other information relevant to the assessment by the supervisory authority”. EIOPA, Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance.

⁸⁶ “The notification of the persons who effectively run the undertaking or key function holders is expected to be undertaken in writing and submitted to the supervisory authority without undue delay. The undertaking is expected to supplement the information included in the Technical Annex with any additional documents considered necessary to complement the information or required by the supervisory authority”. EIOPA, Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance, guideline 15.

⁸⁷ EIOPA, Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance.

Gli orientamenti EIOPA della fase preparatoria sul sistema di *governance*, pubblicati in data 31 ottobre 2013, con l'intento di realizzare una completa e tempestiva preparazione a *Solvency II*, sono intervenuti anche sull'aspetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità dell'articolo 42 della Direttiva medesima (c.d. *fit & proper requirements*).

Si tratta in particolare dell'orientamento 11-requisiti di professionalità, orientamento 12-requisiti di onorabilità, orientamento 13-politiche e procedure in materia di requisiti di onorabilità e professionalità e orientamento 14-esternalizzazione di funzioni fondamentali.

EIOPA attraverso tali orientamenti ha meglio definito i requisiti di professionalità e onorabilità, richiedendo alle autorità nazionali competenti di assicurare che le compagnie definiscano delle politiche e procedure da attuare in materia di tali requisiti.

Nello specifico EIOPA, ha richiesto alle autorità di vigilanza di assicurare che le compagnie garantiscano che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità.

L'aspetto delle competenze riguarda in modo particolare i membri del *Board*, i quali devono possedere costantemente e collettivamente adeguate qualifiche, conoscenze ed esperienze in materia di: strategie commerciali e modelli d'impresa, sistema di *governance*, analisi finanziaria e attuariale, contesto normativo e relativi requisiti.

Nello specifico le compagnie devono assicurare un'adeguata diversificazione delle qualifiche, conoscenze e competenze rilevanti.

E'oltretutto richiesto alle compagnie di esaminare anche l'aspetto dell'onorabilità in termini di onestà e solidità finanziaria, così come espressamente dichiarato nell'orientamento 12 sul sistema di *governance*.

La compagnia deve in questo caso provvedere ad esaminare i suddetti requisiti, sulla base di prove rilevanti pertinenti al carattere e comportamento professionale, inclusi tutti gli aspetti di tipo penale, finanziario e di vigilanza.

In conformità degli articoli 41⁸⁸ e 42 della Direttiva 2009/138/CE, con l'orientamento 13, l'EIOPA ha inoltre richiesto alle autorità nazionali, di assicurare che le compagnie dispongano di una politica in materia di requisiti di professionalità e onorabilità.

EIOPA è inoltre intervenuta, con l'orientamento 14, anche in materia di *fit & proper* di *key functions* esternalizzate.

In particolare, in conformità degli articoli 42 e 49 della Direttiva *Solvency II*, le compagnie devono, in caso di esternalizzazione di funzioni fondamentali, applicare delle procedure adeguate per la valutazione della professionalità ed onorabilità delle persone impiegate dal fornitore o dal subfornitore nello svolgimento di funzioni fondamentali.

Inoltre le compagnie devono identificare al loro interno una persona, anch'essa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, alla quale sia affidata la responsabilità complessiva della funzione fondamentale esternalizzata.

La persona responsabile deve oltretutto possedere adeguate conoscenze ed esperienze tali da consentirle di valutare in maniera critica la prestazione e i risultati del fornitore di servizi.

4.1.1 I requisiti di idoneità alla carica nel Regolamento ISVAP N. 20/2008 e nel Codice delle Assicurazioni Private. Il recepimento a livello nazionale: alcune ambiguità

L'applicazione delle linee guida EIOPA a livello nazionale, è soggetta ad una procedura di *comply or explain*⁸⁹ da parte delle autorità nazionali competenti e che conduce ad una revisione della normativa secondaria applicabile in materia.

⁸⁸ Le imprese di assicurazione e riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono adottate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Cfr. comma 3 art. 41 Direttiva 2009/138/CE.

⁸⁹ La procedura *comply or explain* prevede l'obbligo da parte delle autorità nazionali competenti di comunicare ad EIOPA la decisione di conformarsi alle disposizioni oppure, in caso contrario, di giustificare la scelta di non essere conformi. Le autorità di vigilanza avranno a disposizione 60 giorni per confermare la propria *compliance* oppure l'intenzione di non aderire in tutto o in parte. In quest'ultimo caso, EIOPA pubblicherà la decisione negativa espressa dalle singole autorità di

Ai sensi della procedura applicabile alle linee guida EIOPA, IVASS ha adottato delle azioni volte al loro recepimento, in modo da realizzare una completa e tempestiva preparazione al nuovo regime *Solvency*.

L'obiettivo di IVASS è quello di assicurarne la piena applicabilità nel momento della sua entrata in vigore, la cui *dead line* è stata procrastinata, dopo una serie di *stop and go*, all'1° gennaio 2016.

L'IVASS ha con tale intento, adottato il Provvedimento n.17 del 15 aprile 2014 con cui, ai sensi della procedura *comply or explain*, adegua la normativa interna alle specifiche linee guida pubblicate dall'EIOPA .

Il Provvedimento apporta modifiche ed integrazioni agli articoli e agli allegati del regolamento ISVAP n.20/2008. Tali modifiche risultano comunque allineate rispetto ai principi e agli obiettivi che hanno caratterizzato la versione originale dell'atto normativo, allineandoli per quanto possibile con i criteri e le logiche del regime *Solvency II*.

In particolare per la parte qui di competenza, il Provvedimento n. 17 ha modificato ed integrato: l'articolo 5 relativo ai compiti e alle funzioni dell'organo amministrativo, nonché l'articolo 28, relativo agli obblighi di comunicazione ad IVASS⁹⁰.

L'articolo 5 del Regolamento 20 alla lettera I), riconosce in conformità degli orientamenti EIOPA della fase preparatoria, in precedenza rappresentati, il compito dell'organo amministrativo di approvare la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica in termini di onorabilità e professionalità, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché dei responsabili delle funzioni di *risk management*, *compliance* e revisione interna.

L'articolo afferma oltretutto che anche in caso di esternalizzazione di queste ultime, all'interno o all'esterno del gruppo, l'organo amministrativo deve procedere alla

vigilanza e avrà anche facoltà di rendere pubbliche, nel caso in cui lo ritenga opportuno, le ragioni sottostanti alla non – *compliance*. www.panoramassicurativo.ania.it

⁹⁰ Si evidenzia che alcuni principi base, relativi ai requisiti di idoneità alla carica, standardizzati dalla normativa comunitaria, risultano in parte già consolidati all'interno dell'ordinamento nazionale. Il riferimento è: all'articolo 2387 del Codice Civile, all'articolo 76 del CAP, Regolamento ISVAP N. 20/2008, al Decreto dello sviluppo Economico N. 220/2011, all'articolo 36 della Legge N. 214/2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate.

L'organo amministrativo valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale.

In particolare, tale politica assicura che anche l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di: mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.

Oltretutto l'organo amministrativo effettua almeno una volta l'anno una autovalutazione annuale delle proprie competenze.

Lo stesso provvede attraverso tale processo ad una valutazione nel complesso: delle competenze tecniche ed esperienze teoriche, professionali e manageriali di ciascun membro; dell'adeguatezza e della diversificazione delle competenze ed esperienze in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali delle attività da svolgere, nonché al profilo di rischio della compagnia.

Gli strumenti generalmente utilizzati e le unità organizzative ad esso preposte vengono nel dettaglio definite all'interno delle politiche gestionali in materia di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica.

Gli strumenti e le metodologie utilizzate verranno di seguito rappresentate nella parte relativa al caso "Le politiche di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica: differenze e analogie nelle scelte adottate dalle compagnie", all'interno del paragrafo 4.3 del seguente capitolo.

La parte relativa alle competenze dell'organo amministrativo è senza dubbio un aspetto chiave del nuovo disposto normativo *Solvency II*.

L'organo amministrativo non può infatti esimersi dal possesso di tali competenze in considerazione delle funzioni cui deve adempiere, così come espressamente definite nell'articolo 5 del Regolamento ISVAP 20/2008 e rappresentate nel dettaglio all'interno del capitolo 2 .

L'intento della Direttiva *Solvency II* è stato proprio quello infatti di procedere ad una vera e propria responsabilizzazione del *Board*.

In particolare nel proprio ruolo di indirizzo strategico deve sempre garantire che i processi sviluppati relativi alla pianificazione strategica e al *risk management* siano perfettamente coerenti e allineati, verificando oltretutto che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio della compagnia.

EIOPA ha oltretutto, nell'orientamento 13 della fase preparatoria, definito anche la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, di individuare al proprio interno altri collaboratori rilevanti.

E' lasciata alla discrezionalità della compagnia la possibilità di individuare altri collaboratori. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono rappresentare all'interno delle proprie politiche, una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la loro valutazione, non soggetti in realtà per disposizioni normative al possesso dei requisiti in parola.

Il Provvedimento 17 del 2014 ha recepito tale aspetto all'interno dell'Allegato 1- Documento sulle politiche di indirizzo –contenuto minimale.

Nella fase di pubblica consultazione, tra le proposte relative alle modifiche del regolamento ISVAP N. 20/2008, con riferimento ai requisiti di professionalità e onorabilità applicabili ad altri collaboratori (lettera c) dell'Allegato 1 dello Schema di Regolamento 20/2008), i soggetti coinvolti⁹¹ hanno evidenziato la possibilità di fornire ulteriori indicazioni o criteri per l'individuazione della "rilevanza dei collaboratori non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità", in modo da poter individuare con precisione i destinatari di tali requisiti.

Tale proposta non è stata in realtà accettata: sono infatti le compagnie a definire le modalità di individuazione di "altri collaboratori rilevanti", nonché le modalità di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica e le unità organizzative a questo preposte.

⁹¹ In fase di consultazione sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 10 soggetti: Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), Associazione Italiana *Internal Auditors* (AIIA), *Chief Risk Officer Forum Italia* (CROFI), Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., Studio Legale Jenny Avvocati, Ordine degli Attuari, Dott. Maurizio Ceresani, *Insurance Lab Center-PriceWaterhouseCoopers Advisort* s.p.a, Uniqa Assicurazioni s.p.a., Dott.ssa Elena Biffi.

Il Provvedimento n.17 del 15 Aprile 2014 ha oltretutto modificato, per la parte qui di competenza, relativa agli obblighi di comunicazione ad IVASS, l'articolo 28 .

Secondo quanto affermato nell'articolo 28 del Regolamento ISVAP N. 20/2008, le imprese di assicurazione e riassicurazione comunicano all'autorità di vigilanza tutte le nomine, cessazioni e sostituzioni dei responsabili delle funzioni fondamentali, entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto.

In caso di nomina dei responsabili delle funzioni fondamentali e nei casi di esternalizzazione di tali funzioni, del referente interno o del responsabile delle attività di controllo per le attività esternalizzate, le imprese comunicano ad IVASS di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli stessi.

Le compagnie inoltre, unitamente al bilancio d'esercizio, devono comunicare ad IVASS la composizione, i ruoli, l'organizzazione, le responsabilità e il nominativo dei soggetti responsabili delle funzioni di revisione interna, *risk management e compliance*, anche nel caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate.

In particolare, le compagnie devono fornire ad IVASS tutte le informazioni relative alle politiche ed alle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali, così come il referente interno o il responsabile delle attività di controllo sulle suddette attività, in caso di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, soddisfino i requisiti di professionalità ed onorabilità.

Oltretutto le compagnie devono comunicare annualmente ad IVASS, unitamente al proprio bilancio d'esercizio, una relazione in cui inseriscono indicazioni relative ai requisiti di onorabilità, professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun membro dell'organo amministrativo.

Inoltre lo schema di decreto di recepimento della Direttiva *Solvency II*, ha modificato per la parte qui di competenza, l'articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private.

L'articolo 76, commi 1, 1-bis e 2 del CAP sono stati modificati dal comma 94 dell'articolo 1 dello schema di Decreto Legislativo.

L'articolo 76 del CAP disciplina i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo.

In particolare, lo schema di Decreto aggiunge, rispetto alla normativa vigente e in coerenza con le previsioni della Direttiva, coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Inoltre nel comma 1-bis dell'articolo 76 del CAP, in coerenza con il comma 2 dell'articolo 42 della Direttiva *Solvency II*, si afferma che le compagnie hanno l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza.

Inoltre l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (cd ANIA) nel fornire le proprie osservazioni nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 146, concernente lo "Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, ha evidenziato alcune ambiguità nella terminologia utilizzata relativamente all'aspetto dell'ambito di applicazione del *fit & proper requirements*.

In modo particolare ANIA ha evidenziato che l'inserimento nel testo del CAP di espressioni quali "coloro che svolgono le funzioni fondamentali" sembra far pensare che detti requisiti si applichino in modo indifferenziato a tutti gli addetti alle funzioni e non soltanto ai titolari/responsabili delle funzioni medesime.

"Tendiamo ad escludere che l'intenzione del legislatore comunitario fosse quella di assoggettare ai requisiti tutti i collaboratori del titolare della funzione, persino ad esempio chi svolge compiti di segreteria."⁹²

Al riguardo il paragrafo 2 dell'articolo 42 della Direttiva appare significativo. Infatti esso afferma chiaramente che "Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o sono responsabili per altre funzioni

⁹² www.senato.it, " Audizione di Dario Focarelli Direttore generale ANIA" Pag. 4 .

fondamentali... ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di competenza e onorabilità”.

Come afferma inoltre anche il comma 1-bis dell'articolo 76 dello schema di Decreto, “l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza”.

“Inoltre poiché l'obbligo di notifica della sussistenza dei requisiti all'autorità di vigilanza riguarda solo i titolari/responsabili delle funzioni fondamentali, come dice chiaramente anche la nostra norma interna, se ne deve concludere che solo a tali soggetti vadano riferiti i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza”.⁹³

Ma questa interpretazione secondo cui, l'ambito di applicazione del *fit & proper requirements* si riferisce esclusivamente a coloro che dirigono effettivamente l'impresa ed ai soggetti responsabili delle funzioni fondamentali deve essere ampliata.

Questo in considerazione del fatto che EIOPA, nelle linee guida finali sul sistema di *governance* ha ampliato il perimetro di applicazione del *fit & proper requirements*.

4.2 Prossimi passi: estensione dell'ambito di applicazione del *fit & proper requirements*

Le evidenze empiriche hanno spesso dimostrato l'importanza delle qualifiche del *management*. Queste rappresentano infatti un importante fattore nel successo o nel fallimento delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

EIOPA nelle linee guida finali sul sistema di *governance*, non ancora recepite nell'ordinamento nazionale, estende l'ambito di applicazione di tali requisiti “*The undertaking has to assess the fitness and propriety as set out in these guidelines regarding all persons who effectively run the undertaking as well as all persons carrying out a key function. In addition, when the undertaking is appointing an*

⁹³ www.senato.it, “ Audizione di Dario Focarelli Direttore generale ANIA.

individual to be responsible for a key function or to effectively run the undertaking, they formally notify the supervisory authority and provide the information needed to assess whether the individual is fit and proper".⁹⁴

Alla luce di quanto affermato dall' EIOPA, si estende il perimetro di applicazione del *fit & proper requirements* a tutto il personale delle funzioni fondamentali, oltre che ai soggetti responsabili di tali funzioni, nonché a tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa.⁹⁵

In questo caso però gli obblighi di comunicazione alle autorità nazionali competenti, non si applicano al personale delle funzioni fondamentali, così come espressamente dichiarato nella *guideline* 15 delle linee guida finali sul sistema di *governance*.

Nello specifico, gli obblighi di notifica alle autorità di vigilanza competenti, in materia di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, riguardano esclusivamente i responsabili delle funzioni fondamentali e coloro che dirigono effettivamente l'impresa.

Ma tale estensione dell'ambito di applicazione del *fit & proper requirements* è stata considerata da parte dell'*Insurance and Reinsurance Stakeholder Group* (c.d. IRSG), come l'intenzione da parte di EIOPA di andare oltre il perimetro di applicazione di tali requisiti, secondo quanto stabilito dall'articolo 42 della Direttiva medesima.

Oltretutto EIOPA nelle linee guida finali sul sistema di *governance*, estende anche il perimetro di funzione chiave. EIOPA non condivide il punto di vista secondo cui le funzioni di *risk management*, *compliance*, *internal audit* e attuariale, siano le uniche funzioni fondamentali incluse nel sistema di *governance* delle compagnie.

Se infatti la compagnia ritiene che una funzione abbia un'importanza significativa all'interno dell'impresa, in considerazione di quello che è il proprio *business* o il proprio modello organizzativo, allora qualunque funzione può essere considerata "key", in aggiunta alle quattro "key functions" della sistema di *governance* definite dalla Direttiva.

⁹⁴ EIOPA, *Final Report on Public Consultation No. 14/017 on system of governance, Guideline 11 comma 2.42*.

⁹⁵ EIOPA intende riferirsi, con il termine "*person who effectively run the undertaking*", a tutti i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza così come ai membri del *senior management*.

In questo caso però la *key function* viene identificata dalla compagnia, ma deve essere poi l'autorità di vigilanza a stabilire se quella funzione può essere o meno considerata "key".

In questo modo estendendo il perimetro di funzione chiave è la compagnia a dover stabilire se una funzione deve essere considerata fondamentale, in aggiunta alle quattro funzioni del sistema di *governance* identificate dal *regulator*.

Nel caso in cui le compagnie dovessero identificare al loro interno altre funzioni fondamentali in aggiunta alle quattro definite dal *regulator*, EIOPA stabilisce che anche al personale di tali funzioni devono applicarsi i requisiti di onorabilità e professionalità, mentre gli obblighi di notifica all'autorità di vigilanza riguardano solo i responsabili delle medesime.

In considerazione dell'estensione del perimetro di applicazione del *fit & proper requirements* alcune compagnie si stanno adeguando a tale possibilità accogliendola alle interno delle proprie *policy*. In particolare di questo aspetto viene data evidenza nel paragrafo che segue.

4.3 Caso: le politiche in materia di requisiti di idoneità alla carica. Differenze e analogie nelle scelte adottate dalle compagnie

Le compagnie devono possedere una politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza applicabile all'interno della stessa.

La politica è finalizzata a: assicurare un'adeguata *governance* della compagnia, nonché garantire l'adeguatezza dei soggetti coinvolti alle funzioni che vengono loro affidate.

Ciascuna politica gestionale definita dall'organo amministrativo⁹⁶ deve fissare con chiarezza quantomeno: gli obiettivi perseguiti dalla politica; i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti; i processi e le procedure di segnalazione da applicare; l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni

⁹⁶ Le politiche di indirizzo definite dall'organo amministrativo comprendono: politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità, politica di gestione dei rischi, politica di valutazione dei rischi, politica di revisione interna, politica per il reporting destinato all'autorità di vigilanza.

di *risk management*, *compliance* e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti.

In particolare la politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità deve contenere: una descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di risk management, revisione interna e *compliance*.

E' oltretutto richiesta una descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti per i responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo.

La politica deve inoltre contenere una descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti, non soggetti per disposizioni normative, al possesso dei requisiti in parola, sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo.⁹⁷

Con riferimento alle situazioni che potrebbero determinare una nuova valutazione del *fit & proper requirements*, la *guideline 13* delle linee guida finali EIOPA le descrive in maniera esplicita. Nello specifico vengono definite tali le situazioni in cui: c'è motivo di credere che una persona scoraggi l'impresa dal perseguire gli obiettivi di *business* secondo modalità non coerenti con la normativa applicabile; oppure quando c'è motivo di pensare che una persona potrebbe incrementare il rischio di reati di tipo finanziario, quali per esempio il riciclaggio di denaro; oppure quando una persona potrebbe mettere a rischio la gestione sana e prudente della compagnia.

Vengono di seguito evidenziate le scelte effettuate in materia di politica di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica da parte di quattro differenti compagnie.

⁹⁷ Documento sulle politiche di indirizzo-contenuto minimale. Allegato 1 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 Aprile 2014.

Con riferimento al campione di indagine individuato, come rappresentato in figura 3.1, all'interno del capitolo 3, sono state analizzate le scelte limitatamente alla compagnia 2, compagnia 3, compagnia 5 e compagnia 9.

Dall'analisi delle *policy di fit & proper* delle quattro compagnie sono stati individuati i principali *driver* e punti di contatto emersi nelle scelte adottate nelle politiche di valutazione dei requisiti, così come rappresentato in figura 4.1.

Si evidenzia oltretutto che le politiche analizzate sono politiche in corso di aggiornamento e calibrazione, sottoposte a revisioni da parte delle compagnie in vista della prossima entrata in vigore di *Solvency II*.

Come rappresentato in figura 4.1, non si evidenziano differenze significative nelle scelte effettuate dalle compagnie relativamente ai soggetti coinvolti.

In particolare tutte le compagnie applicano i requisiti di idoneità alla carica agli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili delle funzioni fondamentali così come espressamente richiesto dalla Direttiva e dagli orientamenti EIOPA.

Inoltre la compagnia 2 a differenza delle compagnie 3-5-9, ha scelto, al momento, di non esternalizzare nessuna delle *key functions* identificate e conseguentemente non si applicano gli orientamenti EIOPA in materia di *fit & proper* delle *key functions* esternalizzate.

Diversamente le compagnie 3, 5 e 9 hanno identificato dei responsabili dei controlli interni sulle attività esternalizzate, cui si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La compagnia 2, diversamente dalle compagnie 3, 5, 9, ha inoltre esteso il perimetro di applicazione del *fit & proper requirements* a tutto il personale delle funzioni fondamentali, così come stabilito da EIOPA nelle linee guida finali sul sistema di *governance*.

	Compagnia 2	Compagnia 3	Compagnia 5	Compagnia 9
SOGGETTI COINVOLTI	Organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo	Organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo	Organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo	Organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
	X	X	X	X
	Responsabili di funzioni fondamentali	Responsabili di funzioni fondamentali	Responsabili di funzioni fondamentali	Responsabili di funzioni fondamentali
	X	X	X	X
	Personale delle funzioni fondamentali	Personale delle funzioni fondamentali	Personale delle funzioni fondamentali	Personale delle funzioni fondamentali
	X			
	Altri collaboratori rilevanti	Altri collaboratori rilevanti	Altri collaboratori rilevanti	Altri collaboratori rilevanti
	X			
	Altre funzioni fondamentali identificate	Altre funzioni fondamentali identificate	Altre funzioni fondamentali identificate	Altre funzioni fondamentali identificate
	X			
	Responsabili dei controlli interni sulle attività esternalizzate	Responsabili dei controlli interni sulle attività esternalizzate	Responsabili dei controlli interni sulle attività esternalizzate	Responsabili dei controlli interni sulle attività esternalizzate
		x	x	x
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, Curriculum vitae.	Certificato generale del casellario giudiziale, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Curriculum vitae.	Certificato penale generale, Certificato dei carichi pendenti, Autocertificazione di onorabilità e professionalità, Curriculum vitae, Autocertificazione delle cariche sociali rivestite.	Certificato generale del casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Curriculum vitae.

	Compagnia 2	Compagnia 3	Compagnia 5	Compagnia 9
LE UNITA' ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI	Organo amministrativo, Comitato nomine e remunerazioni, Direzione del personale, responsabile delle funzioni fondamentali, Funzione sociatario.	Organo amministrativo, Segretariato generale, Servizio Legale e Sociatario.	Organo amministrativo, Segreteria generale.	Organo amministrativo, Affari sociali, Risorse umane.
AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	X	X		

Figura 4.1: Scelte delle compagnie nelle politiche di *fit & proper*
Fonte: Rielaborazione propria

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ad IVASS, la politica redatta dalla compagnia 2 stabilisce, così come definito nell'articolo 28 del Regolamento ISVAP 20/2008 e nella *guideline* 15 delle linee guida finali EIOPA, che questi riguardano solo la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni fondamentali e non tutto il personale delle funzioni medesime.

In particolare con riferimento alle funzioni fondamentali identificate, la compagnia 2 ha scelto di estendere il perimetro di funzione chiave così come stabilito dalle linee guida finali EIOPA sul sistema di *governance*.

Nello specifico la compagnia 2 ha aggiunto alle quattro funzioni fondamentali del sistema di *governance* definite dalla Direttiva 2009/138/CE – funzione attuariale, funzione di *compliance*, funzione di *internal audit* e funzione *risk management*- la funzione anticiclaggio, come altra funzione di controllo fondamentale. Quest'ultima è infatti spesso considerata come un'altra funzione di controllo dalle compagnie.⁹⁸

⁹⁸L'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 41/2012 istituisce la funzione anticiclaggio all'interno delle compagnie, solo nel caso in cui sia presente al loro interno anche il ramo vita. "Le imprese istituiscono una funzione anticiclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta dall'impresa". Articolo 10 Regolamento ISVAP n. 41/2012.

La compagnia 2 è inoltre l'unica tra le quattro oggetto d'analisi, ad aver individuato al suo interno altri collaboratori rilevanti ai sensi del Regolamento 20.

I collaboratori rilevanti non sono soggetti per disposizioni normative al possesso dei requisiti in parola, ma la compagnia ritiene comunque necessario effettuare delle valutazioni in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza.

I collaboratori rilevanti individuati sono altri dirigenti con responsabilità strategiche. Si evidenzia inoltre che degli altri collaboratori rilevanti, la politica stabilisce che il dirigente preposto, istituito ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza) deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità, anche dei requisiti di professionalità, caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile.⁹⁹

Gli esiti delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli altri collaboratori rilevanti della compagnia 2, sono esclusi dagli obblighi di comunicazione ad IVASS.

La compagnia 3 ha invece scelto di applicare la politica in materia di requisiti di idoneità alla carica anche ai soggetti apicali di unità organizzative dalla stessa identificate. Pertanto identifica i soggetti responsabili delle seguenti aree: area commerciale, area finanza, area IT, area amministrazione e bilancio e segreteria generale.

In relazione alla seconda macro area-Documentazione richiesta/Attestazioni si evince che tutte le compagnie oggetto d'analisi, fatta eccezione per la compagnia 2, richiedono una certificazione ad ente terzo, in linea con quanto predisposto anche nelle linee guida finali EIOPA sul sistema di *governance*. Le linee guida finali EIOPA richiedono alle compagnie un certificato esterno, nella sezione "*Documents to be submitted*", ovvero un estratto del casellario giudiziario o un documento equivalente emesso da un'autorità amministrativa o giudiziaria competente.

⁹⁹ Si evidenzia che il Dirigente Preposto è presente solo nel caso di società quotate. L'articolo 154-bis del TUF stabilisce "Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Diversamente la compagnia 2 richiede attualmente ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (c.d. autocertificazione), sia nella verifica iniziale così come in tutte quelle successive.¹⁰⁰

Si evidenzia inoltre che la compagnia 3 ha definito all'interno della politica dei *template* di fascicoli dedicati predisposti per favorire le attività di istruttoria e verifica, così da favorire la tracciabilità delle attività tramite la documentazione acquisita e archiviata.

All'interno è compresa un'autovalutazione del candidato sulla propria esperienza relativamente ai seguenti ambiti: conoscenza del mercato assicurativo e suo settore, *governance*, strategia e modello di funzionamento del *business*, analisi finanziaria e attuariale, settori specializzati ed infine altre conoscenze ed esperienze.

Sono stati inoltre individuati per ciascuna compagnia i soggetti responsabili dell'approvazione e della revisione delle politiche in materia di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica.

¹⁰⁰“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il Luogo di nascita b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”. Articolo 46-D.P.R. n. 445/2000.

L'analisi svolta ha evidenziato che nell'approccio utilizzato dalle compagnie, non sembrano esservi differenze particolari in merito.

Pertanto la parte di valutazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera I) del Regolamento ISVAP n. 20/2008, è sempre in capo al consiglio di amministrazione. Mentre l'attività di supporto operativo, tra cui le attività di valutazione dei requisiti, pianificazione dell'adempimento nei termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, acquisizione della documentazione, predisposizione dei fascicoli e le comunicazioni ad IVASS, viene spesso affidata ad unità organizzative della compagnia (area risorse umane, area societario e segreteria generale).

Si discosta in parte da modello generale la compagnia 2, causa la natura della compagnia medesima. Solo la compagnia 2, in quanto quotata, ha istituito al suo interno un comitato nomine e remunerazioni, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana¹⁰¹.

Nel caso specifico della compagnia 2, il comitato effettua la valutazione dei requisiti di idoneità alla carica di tutti i soggetti cui si applica la *policy* di *fit & proper*, fatta eccezione per il personale delle funzioni fondamentali.

Dall'analisi delle quattro compagnie individuate è emerso che solo la compagnia 2 e la compagnia 3 hanno al momento inserito all'interno delle proprie *policy* di *fit & proper*, una descrizione del processo di autovalutazione del consiglio di amministrazione, effettuato ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera I) del Regolamento ISVAP n.20/2008.

Non si evidenziano particolari differenze nelle modalità di attuazione del processo autovalutativo del consiglio di amministrazione svolto dalle due compagnie.

Nello specifico le compagnie provvedono tramite la compilazione di appositi questionari ad una valutazione dell'organo amministrativo nel suo complesso in merito a: competenze tecniche ed esperienze teoriche, professionali e manageriali di ciascun membro; adeguatezza e diversificazione delle competenze ed esperienze in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali delle attività da svolgere, nonché al profilo di rischio della compagnia.

¹⁰¹ Il Codice di Autodisciplina, il cui contenuto si applica alle sole società quotate, stabilisce nell'articolo 4 che il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive.

I questionari compilati dai membri del consiglio hanno sempre come fine ultimo quello di ottenere un giudizio in merito almeno ai seguenti aspetti: struttura e composizione del consiglio; funzionamento del consiglio; compiti e responsabilità; remunerazione; valutazione generale e aree di miglioramento.

Inoltre sulla base delle evidenze ottenute il consiglio esprime un giudizio complessivo sulla propria dimensione e composizione e sul proprio funzionamento e operato, individuando eventuali aree di miglioramento o criticità.

Inoltre se ritenuto opportuno o necessario il consiglio di amministrazione individua le modifiche da apportare o le iniziative da assumere.

L'analisi effettuata rileva che la compagnia 2 è quella al momento maggiormente aderente e allineata da un punto di vista della *compliance* in materia di politica di requisiti di idoneità alla carica, secondo il disposto normativo *Solvency II*.

In modo particolare è l'unica della compagnie oggetto d'analisi, ad aver considerato, allo stato attuale, nella redazione della propria politica, buona parte delle disposizioni contenute nelle linee guida finali di EIOPA sul sistema di *governance*.

Si evidenzia infatti come le linee guida finali EIOPA sul sistema di *governance* non sono state ancora recepite nell'ordinamento nazionale attraverso la nota procedura di *comply or explain*, e non hanno al momento natura vincolante per le compagnie.

Nel caso specifico, la compagnia 2 ha accolto al suo interno l'estensione del perimetro di funzione chiave, nonché l'estensione dell'ambito di applicazione del *fit & proper requirements* a tutto il personale delle funzioni fondamentali, secondo il disposto delle linee guida finali EIOPA.

CAPITOLO 5

IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI DI RISCHIO: IL *RISK APPETITE FRAMEWORK*

5.1 Il *risk appetite framework*: riferimenti normativi e finalità

L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, modificato e integrato dal Provvedimento n. 17/2014 in vista del recepimento della Direttiva, stabilisce che l'organo amministrativo nell'ambito dei propri compiti di indirizzo strategico ed organizzativo "determina, ..., la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo".

Il *risk appetite framework* (c.d. RAF), rappresenta il quadro che definisce la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Una ben strutturata fase di definizione del *risk appetite*, è inoltre per le compagnie, *conditio sine qua non* per un'efficiente implementazione del processo ORSA.

Il concetto di *risk appetite framework* è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento di vigilanza italiano, con la circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, disposizioni ad oggi inserite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Sistema dei controlli interni, sistema informativo, continuità operativa e governo e gestione del rischio di liquidità".¹⁰²

Il concetto di *risk appetite*, a livello normativo, nel settore *insurance*, era già in parte presente nella normativa vigente italiana, prima dell'introduzione di *Solvency II*.

Vengono di seguito elencati alcuni riferimenti normativi a supporto di tale tesi.

¹⁰² L'11° Aggiornamento del 21 luglio 2015 della Circolare n. 285 della Banca d'Italia introduce nella Parte Prima, Titolo IV della Circolare i Capitoli 3 (Sistema dei controlli interni), 4 (Sistema informativo), 5 (Continuità operativa) e 6 (Governo e gestione del rischio di liquidità), prima contenuti nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. In questo modo, prosegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la normativa di vigilanza, facendola progressivamente confluire in un'unica circolare.

"...l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile: ... definisce e, almeno una volta l'anno, valuta ai fini dell'eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno ...¹⁰³"

"... l'alta direzione: ... attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza ...¹⁰⁴"

"... le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate ...¹⁰⁵"

Il nuovo contesto normativo *Solvency II* ed in particolare l'articolo 45 della Direttiva medesima, afferma "Nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione e impresa di riassicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità".

In particolare il nuovo sistema di vigilanza prudenziale è sempre più concentrato sui temi della qualità nella gestione dei rischi e della solidità dei controlli interni.

Nel caso specifico le attività di monitoraggio dei rischi assumono un ruolo centrale all'interno delle compagnie e, queste ultime prestano particolare attenzione ai processi di definizione, condivisione e declinazione in limiti operativi del *risk appetite* e alla loro integrazione nei processi decisionali.

Nell'implementare la propensione al rischio richiesta da IVASS, le imprese di assicurazione hanno mutuato l'esperienza bancaria, prevedendo analoghi livelli di profilazione del rischio.

¹⁰³Regolamento ISVAP n. 20/2008.

¹⁰⁴Ibidem.

¹⁰⁵Ibidem

Per completezza si riportano le definizioni previste da Banca d'Italia all'interno della circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013, precedentemente contenute nella circolare n.263.

Ai fini della definizione del RAF, il *risk appetite*, il *risk tolerance*, il *risk profile* e il *risk capacity* rappresentano concetti rilevanti, così come definiti nella circolare della Banca d'Italia n. 285.

Il *risk appetite* rappresenta la vera e propria propensione al rischio da parte dell'impresa e costituisce quindi il livello di rischio che l'impresa intende assumere, distintamente per ogni area individuata, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici.

Il *risk tolerance* individua la soglia massima di tolleranza del rischio, fissata al fine di assicurare alla compagnia margini sufficienti per operare.

La soglia deve essere fissata in termini quantitativi con l'unica eccezione relativa a quei rischi che, non essendo facilmente quantificabili, richiedendo l'impiego di limiti qualitativi. In entrambi i casi le soglie devono essere fissate in modo chiaro al fine di consentire un agevole controllo dei limiti stessi.

In modo particolare i limiti di tolleranza al rischio definiti devono indirizzare *day-to-day* le operazioni di *business*.

In alcuni casi può essere consigliabile fissare le soglie in maniera tale da avere dei *range* all'interno dei quali le fluttuazioni del rischio sono considerate accettabili. In definitiva il *risk tolerance* è definito come la massima devianza consentita rispetto al *risk appetite*.

Il *risk profile* rappresenta il rischio effettivo della compagnia valutato in un determinato istante temporale.

Il *risk capacity*, invece, è il massimo rischio assumibile dalla compagnia ed è costituito quindi dal livello di rischio che l'impresa è in grado di assumere a suo carico senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'autorità di vigilanza.

Si evidenzia inoltre che le compagnie utilizzino *key indicators*, ai fini della definizione del *risk appetite*, operando una distinzione tra indicatori quantitativi e indicatori qualitativi¹⁰⁶.

Nel caso specifico degli indicatori quantitativi, le compagnie fanno generalmente riferimento a: indicatori di capitale, indicatori di redditività, indicatori di valore e di liquidità.

Gli indicatori di capitale sono finalizzati al rispetto dei vincoli regolamentari, di solvibilità e di copertura delle riserve tecniche.

Gli indicatori di redditività o di utile, sono invece finalizzati a verificare l'abilità della compagnia nel generare utili coerenti e sostenibili per gli *stakeholder*.

Gli indicatori di valore sono invece finalizzati ad assicurare il rispetto delle aspettative di mercato e delle previsioni aziendali strategiche in termini di *performance*.

Gli indicatori di liquidità, garantiscono il mantenimento di opportuni livelli di *asset* facilmente liquidabili.

Gli indicatori qualitativi sono invece focalizzati a garantire la reputazione del *brand* e ad evitare l'esposizione della compagnia a rischi reputazionali. Si tratta ad esempio della garanzia della continuità aziendale, della garanzia della copertura verso i clienti così come della forza del *brand*.

La corretta formalizzazione del *risk appetite* ha innumerevoli impatti sulla gestione delle compagnie.

In particolare è funzionale alla soddisfazione dei bisogni degli *stakeholder* ed alla comunicazione nei loro confronti. Inoltre consente di garantire il corretto allineamento tra i *driver* e l'operatività della compagnia, per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, indirizzando il processo decisionale strategico e di allocazione del capitale.

Oltretutto garantisce un'adeguata solvibilità, capitalizzazione e un sufficiente livello di liquidità, consentendo inoltre alla compagnia di riflettere sui rischi reputazionali che vuole affrontare.¹⁰⁷

¹⁰⁶ www.crofi.it-il processo di gestione e definizione del *risk appetite* nelle compagnie italiane.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

5.2 Caso: le *policy* di *risk appetite*

Con riferimento al campione di indagine individuato, come rappresentato in figura 3.1, all'interno del capitolo 3, vengono di seguito rappresentate le scelte adottate dalla compagnia 2, compagnia 3 e compagnia 4, nella definizione delle *policy* di *risk appetite*, attraverso l'identificazione di specifici *driver*, come rappresentato in figura 5.1.

	Compagnia 2	Compagnia 3	Compagnia 4
KEY RISK INDICATORS			
Indicatori di capitale	X	X	X
Indicatori di valore	X	X	
Indicatori di utile	X		
Indicatori di liquidità		X	
Indicatori qualitativi		X	
SISTEMA "EARLY WARNING"	X	X	
RUOLI E RESPONSABILITA'			
Organo amministrativo	X	X	X
Risk management	X	X	X
Internal audit			X
Alta direzione	X		X
Risk Owner	X	X	
Commissione rischi		X	

Figura 5.1: Caratteristiche delle politiche di *risk appetite framework*
Fonte: rielaborazione propria

Anche per le *policy* di *risk appetite*, così come per le *policy* di *fit & proper*, si pone in evidenza che i sistemi oggetto d'analisi sono sistemi in fase di calibrazione e aggiornamento da parte delle compagnie individuate, al fine di essere operative e allineate al nuovo disposto normativo *Solvency II*.

Pertanto le evidenze di seguito presentate rappresentano al momento una "fotografia" di come le compagnie si stanno muovendo in vista della prossima entrata in vigore del nuovo regime di vigilanza prudenziale.

5.2.1 Key indicators

Nell'ambito della definizione del *risk appetite* le compagnie fanno riferimento nello specifico, all'articolo 19 del Regolamento ISVAP N.20/2008.

L'articolo definisce la *risk map* che le compagnie devono identificare ai fini della definizione del RAF.

La mappatura dei rischi è il primo *step* ai fini della definizione del RAF delle compagnie.

L'obiettivo del RAF è quello di coordinare in un'ottica di lungo periodo la pianificazione strategica della compagnia.

L'indagine svolta evidenzia che le compagnie oggetto d'analisi, definiscono tutte la propria propensione al rischio sulla base della dimensione del capitale, traducendo tale dimensione attraverso degli opportuni *key indicators*.

Tutte le compagnie oggetto d'analisi utilizzano il *Solvency ratio* quale indicatore di capitale finalizzato al rispetto dei vincoli di solvibilità.

Il *Solvency ratio* è espressione del livello di patrimonializzazione di un intermediario finanziario e si esprime come il rapporto tra fondi propri e requisito regolamentare richiesto.

Nel caso specifico delle compagnie di assicurazione, si evidenzia come il *Solvency ratio* non sia citato dalla Direttiva, ma è implicito che questo rapporto non possa essere mai inferiore al 100%.

Si evidenzia che tutte le compagnie oggetto d'analisi hanno scelto, a fini prudenziali, di utilizzare un *Solvency ratio* sempre superiore al 100%.

In modo particolare l'analisi svolta evidenzia che la propensione al rischio della compagnia 4 viene declinata, da un punto di vista quantitativo, in via esclusiva, secondo le metriche legate al capitale.

La compagnia determina un livello obiettivo di capitale denominato come *Target Capital* e un livello di capitale minimo da detenere, *Minimum Acceptable Capital*.

Il *Target Capital* e il *Minimum Acceptable Capital* non sono espressi in valori assoluti ma in relazione al requisito regolamentare di capitale, identificando pertanto un *Solvency ratio*.

In particolare:

il *Solvency Ratio Target* (B%) è espresso come:

$$B\% = \frac{\textit{Target Capital}}{\textit{Margine di Solvibilità Richiesto}}$$

Il *Solvency Ratio Minimo* (A%) è espresso invece come:

$$A\% = \frac{\textit{Minimum Acceptable Capital}}{\textit{Margine di Solvibilità Richiesto}}$$

Si evidenzia inoltre che nella definizione del *Solvency Ratio Target* la compagnia ha preso in considerazione: gli obiettivi definiti dalle agenzie di *rating* esterne (merito creditizio), il confronto con i *peers* (*market reputation*), nonché gli obiettivi strategici e di business.¹⁰⁸

Inoltre il valore di *Solvency Ratio Target* definito dalla compagnia rientra tra il valore massimo e minimo di *Solvency Ratio* fissato dai *competitor bancassurance* della compagnia.

Si ritiene quindi che il valore fissato costituisce un livello *target* tale da non causare significativi rischi reputazionali per la compagnia.

Nel fissare il *Solvency Ratio Target*, la compagnia ha cercato di limitare il rischio reputazionale anche nei confronti dell'organo di vigilanza.

La compagnia ha infatti definito un *Solvency Ratio Target* superiore rispetto ai limiti imposti dalla normativa.

Inoltre per valutare se il valore di *Solvency Ratio Target* stabilito è un obiettivo adatto alla situazione patrimoniale della compagnia, la compagnia analizza storicamente l'evoluzione del *Solvency Ratio Forecast*.

Diversamente la compagnia 3, nella definizione del *risk appetite*, con particolare attenzione alla dimensione del capitale, ha identificato, per i principali rischi e sotto rischi, ai quali la compagnia è esposta, ai fini della definizione della propria propensione al rischio, specifici livelli di assorbimento del capitale.¹⁰⁹

¹⁰⁸ La compagnia ha condotto analisi quantitative e qualitative in linea con quanto specificato nelle linee guida emanate dall'EBA – *European Banking Authority*.

¹⁰⁹ Si evidenzia inoltre che la compagnia 3 introduce due concetti fondamentali per determinare il profilo di rischio assunto, definendo un *risk appetite* di primo e secondo livello. In particolare la compagnia definisce come *risk appetite* di primo livello (c.d. RAF), che fissa la propensione e la tolleranza al rischio generale della compagnia.

In particolare con riferimento al rischio di mercato, la compagnia ha individuato dei valori soglia in termini di assorbimento di capitale, per i sotto rischi ad esso relativi. Nello specifico la compagnia ha posto particolare attenzione allo *spread risk* e all'*interest rate risk*.

La compagnia ha inoltre definito delle soglie con riferimento al rischio di *default*. Mentre con riferimento al rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, ha fissato delle soglie di assorbimento del capitale relativamente al sotto modulo *premium e reserve risk*.

Si vuole evidenziare come la compagnia 3 non si limita a definire la propria propensione al rischio semplicemente sulla base del SCR, ma sceglie di considerare anche alcuni dei rischi e sotto rischi, secondo un approccio modulare, così come rappresentato in figura 1.3, definendo un meccanismo di gestione del rischio più complesso e sofisticato.

In modo particolare si evidenzia come la teoria vorrebbe che nelle forme più evolute, le compagnie dovrebbero definire la loro propensione al rischio secondo un meccanismo "a cascata", in cui vengono considerati i moduli e i sottomoduli di rischio considerati ai fini del calcolo del SCR secondo la *risk map*, così come definita da EIOPA nel QIS5 e come rappresentato in figura 1.3.

Nel caso specifico più sofisticato è il meccanismo, più la compagnia analizza i sottomoduli di ciascun rischio, maggiore è il livello di granularità della compagnia nel monitoraggio dei propri rischi.

La compagnia 2 e la compagnia 3 definiscono inoltre, la loro propensione al rischio, oltre che sulla base della dimensione del capitale, anche sulla base della dimensione del valore.

Entrambe le compagnie utilizzano degli indicatori di valore finalizzati ad assicurare il rispetto delle previsioni aziendali strategiche in termini di *performance*.

Inoltre la compagnia colloca ad un secondo livello il *risk appetite* operativo (c.d. RAO), il quale traduce in *key indicators*, i sotto rischi specifici della compagnia con l'obiettivo di fissare i limiti interni per le diverse aree di assunzione del rischio.

Inoltre la compagnia 2, in un'ottica di pianificazione di lungo periodo, considera anche l'aspetto della redditività nella definizione del *risk appetite* della compagnia, aggiungendo agli indicatori di capitale e valore, anche un indicatore di utile.

Questo consente alla compagnia non solo di gestire il rischio ma, oltretutto, di valutare se, la gestione del rischio si sta dimostrando redditizia.

Nel caso specifico, la compagnia 2 sceglie di utilizzare il ROE consolidato al fine di verificare l'abilità della compagnia nel generare utili coerenti e sostenibili per gli azionisti.

La compagnia 3 determina invece la propria propensione al rischio anche attraverso degli indicatori di liquidità, oltre che di capitale e valore, finalizzati al mantenimento di opportuni livelli di *asset* facilmente liquidabili.

5.2.2 Il sistema di *early warning* e meccanismi di *escalation*

La compagnia 2 e la compagnia 3, fissano nell'ambito della definizione del *risk appetite* dei livelli di rischio, che se non rispettati dal *risk profile* della compagnia, necessitano di interventi correttivi.

Le soglie individuano i binari all'interno dei quali le compagnie 2 e 3 possono condurre le proprie azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di *business*.

Nello specifico la compagnia 2 e la compagnia 3, diversamente dalla compagnia 4, adottano un sistema di "*early warning*".

Il sistema di *early warning* rappresenta un elemento chiave nell'individuazione di eventuali anomalie nei *trend* di rischio rendimento delle compagnie.

Nello specifico, il sistema di *early warning* deve: creare delle soglie sulla base di metriche scelte nella definizione del *risk appetite*, per individuare potenziali disallineamenti dei diversi rischi della compagnia; implementare un sistema in grado di identificare un livello di attenzione collegato alle metriche in considerazione delle soglie prestabilite; definire un sistema di raccomandazioni utili per azionare interventi al fine di evitare anomalie.¹¹⁰

¹¹⁰ www.crofi.it- Il processo di definizione e gestione del *risk appetite* nelle assicurazioni italiane.

Nello specifico il sistema di *early warning* adottato dalla compagnia 2 e dalla compagnia 3, si basa su un meccanismo di preallerta a semaforo, attraverso cui le compagnie identificano un valore soglia (verde), un valore di tolleranza (giallo) e un valore limite (rosso).

Il fine ultimo è quello di identificare il livello di attenzione collegato al monitoraggio delle metriche rispetto alle soglie prestabilite.

In particolare le due compagnie adottano dei meccanismi di *escalation*, nonché un eventuale ripensamento dei piani di *business*, nel caso in cui le soglie identificate non vengono rispettate. Nel caso specifico i meccanismi di *escalation* evidenziano la capacità della compagnia di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per la stessa.

In base al *risk profile* della compagnia, rispetto ai livelli di *risk appetite* prestabiliti, la compagnia adotta differenti azioni di *escalation*.

In particolare se le compagnie si trovano nella situazione in cui il *risk profile* ricade nel livello di rischio atteso le compagnie non devono porre in essere nessuna azione. Questa area secondo il sistema di preallerta a semaforo, viene individuata come area verde-*Target Appetite*.

Nel caso in cui,

risk profile > risk appetite

ma è nei limiti della *risk tolerance*, le compagnie adottano un processo di *escalation*. Nel caso specifico le compagnie attuano una tempestiva informativa verso l'amministratore delegato, il quale con il comitato controllo e rischi e il supporto da parte del *risk management*, può eventualmente definire un piano di rientro. Questa area secondo il sistema di preallerta a semaforo viene invece definita come area gialla-tolleranza.

Infine nella situazione in cui,

risk profile > il risk tolerance

la compagnia 2 e la compagnia 3, adottano anche in questo caso un processo di *escalation*. In particolare le compagnie attuano una tempestiva informativa, in questo caso però, verso il consiglio di amministrazione.

Inoltre definiscono un piano di rafforzamento approvato dal consiglio di amministrazione, caratterizzato da adeguati tempi di esecuzione. Questa area secondo il sistema di preallerta a semaforo viene definita come area limite.

L'analisi evidenzia inoltre come la compagnia 2 e la compagnia 3 utilizzino una forbice d'azione differente, nella definizione della propria propensione al rischio.

Nel caso specifico l'analisi ha dimostrato che la compagnia 2, adotta una forbice d'azione più ampia rispetto alla compagnia 3, nella definizione dei valori soglia e limite.

Si pone oltretutto in evidenza che anche se la compagnia 4 non adotta il medesimo sistema di preallerta, quest'ultima provvede comunque ad un costante monitoraggio della tenuta del *risk appetite*.

In modo particolare, nel caso in cui l'esposizione al rischio della compagnia 4, superi il *risk appetite* definito, il *risk management* attiva un processo di *escalation*, necessario per informare gli organi predisposti alla gestione degli eventi caratteristici della situazione in corso.

Nel caso specifico, la compagnia valuta la possibilità di eventuali azioni di mitigazione, nel momento in cui l'*available capital* è inferiore: al *Target Capital* in condizioni consuntive ovvero come se il bilancio della compagnia chiudesse nel momento della valutazione; al *Minimum Acceptable Capital* in condizioni di *stress*, ovvero applicando alla situazione consuntiva uno scenario avverso.

5.2.3 RAF qualitativo e *Business Continuity*

Le compagnia 2 e la compagnia 3 individuano all'interno delle proprie *policy* di *risk appetite*, anche un *risk appetite* di carattere qualitativo per i principali rischi non quantificabili.

Le compagnie devono infatti considerare ai fini della definizione della propensione al rischio, anche quelle tipologie di rischi che per loro natura e caratteristiche, risultano di difficile quantificazione e non sono coperti dai requisiti di capitale richiesti dalla normativa.

Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad esempio, il rischio strategico, il rischio reputazionale, il rischio di *compliance* o il rischio operativo), il

RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere qualitativo che siano in grado di orientare la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni.

In particolare la compagnia 2 pone particolare attenzione, nella propria *policy* di risk appetite, al rischio di non conformità alle norme e al rischio di frode assicurativa.

Nel caso specifico del rischio di non conformità alle norme, la compagnia adotta un modello di valutazione qualitativa che considera per ogni categoria di rischio inerente, fattori determinanti come: l'impatto economico/patrimoniale dell'evento dannoso in caso di accadimento; frequenza e numero di operazioni soggette a sanzione sottese all'adempimento; adeguatezza dei controlli e di altre misure di mitigazione in essere.

In base alla valutazione effettuata i rischi inerenti vengono collocati all'interno di classi di rischio, le quali determinano la necessità o meno di un intervento correttivo da parte della compagnia.

La compagnia 2 sceglie oltretutto di evidenziare l'esistenza di specifici piani d'azione, al fine di garantire il mantenimento della continuità operativa.

Questo è espressione del fatto che la compagnia non si limita soltanto al monitoraggio dei rischi.

La continuità operativa viene definita all'interno della *policy* come l'insieme di tutte le iniziative volte a ridurre ad un livello ritenuto accettabile, i danni conseguenti ad eventi di particolare gravità, che possono colpire direttamente o indirettamente l'azienda.

Il mantenimento della continuità operativa dipende dalla disponibilità di fattori critici, dei diversi processi aziendali, quali risorse umane, spazi di lavoro, infrastrutture nonché *utilities*.

In particolare la compagnia 2 al fine di fronteggiare l'indisponibilità di tali fattori, si è dotata di due piani di continuità.

Nel caso specifico, uno dei due piani predisposti dalla compagnia ha l'obiettivo di illustrare i processi che devono essere attivati per fronteggiare l'inaccessibilità dei locali, l'indisponibilità delle risorse, l'interruzione dei servizi infrastrutturali e l'indisponibilità di documenti rilevanti.

L'approccio metodologico utilizzato si basa su valutazioni qualitative degli impatti che l'interruzione del processo, nel breve periodo, comporta dal punto di vista economico, reputazionale e normativo, tenendo conto anche di altre eventuali conseguenze al fermo del processo.

Inoltre la pianificazione e l'esecuzione dei *test* è effettuata con cadenza almeno biennale, in base alle linee guida di strategie identificate per gli scenari in ambito di *business continuity*.

L'altro piano di continuità è stato invece predisposto in ambito IT. L'obiettivo è quello di garantire, a fronte di un evento catastrofico (tra questi incendi, allagamenti, terremoti), il ripristino delle applicazioni informatiche attraverso cui la compagnia eroga i servizi finalizzati alla produttività dell'azienda.

Pertanto con questo piano vengono definite le misure necessarie a minimizzare le perdite economiche e di immagine che derivano dall'indisponibilità di un centro di elaborazione dati o di una sua parte vitale.

La compagnia 3 utilizza invece degli indicatori qualitativi, con riferimento a quei rischi difficilmente quantificabili, ponendo particolare attenzione nella propria *policy* di *risk appetite* al rischio operativo.

In particolare, con riferimento al rischio operativo, la compagnia determina come rilevanti, determinati livelli di tolleranza qualitativi.

Nel caso specifico gli indicatori di rischio presi in considerazione riguardano: gli errori sistemici, la correttezza degli adempimenti antiriciclaggio e il rispetto delle scadenze regolamentari.

La considerazione da parte della compagnia 3 di indicatori di carattere qualitativo, è anche questa espressione del livello di sofisticazione del modello adottato.

5.2.4 Ruoli e responsabilità

La definizione del *risk appetite* è un processo complesso, richiedente l'assunzione di specifiche responsabilità in tutta l'organizzazione e a differenti livelli, dal *top management* al consiglio di amministrazione, sino ad arrivare ai livelli più operativi. In modo particolare l'analisi evidenzia, in sintonia con quanto disposto dalla normativa che in tutte le compagnie sono coinvolti, ai fini della definizione,

applicazione e monitoraggio del RAF, il consiglio di amministrazione e il *risk management*. Quest'ultimo in particolare rappresenta l'*owner* del processo.

Il consiglio di amministrazione approva ed esamina la *policy* di *risk appetite*, nonché eventuali ed opportune azioni, predisposte dagli organi predisposti per il rispetto dello stesso.

Inoltre assicura e garantisce, attraverso l'approvazione del RAF, l'efficacia, la completezza e la funzionalità dei controlli interni in relazione alla propensione al rischio.

Il consiglio di amministrazione valuta oltretutto la coerenza della struttura di *risk appetite framework*, con gli obiettivi strategici della compagnia.

Infine intraprende eventuali azioni correttive, nel caso in cui, il profilo di rischio della compagnia, risulti non in linea rispetto al target predefinito del RAF.

Per quanto riguarda il *risk management*, *owner* di tale processo, lo stesso propone al consiglio di amministrazione la definizione del *framework di risk appetite*.

Pertanto il *risk management* definisce eventuali punti di miglioramento nella declinazione del RAF, valuta e monitora il profilo di rischio della compagnia e verifica inoltre il rispetto dei limiti/parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione per l'esposizione ai rischi, fornendo a quest'ultimo¹¹¹, adeguata reportistica inerente l'esito delle verifiche svolte, così come espressamente richiesto dalla normativa.

Ciascuna compagnia ha poi individuato, nonché definito all'interno delle *policy* le altre funzioni da coinvolgere nel processo.

Come in precedenza evidenziato, la compagnia 3 coinvolge nel processo di *risk appetite* anche la commissione rischi.

In modo particolare la compagnia 2 e la compagnia 4 coinvolgono entrambe l'alta direzione nel processo di *risk appetite*. Questa è responsabile, sulla base delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del RAF.

Il *risk owner* viene invece coinvolto nel processo di definizione, applicazione e monitoraggio del RAF dalla compagnia 2 e dalla compagnia 3.

¹¹¹ Nel caso della compagnia 4 la reportistica è oltretutto indirizzata all'Alta Direzione.

I *risk owner* (funzioni di linea) della compagnia 2, sono parte integrante del sistema di gestione dei rischi e svolgono attività di presidio diretto. Nel caso specifico, ciascuna per l'ambito di propria competenza, provvede a: identificare i rischi connessi con la propria operatività; valutare il relativo impatto; monitorare il loro andamento su base continuativa; comunicare le informazioni utili alle funzioni di competenza; attivare, ove necessario, le dovute azioni di trattamento.

Oltretutto le funzioni di linea, partecipano attivamente all'identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui è esposta la propria area di competenza di concerto con il *risk management* e con la *compliance*.

Mentre il *risk owner* della compagnia 3 identifica, valuta e monitora, i rischi operativi di propria competenza, calcolando i relativi requisiti di assorbimento di capitale e controllando il rispetto delle soglie fissate dal RAO. Inoltre aggiorna il *risk register* interno, sotto il coordinamento della struttura di *risk management*.

Si evidenzia inoltre che solo la compagnia 4 inserisce la funzione di *internal audit*, tra quelle coinvolte nel RAF. In modo particolare la funzione di *internal audit*, è preposta a monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni di cui anche il processo di *risk appetite* fa parte.

5.3 Risk appetite e pianificazione strategica

Dall'analisi di tutte le *policy* di *risk appetite*, si evince un'importante collegamento tra *risk appetite* e pianificazione strategica. Il *risk appetite* per essere efficace deve infatti integrarsi con il processo di pianificazione e *budget* delle compagnie, al fine di massimizzare il profilo di rischio rendimento della compagnia e garantirne il posizionamento sulla barriera efficiente.

Nel caso specifico il processo di definizione del *risk appetite* per essere efficiente deve affiancarsi al processo di sviluppo della strategia di *business* e alla pianificazione strategica.

In modo particolare il *risk appetite* non è semplicemente uno strumento con cui fissare limiti operativi e monitorarne gli scostamenti. Nello specifico il *risk appetite* è espressione del livello di accettabilità o inaccettabilità del rischio definito dalla

compagnia e, rappresenta lo strumento attraverso il quale poter declinare le linee guida strategiche in obiettivi operativi e massimizzare il valore per gli azionisti.

Si evidenzia inoltre che la declinazione della propensione al rischio sui piani strategici, nonché ogni modifica sostanziale al profilo di rischio, devono essere valutate come parte integrante del processo di pianificazione strategica.

Il *risk appetite framework* deve essere quindi incorporato in maniera strutturata nei processi aziendali come una componente necessaria alla gestione strategica del rischio.

I limiti e i controlli, fissati nell'ambito della definizione del *risk appetite*, devono essere sempre calibrati attraverso un processo iterativo e attraverso analisi di *back testing* così da assicurare che il *business plan* sia sempre definito nei limiti del *risk appetite*.

Le compagnie oggetto d'analisi, riesaminano su base annuale, così come espressamente richiesto dalla normativa, il proprio *risk appetite framework*.

In considerazione però dell'importante interrelazione, tra propensione al rischio e pianificazione strategica, le compagnie potrebbero dover attuare un'attività di *review* intermedia del *risk appetite*; in modo particolare, la propensione al rischio delle compagnie potrebbe essere influenzata da cambiamenti nel contesto di mercato e nella strategia di *business* delle compagnie.

5.4 I differenti livelli di complessità del *risk appetite* nelle compagnie

L'analisi svolta ha evidenziato differenti livelli di complessità nella definizione del *risk appetite* da parte delle tre compagnie oggetto d'analisi.

Nello specifico, il livello di complessità del modello è funzione di alcune variabili, quali: cultura aziendale, derivazione o appartenenza ad un gruppo bancario, dimensione, tipologia di *business*, obiettivi del proprio azionariato, nonché del proprio management.

In modo particolare il meccanismo di definizione del processo si è dimostrato essere sempre proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali attuali e prospettici inerenti all'attività della compagnia.¹¹²

Inoltre anche l'esistenza di possibili legami o interrelazioni nell'assetto proprietario delle compagnie con il settore *banking*, si è dimostrato essere funzionale al livello di complessità del meccanismo.

Dall'analisi delle *policy* delle compagnie oggetto di analisi, la compagnia 3 ha dimostrato di utilizzare un meccanismo più complesso, nel proprio processo di definizione del RAF, rispetto alla compagnia 2 e alla compagnia 4.

Si evidenziano tra le caratteristiche della compagnia 3, l'appartenenza della stessa ad un gruppo assicurativo estero.

Nel dettaglio la compagnia è partecipata per più del 50% da un gruppo assicurativo estero e per la restante parte da una banca nazionale.

Nello specifico si pone oltretutto in evidenza un importante collegamento della compagnia con il settore *banking*, in quanto la compagnia 3 trae le proprie origini da una banca nazionale.

Il processo di *risk appetite*, è infatti un processo molto più interiorizzato ed evoluto nel sistema dei controlli interni del settore bancario.

Le evidenze empiriche, nonché i maggiori riferimenti normativi in ambito bancario, rendono esplicita una maggiore consapevolezza del processo nelle banche.¹¹³

La compagnia 3 è oltretutto la compagnia con quota di mercato maggiore, tra le tre oggetto d'analisi, così come evidenziato anche in figura 3.3.

Con riferimento alla compagnia 3 sono stati individuati alcuni aspetti, in quanto espressione del livello di complessità del *risk appetite* definito dalla compagnia e di seguito evidenziati.

Come evidenziato nel paragrafo 5.2.1 tutte le compagnie hanno definito la propria propensione al rischio sulla base di specifici *key indicators*, declinati nelle loro dimensioni, a seconda delle scelte adottate dalle compagnie.

¹¹² Regolamento ISVAP n. 20/2008, articolo 4.

¹¹³ Tra gli obiettivi principali di *Solvency II*, come già evidenziato nel corso della trattazione, quello di estendere la normativa bancaria al settore assicurativo e rendere quest'ultimo più simile a quello bancario.

La compagnia 3, così come la compagnia 2, ha in particolare definito il proprio *risk appetite* sulla base di più indicatori di carattere quantitativo e non limitandosi a considerare in via esclusiva il *Solvency ratio*, come nel caso della compagnia 4.

Altro aspetto chiave del livello di complessità del sistema della compagnia 3, riguarda l'aver declinato la propria propensione al rischio, con riferimento alla dimensione del capitale, non solo sulla base del SCR.

Nel caso specifico, la compagnia ha fissato delle soglie di assorbimento del capitale in relazione ai principali rischi ai quali la compagnia è esposta, così come in precedenza rappresentato.

Altro elemento rappresentativo del livello di complessità del meccanismo di definizione del RAF utilizzato dalla compagnia 2, è l'utilizzo da parte di quest'ultima di indicatori di carattere qualitativo oltre che quantitativi.

Definire infatti gli obiettivi di rischio solo sulla base di indicatori quantitativi, significa poter misurare e verificare nel continuo il loro conseguimento, ma integrare questi con indicatori qualitativi, significa integrare le misure di rischio con considerazioni, che se pur non misurabili, sono comunque di rilievo.

Il *risk appetite* definito dalla compagnia 2, presenta alcuni punti di contatto, con la metodologia utilizzata dalla compagnia 3, così come rappresentati nell'analisi svolta nei paragrafi precedenti.

Ma il meccanismo di definizione del *risk appetite* della compagnia 2 si caratterizza per un livello di complessità inferiore rispetto al caso della compagnia 3.

Il meccanismo meno complesso nel processo di definizione del RAF è invece quello attuato dalla compagnia 4.

E' questo il caso di una *bancassurance* appartenente ad un gruppo bancario italiano, il cui unico socio è una banca.

La compagnia 4 ha definito il proprio *risk appetite* orientandosi semplicemente all'interno del perimetro di adeguatezza regolamentare.

Quest'ultimo è sicuramente un approccio adeguato in un'ottica di *compliance* con le richieste dell'autorità di vigilanza, ma potrebbe costituire una soluzione non ottimale in un'ottica di efficacia gestionale.

Si evidenzia inoltre che la compagnia 4 si caratterizza per dimensioni e livello di complessità operativa, inferiori rispetto al caso della compagnia 3 e della compagnia 2.

Attraverso una piramide, come rappresentato in figura 5.2, si è voluta dare oltretutto evidenza dei differenti possibili livelli di complessità nel processo di definizione del *risk appetite* delle compagnie oggetto d'analisi.




Figura 5.2: Livelli di complessità del *risk appetite*

Fonte: rielaborazione propria

Il livello di complessità è tanto più basso quanto più la compagnia si limiti a considerare nel proprio processo di definizione di *risk appetite* esclusivamente il *Solvency ratio*, collocandosi sulla punta della piramide.

Al contrario quanto più la compagnia va a collocarsi verso la base della piramide, andando a considerare altri indicatori di carattere quantitativo e nel caso specifico: indicatori di utile, indicatori di valore e indicatori di liquidità, nonché indicatori di carattere qualitativo, tanto più la compagnia utilizza un meccanismo complesso.

Quanto maggiori sono gli aspetti che la compagnia decide di considerare, quanto più la compagnia utilizza un meccanismo dettagliato di monitoraggio dei rischi.

Ipotizzando di suddividere la piramide in tre parti, la prima, quella relativa al vertice, relativa ad un livello di complessità minore, la seconda quella nel mezzo, relativa ad un livello di complessità intermedio, la terza quella relativa alla base, rappresentativa del livello di complessità maggiore, e andando a collocare le tre compagnie all'interno della piramide, secondo un ordine del livello di complessità del meccanismo adottato si ottiene: la compagnia 4 nel vertice, la compagnia 2 nel livello intermedio e la compagnia 3 alla base della piramide.

Per ciascuna delle compagnie analizzate, si evidenzia che la complessità del meccanismo utilizzato si è dimostrata sempre proporzionale al livello di complessità operativa, nonché alla dimensione della medesima.

A prescindere comunque dalla dimensione e dalla complessità operativa delle compagnie, il processo di definizione del *risk appetite*, in considerazione della forte interrelazione tra *risk appetite* e pianificazione strategica, deve sempre costituire un processo che partendo dagli obiettivi strategici di sintesi, consente un supporto effettivo agli organi di governo nella pianificazione e nel controllo dell'attività.

CONCLUSIONI

Nel lavoro di ricerca svolto sono stati messi in luce i principali aspetti innovativi relativi al nuovo sistema di vigilanza prudenziale *Solvency II*, con particolare attenzione al sistema di *governance* delle compagnie e agli impatti generati sul sistema dei controlli interni delle medesime. Ne sono stati oltretutto evidenziati gli effetti a livello di recepimento nazionale, con particolare attenzione alle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento ISVAP n. 20/2008 e al Codice delle Assicurazioni Private.

L'analisi svolta ha in modo particolare evidenziato come il nuovo regime di vigilanza prudenziale stia generando nuovi scenari competitivi nel settore assicurativo europeo.

In considerazione di un approccio sempre più orientato al rischio, è stato dimostrato come *Solvency* stia richiedendo alle compagnie una forte evoluzione dei ruoli e delle responsabilità, soprattutto in termini di partecipazione, con forti impatti da un punto di vista strategico-organizzativo.

Dopo aver descritto i limiti che hanno sino a questo momento caratterizzato la normativa vigente e aver rappresentato le principali novità relative al sistema di *governance* delle compagnie, sono state individuate le difficoltà di implementazione, nonché il livello di complessità e di *compliance* da parte delle imprese assicurative e gli impatti generati a livello organizzativo, con particolare attenzione alle tematiche relative alla funzione attuariale e alle *policy di risk appetite* e *fit & proper*.

E' in modo particolare emerso che le compagnie stanno attuando, in questa fase di allineamento a *Solvency*, un forte potenziamento del ruolo del *Board* e della funzione *risk management*, nonché un'importante interazione tra quest'ultima e la funzione attuariale, ponendo oltretutto particolare attenzione al posizionamento organizzativo di quest'ultima. Se si considerano inoltre i numerosi compiti ai quali l'organo amministrativo deve adempiere, dovendo inoltre occuparsi di aspetti e decisioni tra loro molto diversi e, se si considera poi che quest'ultimo si riunisce in genere una volta l'anno, tutto diventa molto complicato.

Nel caso invece relativo alla funzione attuariale e alle possibili soluzioni di posizionamento organizzativo sono state messe in luce le principali azioni poste in essere dalle compagnie al fine di essere *compliant* a *Solvency*. Con particolare attenzione alle principali aree d'intervento della funzione, relative a coordinamento del calcolo delle riserve tecniche, attività di supporto al *risk management e reporting*, è in particolar modo emersa una valorizzazione all'interno delle compagnie, di attività e competenze già presenti all'interno delle medesime, cercando di fare leva il più possibile su quelle competenze già presenti all'interno della compagnia, in un'ottica quanto più possibile di valorizzazione del "patrimonio aziendale" esistente.

Sono state oltretutto rappresentate le politiche di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, in quanto l'aspetto delle competenze configura una questione chiave all'interno del nuovo disposto normativo.

Si tratta nello specifico di requisiti richiesti al *Board* e ai soggetti responsabili delle *key functions* del sistema di *governance* ai sensi dell'articolo 42 della Direttiva. L'analisi delle *policy* di *fit & proper* ha comunque rilevato che alcune compagnie stanno considerando all'interno delle proprie politiche l'estensione del perimetro di applicazione del *fit & proper requirements*, sulla base del disposto delle linee guida finali EIOPA sul sistema di *governance*, ma non ancora recepite a livello nazionale. Considerando inoltre che quanto rappresentato nelle *policy* è relativo a sistemi in fase di calibrazione, in vista della prossima entrata in vigore di *Solvency*, le compagnie hanno comunque dimostrato di essere allineate rispetto a quanto richiesto da IVASS, mentre alcune differenze rilevate, derivano da un'incertezza normativa ancora in evoluzione.

Le compagnie hanno oltretutto dimostrato, nell'ambito della valutazione attuale e prospettica dei rischi, di garantire una forte interazione tra funzione di gestione dei rischi e funzione attuariale, fornendo inoltre una prospettiva maggiormente attuariale alla funzione di *risk management*.

Le compagnie hanno inoltre dato prova di attuare un vero e proprio potenziamento, nonché crescita di competenze della funzione *risk management*, dovendo quest'ultima svolgere un ruolo chiave nella pianificazione, coordinando il processo

di definizione del *risk appetite* e fornendo indicazioni preventive, utili al *business* e al *top management*. Ma *risk management* e pianificazione strategica devono costituire all'interno delle compagnie due processi al contempo paralleli ed integrati in cui gli obiettivi di pianificazione strategica e di *risk management* non devono competere ma integrarsi. Il *risk appetite* per essere efficace deve infatti integrarsi con il processo di pianificazione e *budget* delle compagnie, affiancandosi al processo di sviluppo della strategia di *business*.

Dall'analisi delle *policy* di *risk appetite* è stato infatti, tra i vari aspetti, individuato il collegamento tra la definizione della propensione al rischio della compagnia e la pianificazione strategica.

In particolare, il *risk appetite* delle compagnie oggetto d'indagine, si è dimostrato un sistema più o meno complesso, in funzione di alcune variabili ed in particolare in proporzione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali attuali e prospettici inerenti all'attività della compagnia, ma sempre incorporato in maniera strutturata nei processi aziendali come una componente necessaria alla gestione strategica del rischio.

In conclusione l'analisi svolta, con riferimento al campione d'indagine individuato e alle tematiche analizzate, ha evidenziato comportamenti differenti da parte degli operatori, in questa fase di allineamento a *Solvency*, in risposta alle richieste del nuovo regime di vigilanza prudenziale, anche se si tratta comunque di sistemi ancora in fase di calibrazione in vista della prossima entrata in vigore della Direttiva. Nello specifico il lavoro di ricerca svolto ha evidenziato dei veri e propri percorsi di adeguamento da parte delle compagnie con degli impatti di natura organizzativa, nella definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché di processo, nel garantire un adeguato livello di coordinamento tra le diverse funzioni, e idonei flussi informativi tra le medesime.

Si può allora affermare che il nuovo regime di vigilanza prudenziale rappresenta un'importante sfida per gli operatori assicurativi, con tutte le difficoltà di implementazione derivanti dalle novità rappresentate e imposte dal nuovo disposto normativo, ma è al contempo un'importante opportunità da cogliere in grado di

porre le compagnie di fronte a nuovi scenari competitivi e rendendole maggiormente consapevoli del proprio profilo di rischio.

Il livello di *compliance* delle compagnie si è dimostrato comunque adeguato rispetto a quanto attualmente disposto da IVASS, mentre alcune differenze emerse tra le compagnie medesime rispetto al disposto EIOPA derivano dall'incertezza normativa in evoluzione.

Bibliografia

BESTA, *La Ragioneria*, vol. I

BANCA D'ITALIA, Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 Dicembre 2013.

BORSA ITALIANA, Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

CAPPIELLO A., *L'Impresa di Assicurazione*, FrancoAngeli, Pisa, 2012.

CAPPIELLO A., *Regolamentazione e Risk Management nelle imprese assicurative*, FrancoAngeli, Pisa, 2008.

CEA – Group Consultatif, *Solvency II Glossary*.

CEIOPS, *Issues paper*, 2008.

COMMISSIONE EUROPEA, *Framework for Consultation on Solvency II*.

D'Onza, *Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

LUCIANETTI L.C., *Controllo, revisione e vigilanza sulle attività e sul bilancio delle imprese di assicurazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private).

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza).

Direttiva 73/239/CE.

Direttiva 79/267/CE.

Direttiva 92/49/CE (c.d. Terza Direttiva Danni).

Direttiva 92/96/CE (c.d. Terza Direttiva Vita).

Direttive 2002/12/CE.

Direttiva 2002/13/CE.

Direttiva 2009/138/CE (c.d. *Solvency II*)

EIOPA, *Final Report on Public Consultation No 14/017 on Guidelines on system of governance*, 2015.

EIOPA, *Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment*, 2015.

EIOPA, *Orientamenti preparatori al sistema di governance*, 2013.

HAJEK S., *Solvency 2-Strumenti per il risk management delle aziende assicurative*, Egea, 2011.

IVASS, Lettera al mercato del 15 aprile 2014.

IVASS, Lettera al mercato del 28 luglio 2015.

LAIA, Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d'impresa, FrancoAngeli Editore, 2013.

Radaelli G., Solvency II-Innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione, Franco Angeli 2006.

Regolamento Delegato dell'Unione Europea 35/2015.

Regolamento ISVAP n. 19/2008.

Regolamento ISVAP n. 20/2008.

SELLERI L., *Il Bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione*, Etas, Milano.

www.bancaditalia.it

www.ania.it

www.crofi.it

www.eiopa.europa.eu

www.ivass.it

www.senato.it